

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 settembre 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2005, n. 16.

Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2005, n. 17.

Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente Pag. 6

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2005, n. 7.

Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Pag. 8

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2005, n. 8.

Disposizioni in merito ai comitati regionali di controllo. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2005, n. 9.

Modifica alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2005, n. 10.

Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Pag. 14

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
31 maggio 2005, n. 13-43/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.

Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 Pag. 15

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2005, n. 13.

Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche). Pag. 18

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2005, n. 14.

Proroga di incarichi nelle agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) Pag. 26

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di revisione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 16.

Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale). Pag. 27

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2005, n. 17.

Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro. Pag. 27

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 18.**

Tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing. Pag. 41

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 19.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 - incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli. Pag. 42

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 20.

Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico. Pag. 43

REGIONE ABRUZZO**LEGGE REGIONALE 3 marzo 2005, n. 23.**

Modifiche alla legge regionale n. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005- 2007 della Regione Abruzzo. (Legge finanziaria regionale 2005). Pag. 44

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2005, n. 24.

Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie. Pag. 47

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2005, n. 16.

Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 32 del 9 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, nel rispetto della Carta dei valori del volontariato, quale espressione dell'identità, dei principi e dei valori dell'attività di volontariato, riconosce il valore del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, liberamente costituiti, come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e, salvaguardandone l'autonomia, favorisce il loro apporto originale e propositivo al conseguimento delle più ampie finalità sociali, culturali, civili e di protezione civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche, regionali e locali, con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale, agevolando il formarsi di nuove realtà associative, il consolidamento e il rafforzamento di quelle esistenti.

Art. 2.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) attività di volontariato, il servizio continuativo reso, senza fini di lucro e remunerazione, per solidarietà anche indiretta, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte, individualmente o in gruppi, tramite organizzazioni di cui il volontario fa parte, esclusivamente nei confronti di soggetti terzi rispetto all'organizzazione di volontariato;

b) associazionismo di promozione sociale, le attività di utilità sociale, svolte con l'esclusione di ogni scopo di lucro, prevalentemente a favore degli associati, mediante prestazioni personali, spontanee e gratuite, al fine di arrecare beneficio, direttamente o indirettamente, a singoli soggetti o alla collettività. La prevalenza si intende nel senso che l'eventuale attività svolta a favore di terzi aderenti non può riguardare più del 10 per cento degli stessi e del volume di attività complessivo, debitamente comprovato.

2. Le attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, di seguito congiuntamente denominate organizzazioni, si espletano nei seguenti ambiti:

a) sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario, con particolare riferimento alle fasce di bisogno sociale rappresentate da malattia, disagio, povertà, diversità, marginalità, disabilità e dipendenze patologiche mediante interventi rivolti a soggetti di qualsiasi età e senza distinzione di sesso o di provenienza geografica;

b) promozione e tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle pari opportunità;

c) prevenzione delle varie ipotesi di rischio di calamità naturali, con particolare riferimento alla protezione civile e alle attività connesse di soccorso, accoglienza, ascolto e accompagnamento;

d) protezione e tutela degli animali;

e) tutela e valorizzazione dell'ambiente, della cultura, del patrimonio storico, artistico e monumentale, promozione e sviluppo di attività connesse;

f) animazione, educazione, formazione ed orientamento delle giovani generazioni;

g) educazione e formazione degli adulti;

h) promozione dell'attività sportiva non agonistica;

i) promozione del turismo sociale;

i) cooperazione allo sviluppo.

3. La presente legge non si applica ai partiti politici, alle associazioni sindacali, alle associazioni professionali e di categoria, alle cooperative sociali, ai circoli privati e associazioni comunque denominate che dispongano limitazioni con riferimenti alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, nonché alle organizzazioni che prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3.

Svolgimento dell'attività

1. L'attività degli aderenti alle organizzazioni non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti previamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

2. La qualità di aderente alle organizzazioni è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza.

3. Le organizzazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

4. Le organizzazioni hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.

5. La Regione favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.

Art. 4.

Atto costitutivo e statuto

1. Le organizzazioni si costituiscono con atto scritto ove è indicata la sede legale. Nello statuto, allegato all'atto costitutivo, devono essere espressamente indicati:

a) la denominazione, seguita dalla locuzione «organizzazione di volontariato» o «associazione di promozione sociale»;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'organizzazione;

d) l'assenza di fini di lucro, la previsione che i proventi delle attività non possono essere in nessun caso ripartiti tra gli associati, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti, i loro diritti ed obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento;

j) l'obbligo di devoluzione, a fini di utilità sociale, del patrimonio residuo dopo la liquidazione in caso di scioglimento, cessazione o estinzione.

Art. 5.

Risorse economiche

1. Le organizzazioni traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli aderenti;
- b) eredità, donazioni, legati ed erogazioni liberali in genere;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di altri enti, pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli aderenti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Art. 6.

Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di volontariato ed associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata struttura competente, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nel registro possono iscriversi le organizzazioni aventi sede in Valle d'Aosta ed ivi operanti, anche come sezioni di organismi nazionali o sovranazionali, che svolgono le attività di cui all'art. 2 e costituiscono con le modalità di cui all'art. 4.

3. Il registro è articolato in due distinte sezioni, una riservata alle organizzazioni di volontariato, l'altra alle associazioni di promozione sociale. È ammessa l'iscrizione in una sola sezione del registro.

4. Nel registro possono iscriversi anche gli organismi di coordinamento o collegamento o le federazioni aventi sede legale in Valle d'Aosta cui aderiscono organizzazioni operanti in ambito regionale.

5. Nel registro sono indicati gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto e delle loro eventuali modificazioni, la sede dell'organizzazione, l'oggetto e l'ambito territoriale di attività.

6. Il registro è annualmente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. L'iscrizione è subordinata alla presenza, nell'ambito dell'organizzazione, di almeno dieci aderenti, in prevalenza non appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

8. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici e per ottenere contributi dai medesimi enti.

Art. 7.

Disciplina dei procedimenti di iscrizione nel registro di revisione e di controllo

1. L'istanza per l'iscrizione nel registro è indirizzata alla struttura competente, corredata della documentazione stabilita dalla giunta regionale con propria deliberazione.

2. L'iscrizione nel registro o il diniego dell'iscrizione sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. La struttura competente provvede ogni due anni e, comunque, quando ne ravvisi la necessità, anche in relazione agli esiti dei controlli disposti ai sensi del comma 5, alla revisione del registro, verificando il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione e l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato o di promozione sociale da parte delle organizzazioni iscritte.

4. L'esito negativo della revisione comporta la cancellazione dal registro, con provvedimento del dirigente della struttura competente, e la conseguente risoluzione delle convenzioni in atto, nonché la decadenza da ogni altro beneficio connesso all'iscrizione.

5. Con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 10, sono disciplinate le modalità di effettuazione dei controlli sulle organizzazioni iscritte nel registro, al fine di verificarne l'effettiva operatività e la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Art. 8.

Convenzioni

1. Le organizzazioni iscritte nel registro da almeno tre mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici.

2. Le organizzazioni iscritte nel registro da meno di un anno possono stipulare convenzioni di durata massima annuale, rinnovabili per una durata superiore, previa valutazione, da parte dell'ente stipulante, della qualità delle prestazioni rese e dei risultati ottenuti.

3. Gli elementi essenziali delle convenzioni sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

4. Gli enti pubblicizzano la volontà di stipulare convenzioni con le modalità da essi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni del loro territorio di riferimento, iscritte nel registro ed operanti nel settore di attività oggetto della convenzione.

5. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare convenzioni, gli enti tengono conto prioritariamente:

- a) dell'esperienza specifica maturata nell'attività oggetto di convenzione;
- b) dell'esistenza di un'organizzazione operativa stabile sul territorio di riferimento;
- c) della rilevanza attribuita alla formazione permanente e all'aggiornamento dei volontari;
- d) dell'offerta di modalità di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse.

6. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti alle organizzazioni sono elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale la convenzione è stipulata.

7. Le organizzazioni non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica relative all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture.

Art. 9.

Consulta regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale

1. È istituita la consulta regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni agli interventi della Regione nei settori di loro diretto interesse. La consulta dura in carica tre anni.

2. Alla consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del suo presidente o su richiesta del comitato tecnico di cui all'art. 10, partecipano i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro, o loro delegati. Alle riunioni della consulta possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni aventi sede legale nel territorio regionale non iscritte nel registro.

3. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o da suo delegato, e svolge i seguenti compiti:

- a) si esprime, a maggioranza, sugli atti programmatici regionali relativi alle attività di volontariato e di promozione sociale;
- b) definisce le problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della conferenza regionale di cui all'art. 11;
- c) designa i rappresentanti delle organizzazioni in seno al comitato di gestione del fondo speciale di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);
- d) elegge, in seno al comitato tecnico di cui all'art. 10, i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro;
- e) fornisce, su proposta del comitato tecnico di cui all'art. 10, indicazioni e proposte per priorità e contenuti da realizzare nei piani di attività e nei bandi promossi dal centro di servizio del volontariato.

4. I compiti di segreteria della consulta sono svolti dalla struttura competente.

Art. 10.

Comitato tecnico

1. È istituito il comitato tecnico composto da:

- il dirigente della struttura competente, o suo delegato;
- il presidente del comitato di gestione del fondo di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, o suo delegato;
- il presidente del centro di servizio per il volontariato di cui all'art. 12, o suo delegato;
- sei rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro, in misura proporzionale al numero delle iscrizioni nella relativa sezione, ferma restando la partecipazione di almeno un rappresentante per ognuna delle due sezioni in cui si articola il registro.

2. Il comitato tecnico è, nominato con deliberazione della giunta regionale e dura in carica tre anni. Al comitato spetta:

- formulare alla consulta le proposte di cui all'art. 9, comma 3, lettera e);
- esprimere parere sulle proposte di iscrizione o di cancellazione dal registro;
- esprimere parere sulle iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, programmate dalla Regione e rivolte o aperte agli aderenti alle organizzazioni.

3. Il comitato tecnico adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento. Hanno comunque diritto a partecipare alle riunioni del comitato tecnico gli assessori regionali, o loro delegati, competenti in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Dell'attività svolta, il comitato tecnico fornisce regolarmente informazioni alla consulta.

4. I compiti di segreteria del comitato tecnico sono svolti dalla struttura competente.

5. La carica di componente del comitato tecnico è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le disposizioni vigenti per il personale regionale.

Art. 11.

Conferenza regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale

1. L'assessore regionale competente in materia di politiche sociali convoca ogni tre anni la conferenza regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, anche con il compito di esaminare le problematiche individuate dalla consulta in relazione alle attività, ai bisogni e all'identità delle organizzazioni.

2. Alla conferenza partecipano i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni presenti nel territorio regionale, iscritte e non iscritte nel registro, i rappresentanti degli enti locali, dell'azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta, i patronati e gli enti di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991.

Art. 12.

Centro di servizio per il volontariato

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale del centro di servizio per il volontariato regionale costituito ai sensi dell'art. 15 della legge n. 266/1991.

2. Il comitato di gestione del fondo, istituito con le modalità di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, provvede, ogni quinquennio, ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione dell'unico centro di servizio per il volontariato della Valle d'Aosta.

3. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro, in numero non inferiore al 20 per cento di quelle iscritte al momento della pubblicazione del bando, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione del centro di servizio, con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio ed indicando il nominativo di colui che assume la responsabilità amministrativa del centro il quale sottoscrive, congiuntamente agli altri legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti, l'istanza di costituzione.

4. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute sulla base dei criteri predeterminati nel bando e istituisce con proprio provvedimento il centro di servizio.

5. Il centro di servizio armonizza la propria attività con le indicazioni della programmazione regionale, sulla base di appositi protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione.

6. Il centro di servizio è commissariato dal comitato di gestione qualora sia accertato il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, ovvero lo svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di accertate inadempienze o irregolarità nella gestione.

7. Entro sei mesi dal commissariamento, il comitato di gestione provvede ad espletare le procedure di cui al comma 2, utili alla costituzione di un nuovo centro di servizio.

8. Il funzionamento del centro di servizio è disciplinato da apposito regolamento interno approvato dagli organi competenti, il cui contenuto deve essere conforme alle indicazioni di cui all'art. 4.

9. Il centro di servizio redige i bilanci, preventivo e consuntivo, e li trasmette al comitato di gestione. I proventi derivanti da fonti diverse dal comitato stesso sono amministrati separatamente.

Art. 13.

Attività relative alle associazioni di promozione sociale. Modificazione della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12

1. La Regione, sulla base di apposita convenzione, dota il centro di servizio di un fondo per lo svolgimento delle attività delle associazioni di promozione sociale.

2. Il centro di servizio predispone annualmente il piano di attività delle associazioni di promozione sociale e lo presenta alla giunta regionale che lo approva, stabilendo altresì l'ammontare del fondo di cui al comma 1.

3. Dal fondo sono esclusi i contributi erogati alle associazioni ai sensi della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta).

4. L'art. 3 della legge regionale n. 12/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Procedure*). — 1. L'istanza per l'ottenimento del contributo è presentata alla struttura regionale competente in materia di disabilità entro il 28 febbraio dell'anno per il quale il contributo è richiesto.

2. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione ogni altra modalità procedurale relativa alla concessione dei contributi.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 14.

Strutture per manifestazioni e attività istituzionali

1. La Regione, gli enti locali e l'azienda USL, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, possono prevedere forme e modi per concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, utili allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative temporanee promosse dalle organizzazioni medesime.

2. La Regione, gli enti locali e l'azienda U.S.L. possono altresì concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Art. 15.

Iniziative di formazione

1. La Regione favorisce la partecipazione degli aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro alle iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento professionali svolte o promosse dalla stessa o da agenzie formative nei settori di diretto intervento delle organizzazioni.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, la consulta regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'art. 9 è convocata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La giunta regionale nomina il comitato tecnico di cui all'art. 10 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La struttura competente, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 10, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione delle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato per verificarne l'effettiva natura ai fini dell'iscrizione, d'ufficio, nella sezione di competenza. Salva l'eventuale diversa collocazione in relazione agli esiti della predetta ricognizione, le organizzazioni già iscritte nel registro non necessitano di nuova iscrizione.

4. In sede di prima applicazione, i criteri per l'istituzione del centro di servizio per il volontariato della Valle d'Aosta, di cui all'art. 12, sono individuati e pubblicati a cura del comitato di gestione del fondo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applica la normativa statale vigente in materia di organizzazioni di volontariato e di associazionismo di promozione sociale.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83;
- b) legge regionale 9 febbraio 1996, n. 5;
- c) comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in euro 30.000 annui per il triennio 2005/2007, trovano copertura con le risorse disponibili per il 2005/2007 del Fondo regionale per le politiche sociali di cui all'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 22 luglio 2005.

CAVERI

05R0564

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2005, n. 17.

Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 32 del 9 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina, in armonia con quanto previsto dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente, quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del consiglio dell'Unione europea n. 98/1976/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui alla lettera b), utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità;

b) servizi di noleggio di autobus con conducente, i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo;

c) autobus, gli autoveicoli definiti dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

d) disponibilità degli autobus, il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

Art. 3.

Autorizzazioni

1. La Regione rilascia l'autorizzazione per l'attività di noleggio alle imprese in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore di persone che abbiano la sede legale nel territorio regionale.

2. L'impresa interessata, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico locale, di seguito denominata struttura competente, nella quale sono indicati:

- a) la denominazione aziendale;
- b) la sede legale;

c) il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale e aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente;

d) il numero degli autobus disponibili per il servizio di noleggio e i loro estremi identificativi;

e) il numero degli eventuali autobus acquistati con contributo pubblico o cofinanziati e i loro estremi identificativi;

f) il possesso o meno dell'attestato di idoneità professionale estesa all'attività internazionale;

g) la natura giuridica del rapporto del personale in azienda;

h) il possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del d.lgs. n. 285/1992, da parte del personale conducente;

i) il numero dei conducenti.

3. Alla domanda di cui al comma 2 è allegata:

a) per i conducenti, la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la qualità di dipendente o di lavoratore con contratti temporanei consentiti dalla normativa vigente o la documentazione attestante la qualità di titolare, socio o collaboratore familiare;

b) la documentazione attestante la tipologia dei contratti collettivi di categoria applicati al personale.

4. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali, ha durata illimitata e la sua efficacia è in ogni caso subordinata alla permanenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

5. La verifica della permanenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 è effettuata almeno ogni due anni.

6. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura competente le eventuali variazioni, rispetto ai requisiti dichiarati e previsti ai commi 2 e 3, entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 4.

Registro regionale delle imprese

1. Presso la struttura competente, è istituito il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

2. Nel registro regionale delle imprese sono inseriti i dati indicati dalle imprese autorizzate nella domanda di cui all'art. 3.

Art. 5.

Disposizioni concernenti i conducenti

1. I conducenti dei mezzi adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori assunti con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite, dalla normativa vigente, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo è attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio o collaboratore familiare deve risultare dall'iscrizione nei registro delle imprese.

Art. 6.

Documento fiscale

1. L'impresa è tenuta a compilare per ogni servizio di noleggio il documento fiscale di cui all'art. 7 della legge n. 218/2003.

Art. 7.

Disposizioni concernenti i mezzi destinati al servizio

1. L'impresa deve destinare al servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus mezzi risultanti dal registro regionale di cui all'art. 4, di vetustà non superiore a dodici anni, revisionati e muniti di cronotachigrafo funzionante ed estintore omologato.

2. L'impresa deve conservare a bordo dei veicoli l'autorizzazione di cui all'art. 3, il documento fiscale di cui all'art. 6, la carta di circolazione e il certificato di abilitazione professionale del conducente di cui all'art. 3, comma 2, lettera h).

Art. 8.

Attività di noleggio di autobus acquistati con contributo pubblico

1. È vietato l'utilizzo, anche occasionale, per l'attività di noleggio, di autobus acquistati con contributo pubblico anche in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'uso di autobus acquistati con contributo pubblico è consentito unicamente in situazioni di emergenza che richiedano la temporanea sostituzione di servizi di trasporto pubblico locale, di norma effettuati con mezzi ferroviari, funivie o funicolari.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 29 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), non può essere concessa per gli autobus destinati al servizio di linea acquistati con contributo pubblico.

Art. 9.

Disposizioni in materia di contabilità

1. Le imprese che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale sia attività di noleggio sono tenute ad adottare un regime di contabilità separata tra le diverse attività.

Art. 10.

Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autobus in servizio di noleggio hanno l'obbligo di:

a) esibire ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale i documenti inerenti all'attività in esercizio;

b) effettuare i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini;

c) non chiedere compensi ai passeggeri dell'autoveicolo;

d) non interrompere il servizio o modificare il percorso, salvo che su richiesta dell'utente o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 11.

Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività di noleggio in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 7, comma 2, e 10, comma 1, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 1.500.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b), c) e d), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 2.000.

Art. 12.

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 è il Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti e delle contestazioni effettuate dai funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, della Regione e dei comuni.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 11 sono introitati sul capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) del bilancio regionale.

Art. 13.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 l'autorizzazione è sospesa:

a) da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni, sulla base del numero delle violazioni sanzionate nel corso dell'anno. Il numero minimo delle violazioni da prendere a riferimento è di quattro per le aziende con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni;

b) da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni per le imprese che, nel corso di un anno, commettono almeno due violazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus disponibili ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 marzo 2004 (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218), dovendosi intendere per violazione grave quella sanzionata ai sensi dell'art. 11 della presente legge in misura superiore alla metà del massimo editale previsto.

2. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa:

a) effettua il servizio nonostante la sospensione dell'autorizzazione;

b) viola le disposizioni di cui all'art. 9;

c) nell'arco di cinque anni, incorre in un provvedimento di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centotanta giorni.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni comunali già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'attività di noleggio di autobus con conducente restano valide non oltre i dodici mesi successivi alla predetta data.

2. Entro il termine di dodici mesi di cui al comma 1, i comuni comunicano ai titolari delle imprese la data di scadenza delle autorizzazioni rilasciate; le imprese interessate, per continuare a svolgere l'attività, devono essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3; in mancanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 11, comma 1.

3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, gli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente già immatricolati alla data di entrata in vigore della presente legge possono raggiungere una vetustà superiore a dodici anni, ma non superiore a quindici.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 22 luglio 2005.

CAVERI

05R0565

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2005, n. 7.

Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione della legge

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di imparzialità, democraticità, economicità, efficacia, pubblicità, proporzionalità, legittimo affidamento e trasparenza e dal rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario.

2. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la Regione Piemonte agisce utilizzando strumenti del diritto pubblico o privato.

3. La presente legge riconosce e disciplina la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e l'accesso ai relativi documenti stabilendo i principi generali per la semplificazione dei procedimenti dell'amministrazione regionale.

4. Per conseguire maggiore efficienza la Regione incentiva l'uso della telematica in rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati.

Art. 2.

Attività di informazione e comunicazione

1. Al fine di assicurare ai cittadini, alle imprese ed agli enti, la conoscenza per la partecipazione alle politiche e ai programmi d'intervento, la Regione promuove e realizza idonee attività di comunicazione e informazione.

Art. 3.

Obbligo di adozione del provvedimento espresso

1. Ove il provvedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione regionale, gli enti strumentali o dipendenti dell'amministrazione regionale hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli interessati da parte del responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 8.

3. Nel caso in cui il procedimento, avente ad oggetto un beneficio economico la cui concessione sia subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità finanziarie in relazione al numero di richieste complessivamente presentate, non possa concludersi favorevolmente nei termini previsti dall'art. 6 per l'indisponibilità dei mezzi finanziari, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le ragioni che rendono impossibile l'attribuzione del beneficio. L'omissione della comunicazione può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 4.

Obbligo di motivazione

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, è motivato. La motivazione indica i presupposti di fatto, le norme giuridiche e le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali o dipendenti dell'amministrazione regionale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, anche in riferimento alle eventuali memorie presentate ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b).

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione regionale richiamato dalla decisione stessa, insieme con la comunicazione di quest'ultima è indicato e reso disponibile anche l'atto a cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 5.

Criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni

1. I criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, sono predeterminati, anche ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno porre ulteriori specificazioni.

2. I criteri per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti della stessa natura, sono predeterminati dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno porre ulteriori specificazioni.

3. I criteri determinati ai sensi dei commi 1 e 2, sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e portati a conoscenza dei cittadini attraverso le attività di informazione e comunicazione di cui all'art. 2.

4. L'osservanza dei criteri di cui al comma 3 risulta nei singoli provvedimenti di assegnazione dei benefici.

Capo II

T E R M I N I

Art. 6.

Termini

1. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, definiscono i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi e individuano, nel rispetto degli stessi, il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento.

2. I criteri di cui al comma 1 sono volti a garantire:

- a) la più sollecita conclusione del procedimento tenuto conto della complessità dello stesso;
- b) il non aggravio delle procedure e degli adempimenti istruttori con particolare riguardo ai destinatari dell'atto finale;
- c) il rispetto degli interessi coinvolti.

3. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, assumono ogni iniziativa idonea a ridurre i termini massimi di conclusione dei procedimenti stabiliti ai sensi del comma 1.

4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, qualora non sia stato espressamente stabilito da legge, regolamento o specifico bando o non sia stato individuato ai sensi del comma 1, è di novanta giorni.

5. Qualora il procedimento sia ad istanza di parte, il termine decorre dal ricevimento della istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente ovvero dal termine ultimo fissato per la presentazione della domanda medesima; se l'iniziativa che apre il procedimento è d'ufficio, il termine decorre dal compi-

mento del primo atto d'impulso o, nel caso in cui sussista l'obbligo di provvedere, dalla data del verificarsi del fatto da cui sorge tale obbligo, o dal momento preciso eventualmente stabilito dalla legge.

6. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, promuovono intese o altre forme di collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti regionali per l'individuazione concordata dei termini di rispettiva competenza, al fine di ridurre i tempi complessivi di conclusione dei procedimenti.

Art. 7.

Sospensione dei termini

1. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:

a) in pendenza dei termini stabiliti per i soggetti di cui all'art. 13, commi 2 e 3 e per i soggetti intervenuti nel procedimento ai sensi dell'art. 16, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni e per la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete;

b) in pendenza dell'acquisizione degli atti di cui all'art. 26 qualora in possesso di amministrazione pubblica diversa da quella procedente, fatto salvo il caso di acquisizione diretta di cui all'art. 26, comma 6;

c) in pendenza degli accertamenti di cui all'art. 26, comma 4, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da amministrazione pubblica diversa da quella procedente, fatto salvo il caso di acquisizione diretta di cui all'art. 26, comma 6;

d) in pendenza dell'espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche degli organi consultivi dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 25, commi 1 e 3;

e) in pendenza dell'invio di documentazione integrativa che il responsabile del procedimento abbia ritenuto necessario richiedere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), è comunicata all'interessato contestualmente alla richiesta di atti, di pareri o di documenti integrativi.

3. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione dei predetti pareri o documenti.

*Capo III*INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
E DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

Art. 8.

Responsabile di procedimento

1. La giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a identificare i procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative dell'ente sulla base degli atti che ne definiscono le funzioni.

2. Ove non sia già stabilito per legge o per regolamento, responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente per materia.

3. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e nella legge regionale n. 51/1997, il dirigente responsabile può delegare, con atto formale che ne espliciti i limiti, la responsabilità del procedimento.

Art. 9.

Procedimenti di competenza di più strutture

1. Ai sensi dell'art. 8 è individuato un unico responsabile per l'intero procedimento anche se il medesimo comprende fasi di competenza funzionale proprie di strutture interne diverse.

2. Il responsabile del procedimento, per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso le strutture competenti, dando impulso all'azione amministrativa.

3. Per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dal comma 2.

Art. 10.

Pubblicizzazione

1. Ai fini di agevolare la partecipazione e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, l'amministrazione provvede a rendere pubblico l'elenco dei singoli responsabili di ogni singolo procedimento ed i relativi termini sia attraverso la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione sia attraverso altre forme di pubblicizzazione.

Art. 11.

Compiti del responsabile del procedimento

1. Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell'amministrazione regionale, il responsabile del procedimento:

a) decide in merito alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, ai requisiti di legittimazione ed ai presupposti per l'emanazione del provvedimento;

b) provvede a tutti gli adempimenti per una adeguata e sollecita conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini di cui all'art. 6 adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale;

c) assegna, qualora lo ritenga opportuno, ad altro funzionario la responsabilità dell'istruttoria di ciascun procedimento;

d) chiede, anche su proposta del funzionario cui è affidata la conduzione dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete e può disporre accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

e) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;

f) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

g) sottoscrive, avendone la competenza, le ipotesi di accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'art. 18;

h) controfirma le proposte di atti di competenza degli organi regionali attestando il completamento dell'istruttoria e la legittimità della proposta;

i) dispone in merito all'accesso ai documenti amministrativi.

2. Nel caso di delega della responsabilità di cui all'art. 8, comma 3, il delegato esercita i compiti di cui al comma 1 nei limiti della delega conferita.

Art. 12.

Compiti del responsabile dell'istruttoria

1. Fermo restando quanto previsto in materia di competenza e responsabilità per il personale dell'amministrazione regionale, il responsabile dell'istruttoria o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento:

a) provvede alla verifica della documentazione relativa al procedimento ed alla predisposizione degli atti all'uopo richiesti;

b) provvede alla verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti richiesti per l'emanazione del provvedimento;

c) provvede agli adempimenti volti a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

d) propone al responsabile del procedimento l'acquisizione d'ufficio di documenti già in possesso dell'amministrazione regionale o di altra amministrazione pubblica e propone l'accertamento di fatti, stati e qualità che la stessa amministrazione regionale o altra amministrazione pubblica siano tenute a certificare;

e) cura gli adempimenti relativi al rilascio di copie di atti e documenti ai sensi degli articoli 18, 19, 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

f) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;

g) propone al responsabile del procedimento l'adozione degli atti di sua competenza;

h) controfirma le proposte di atti di competenza degli organi regionali attestando il completamento dell'istruttoria.

Capo IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 13.

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'amministrazione regionale provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento.

2. La comunicazione viene trasmessa ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenirvi.

3. Medesima comunicazione viene trasmessa anche a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, individuati ovvero facilmente individuabili, cui possa derivare dal provvedimento finale un pregiudizio giuridicamente rilevante.

4. Qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari e motivate esigenze di celerità del procedimento, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 vengono trasmesse a procedimento già avviato.

Art. 14.

Oggetto e forma della comunicazione

1. La comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere personale, redatta in forma scritta e contenere:

a) l'oggetto del procedimento promosso;

b) l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;

c) l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;

d) l'organo o l'ufficio regionale competenti per l'adozione del provvedimento finale;

e) i termini entro i quali presentare memorie scritte e documenti;

f) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi in caso di inerzia dell'amministrazione regionale;

g) la data di presentazione dell'istanza, nei procedimenti avviati ad istanza di parte.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1, mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

3. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 15.

Comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

Art. 16.

Facoltà di intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, mediante motivata istanza all'amministrazione regionale o agli enti strumentali o agli enti dipendenti dall'amministrazione regionale competenti per il procedimento.

Art. 17.

Diritti dei soggetti interessati

1. I soggetti di cui all'art. 13, commi 2 e 3, e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 16 hanno diritto:

a) di accedere ai documenti amministrativi salvi i casi di esclusione previsti nel regolamento di cui all'art. 28, comma 4;

b) di presentare memorie scritte e documenti entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento o in altro atto analogo.

2. L'amministrazione regionale ha l'obbligo di valutare le memorie e i documenti di cui al comma 1, lettera b), entro i termini di conclusione del procedimento ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo e di tenere conto nella redazione del provvedimento finale.

Art. 18.

Accordi con gli interessati

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 17, comma 1, lettera b), l'amministrazione regionale, gli enti strumentali o dipendenti dell'amministrazione regionale possono concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione regionale, gli enti strumentali o dipendenti dell'amministrazione regionale possono recedere unilateralmente dall'accordo di cui al comma 1, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 19.

Casi di inapplicabilità

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione regionale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le norme che li regolano.

Capo V.

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20.

Ricorso alla conferenza di servizi

1. La Regione indice di regola una conferenza di servizi, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di competenza regionale.

2. Fermo restando quanto disposto: dall'art. 3, comma 2, la conferenza di servizi è sempre indetta quando la Regione deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

3. L'amministrazione regionale può convocare la conferenza di servizi anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dalla Regione se competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. La conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari è disciplinata dall'art. 14-bis, commi 1, 2, 3-bis, 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sull'azione amministrativa).

Art. 21.

Procedimento della conferenza di servizi

1. L'amministrazione regionale, ricevuta l'istanza di indizione della conferenza di servizi, invia tempestivamente copia degli atti ai soggetti tenuti ad esprimersi; questi ultimi devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'amministrazione regionale indice la conferenza entro quindici giorni.

3. La conferenza può essere altresì indetta quando, nel termine di cui al comma 1, è intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate.

4. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro sessanta giorni dalla data di indizione.

5. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del responsabile del procedimento.

6. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi perviene alle amministrazioni interessate, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, i soggetti convocati possono richiedere, qualora impossibilitati a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione regionale concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

7. Nella prima riunione della conferenza di servizi i partecipanti determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione da fornire entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, si procede comunque all'esame del provvedimento.

9. Nel caso di cui al comma 8, i termini per la chiusura dei lavori della conferenza si intendono sospesi.

10. Fatto, salvo quanto previsto dall'art. 14-quater, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies della legge n. 241/1990, come da ultimo modificato dall'art. 11 della legge n. 15/2005, all'esito dei lavori della conferenza e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 7, l'amministrazione regionale adotta l'atto motivato di conclusione del procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

11. Tale atto viene trasmesso a tutti i soggetti convocati in conferenza.

12. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, è manifestato nella conferenza di servizi, è congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e reca, ove possibile, le specifiche indicazioni delle eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fini dell'assenso.

13. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione pubblica che, regolarmente convocata, risulti assente ovvero che vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà, ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requisiti di cui al comma 12.

14. Il provvedimento finale è adottato tenendo conto della determinazione conclusiva della conferenza. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultanti assenti, alla predetta conferenza.

15. È fatta salva la disciplina della conferenza di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Art. 22.

Modalità di partecipazione della Regione alla conferenza di servizi

1. L'amministrazione regionale partecipa alla conferenza di servizi indetta da qualsiasi altra amministrazione o soggetto legittimato attraverso l'organo che, in base alla legge regionale di organizzazione, risulta competente in materia, ovvero è individuato come tale dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 23, comma 3.

2. Qualora l'organo competente alla partecipazione sia la giunta regionale, la medesima individua il soggetto legittimato a rappresentarla. In tal caso la manifestazione di volontà da questo espressa in sede di conferenza tiene luogo degli atti dell'amministrazione.

3. Nel caso in cui l'organo legittimato alla partecipazione sia, ai sensi della legge regionale di organizzazione, un dirigente, questi può delegare per iscritto un altro dirigente assegnato alla struttura da lui diretta ovvero, in caso di necessità derivante dall'impossibilità di parteciparvi, il funzionario responsabile dell'istruttoria dell'atto. In tale secondo caso l'atto di delega deve indicare le condizioni ed i limiti entro i quali poter esprimere in sede di conferenza la volontà dell'amministrazione.

4. Ai fini della partecipazione alla conferenza di servizi indetta dai soggetti di cui al comma 1, l'amministrazione regionale può richiedere la documentazione necessaria per l'espressione delle autorizzazioni, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, nonché stabilire eventuali altre modalità che consentano una effettiva espressione, in sede di conferenza, della volontà dell'amministrazione. La documentazione è trasmessa dal responsabile del procedimento nel rispetto dei tempi previsti dalla legge n. 241/1990, e successive modificazioni.

5. I soggetti di cui al comma 1 che convocano la conferenza, sono tenuti a trasmettere alla amministrazione regionale la determinazione di conclusione della conferenza di servizi.

Art. 23.

Conferenza interna di servizi

1. Qualora il responsabile del procedimento debba acquisire intese, concerti, nullaosta, assensi comunque denominati da parte di altre strutture interne all'amministrazione regionale convoca, qualora sia necessario per garantire la speditezza dell'azione amministrativa, una conferenza interna di servizi fra tutte le strutture regionali interessate, nell'osservanza delle modalità e dei tempi previsti all'art. 21, se compatibili.

2. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi interna sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture regionali partecipanti.

3. Ai fini della partecipazione alle conferenze di servizi qualora sia opportuno adottare un provvedimento unico su un intervento da attuare, l'amministrazione regionale coordina ed armonizza assensi, autorizzazioni, nullaosta, pareri comunque denominati espressi dalle strutture regionali competenti per materia. A tal fine la giunta regionale individua, in relazione alle competenze prevalenti nella materia trattata, la direzione responsabile, nonché le altre direzioni coinvolte. La direzione responsabile acquisisce, ai fini della formulazione del provvedimento unico, gli assensi, le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri comunque denominati mediante conferenza interna di servizi, cui le direzioni coinvolte sono tenute a partecipare.

Art. 24.

Accordi tra amministrazioni pubbliche

1. Anche al di fuori dei casi previsti all'art. 20, commi 1 e 2, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previste dalle leggi regionali vigenti, e quelle di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), l'amministrazione regionale può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 18, commi 2 e 4.

Art. 25.

Pareri e valutazioni tecniche

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo, consultivo regionale, o un ente dipendente dalla Regione, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizione di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Nello stesso termine devono essere rilasciati i pareri facoltativi.

2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà del responsabile del procedimento procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, dandone comunicazione all'organo interessato.

3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione regionale nei termini prefissati dalla disposizione stessa, o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri o di valutazioni che debbano essere rilasciati da amministrazioni pubbliche preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ed urbanistica e alla salute dei cittadini.

5. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato al responsabile del procedimento esigenze istruttorie i termini di cui ai commi 1 e 3 possono essere interrotti per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dei soggetti che lo devono esprimere.

6. Gli organi consultivi di cui al comma 1 predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei loro pareri.

Art. 26.

Autocertificazione e presentazione di atti e documenti

1. L'amministrazione regionale e gli enti strumentali o dipendenti dall'amministrazione regionale e i concessionari di pubblici servizi adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione, il responsabile dell'istruttoria procede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. L'interessato è tenuto ad indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile dell'istruttoria i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione regionale o altra amministrazione pubblica siano tenute a certificare.

5. Qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.

6. L'amministrazione può procedere all'acquisizione d'ufficio (acquisizione diretta), anche per fax o via telematica, dei documenti di cui al comma 4.

7. In tutti i casi in cui si procede all'acquisizione d'ufficio mediante la consultazione per via telematica degli archivi informativi, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri per l'interessato.

8. L'amministrazione regionale controlla periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Art. 27.

Silenzio-assenso e dichiarazione di inizio attività

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello Statuto, a disciplinare i casi in cui trovano applicazione le fattispecie di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990, come da ultimo modificati dall'art. 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80.

2. Il regolamento di cui al comma 1 viene adottato in conformità ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali;

b) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso i diversi uffici regionali;

c) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

d) rispetto della potestà regolamentare degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.

Art. 28.

Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi possono essere utilizzati strumenti informatici che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

4. I criteri e le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al comma 1, nonché i casi di esclusione del medesimo, sono disciplinati con regolamento regionale, in accordo ai principi stabiliti dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge n. 241/1990, come da ultimo modificata dal decreto-legge n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005.

5. Nel caso di acquisizione diretta di informazioni e di documenti da parte dell'interessato, effettuata mediante strumenti informatici, devono essere previste altresì le misure organizzative, le norme tecniche e le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale.

6. Il rilascio di copie di documenti amministrativi richiesti da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici, per motivi di ufficio, è esente dal rimborso del costo di riproduzione.

7. Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai rispettivi sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso le reti informatiche.

8. I provvedimenti di diniego, differimento, limitazione all'accesso nei casi e nei limiti stabiliti da apposito regolamento, sono adottati con atto scritto e motivato del dirigente o del direttore regionale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 8.

9. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso ai documenti presentata all'ufficio regionale, questa si intende respinta.

Art. 29.

Efficacia degli atti

1. Gli atti amministrativi acquisiscono efficacia costitutiva dal momento della approvazione da parte dell'organo competente, salvo i casi di atti ricettizi e del comma 2.

2. La pubblicazione degli atti amministrativi nel *Bollettino ufficiale* ha di norma efficacia dichiarativa, assume efficacia costitutiva nei soli casi espressamente previsti da disposizione di legge o di regolamento.

Art. 30.

Abrogazione

1. La legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 luglio 2005

BRESSO

05R0541

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2005, n. 8.

Disposizioni in merito ai comitati regionali di controllo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione di disposizioni regionali

1. A seguito della cessazione delle funzioni del comitato regionale di controllo sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 26 giugno 1973, n. 14 (Determinazione dell'indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate);

b) legge regionale 27 maggio 1980, n. 62 (Rideterminazione dell'indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate);

c) legge regionale 16 agosto 1984, n. 39 (Norme concernenti l'esercizio del controllo regionale sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico);

d) legge regionale 28 aprile 1988, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 giugno 1973, n. 14, 12 agosto 1976, n. 42 e 27 maggio 1980, n. 62 «Disciplina dei gettoni ed indennità per i componenti gli Organi di controllo»);

e) legge regionale 2 maggio 1989 n. 26 (Modifica alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 39 «Norme concernenti l'esercizio del controllo regionale sugli Atti degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico»);

f) legge regionale 22 luglio 1992, n. 37 (Disposizioni in merito all'organo regionale di controllo);

g) legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo);

h) legge regionale 23 marzo 1995, n. 42 (legge regionale 22 settembre 1994, n. 40:» Nuove norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo»: sospensione di alcune disposizioni);

i) legge regionale 5 agosto 1996, n. 55 (Modificazioni alla legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 «Nuove norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo»;

l) i commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).

Art. 2.

Servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni

1. La Regione, entro centottanta giorni, con specifica legge regionale, provvede ad assicurare, nel rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione, un servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni piemontesi singoli od associati, che ne facciano richiesta, con priorità per quelli di minori dimensioni, finalizzato a fornire preventivi elementi di valutazione in merito all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività amministrativa di loro competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 luglio 2005

BRESSO

05R0542

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2005, n. 9.

Modifica alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 18/2004

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 18, è inserito il seguente:

«3-bis. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni provvedono, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip. Per i cani introdotti stabilmente da altre regioni già identificati con microchip i proprietari ed i detentori sono tenuti, entro lo stesso termine, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. I cani privi di identificazione non possono essere condotti a mostre, gare ed esposizioni.».

Art. 2.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 18/2004

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 18, è sostituito dal seguente:

«1. I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro il 31 dicembre 2005, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip.».

Art. 3.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 18/2004

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale del 19 luglio 2004, n. 18, è sostituito dal seguente:

«1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 3, commi 1, 3, 3-bis e 5, all'art. 9, comma 1 ed all'art. 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 luglio 2005

BRESSO

05R0543

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2005, n. 10.

Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di autorizzazioni

1. La presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie e di tipologia distributiva degli esercizi di vendita di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed alle relative disposizioni regionali di attuazione, è sospesa fino al 31 marzo 2006.

2. La sospensione è disposta in relazione all'esigenza di monitorare lo stato di attuazione e gli effetti della riforma del commercio, recepita, a livello regionale, con legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e di verificare i contenuti della programmazione regionale di comparto.

3. Sono escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 le autorizzazioni dovute così come definite dalle disposizioni attuative relative agli indirizzi regionali generali ed ai criteri regionali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa.

Art. 2.

U r g e n z a

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 luglio 2005.

BRESSO

05R0544

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
31 maggio 2005, n. 13-43/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 31 del 2 agosto 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 936 di data 13 maggio 2005 2005, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento recante «Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. (regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg.

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

«*n*) compiti di consulenza e assistenza tecnica ai proprietari di beni silvo-pastorali e agli operatori economici del settore forestale;»;

b) dopo la lettera *n*) sono aggiunte le seguenti:

«*n-bis*) organizzazione e partecipazione a cerimonie e manifestazioni connesse all'attività svolta dal C.F.P.»;

n-ter) ogni altra attività non ricompresa nelle lettere da *a*) a *n-bis*) di questo comma, riconducibile alle funzioni del C.F.P.».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg., è sostituita dalla seguente:

«*d*) qualifiche forestali come previste dalla contrattazione collettiva provinciale;».

2. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg., dopo le parole: «le attività di cui al comma 3 dell'art. 2;» è aggiunto il seguente periodo: «in particolare programma e coordina le attività di formazione del C.F.P.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 5-bis del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 5-bis del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg., è sostituita dalla seguente:

«*c*) diploma di istruzione secondaria di secondo grado inerente le mansioni di agente forestale, nelle tipologie previste dal bando di concorso.».

2. Il comma 4 dell'art. 5-bis del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2005
registro n. 1, foglio n. 4.

05R0563

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.

Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

(Pubblicato nel supplemento n. 7 al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto-Adige* n. 26 del 28 giugno 2005)

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia);

Vista la direttiva del consiglio 1999/31/CE di data 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e seguenti modifiche (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) ed il decreto ministeriale 13 marzo 2003 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica);

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m. (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

Visto il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e seguenti modifiche;

Visto il decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);

Visto il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, successivamente aggiornato con deliberazione n. 4526 di data 9 maggio 1997;

Visto il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti - stralcio relativo ai rifiuti urbani, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 1974 di data 9 agosto 2002;

Visto il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti - stralcio relativo ai rifiuti pericolosi, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2593 di data 12 novembre 2004;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1156 di data 1° giugno 2005 recante «Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia) detta le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, della disciplina stabilita dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

2. Nel presente regolamento per «discarica esistente» si intende ciascuna discarica già autorizzata alla data del 27 marzo 2003.

3. Con riferimento alle discariche esistenti nonché alle nuove discariche per rifiuti inerti, il presente regolamento reca inoltre disposizioni anche a carattere derogatorio alla disciplina del decreto legislativo n. 36 del 2003 afferente gli aspetti di carattere procedurale, i contenuti dell'autorizzazione e le prescrizioni di carattere tecnico e finanziario, dettando la disciplina transitoria applicabile per l'adeguamento delle discariche esistenti.

4. Per i fini del comma 3, il presente regolamento tiene conto delle peculiarità delle condizioni orografiche e ambientali del territorio provinciale ed assicura i requisiti tecnici e operativi nonché i livelli di protezione ambientale e di tutela della salute stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE del consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

5. La disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 36 del 2003 e dal decreto ministeriale 13 marzo 2003 si applica, nel territorio provinciale, in quanto compatibile con le presenti disposizioni regolamentari emanate secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4.

Art. 2.

Denominazione degli atti normativi

1. Nel presente regolamento la citazione dei sottoindicati atti normativi è effettuata nel seguente modo:

a) con la denominazione «testo unico» si intende far riferimento al decreto del Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);

b) con la denominazione «decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002» si intende far riferimento al decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);

c) con la denominazione «legge provinciale n. 5 del 1998» si intende far riferimento alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti);

d) con la denominazione «decreto legislativo n. 22 del 1997» si intende far riferimento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio);

e) con la denominazione «decreto legislativo n. 36 del 2003» si intende far riferimento al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

f) con la denominazione «decreto ministeriale 13 marzo 2003» si intende far riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali, 13 marzo 2003 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica);

g) con la denominazione «direttiva 1999/31/CE» si intende far riferimento alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

Art. 3.

Riparto delle competenze

1. La provincia provvede alla pianificazione e alla localizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi secondo quanto previsto dalla parte III del testo unico.

2. I comprensori provvedono alla pianificazione e alla localizzazione delle discariche per rifiuti inerti secondo quanto previsto dalla parte III del testo unico.

3. La pianificazione e la localizzazione delle discariche di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'allegato A al presente regolamento. Resta fermo quanto stabilito con deliberazione della giunta provinciale 12 novembre 2004, n. 2593, recante l'approvazione del piano stralcio del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti relativo ai rifiuti pericolosi.

4. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi è rilasciata dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - di seguito denominata anche «agenzia» - che vi provvede ai sensi degli articoli 64, 84 e 86 del testo unico e dell'art. 16 del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002, nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e - in quanto compatibile con le medesime disposizioni regolamentari - della disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 36 del 2003 e dal decreto ministeriale 13 marzo 2003.

5. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 15, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002 relativamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale - ivi comprese l'approvazione del piano di adeguamento e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio - relativamente alle discariche esistenti. I provvedimenti ivi previsti sono in ogni caso adottati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento.

6. In coerenza con le disposizioni transitorie stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 91/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) continua ad applicarsi l'art. 15 del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale per le discariche esistenti.

7. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle discariche per rifiuti inerti è rilasciata dai comuni ai sensi degli articoli 64, comma 3, 84 e 86 del testo unico, nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e - in quanto compatibile con le medesime disposizioni regolamentari - della disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 36 del 2003 e dal decreto ministeriale 13 marzo 2003.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 per le discariche di rifiuti inerti nelle quali sono conferiti rifiuti inerti, diversi da quelli elencati nella tabella 3 annessa all'art. 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 e che soddisfano i requisiti di ammissibilità indicati dall'art. 2 e dalle tabelle 1, 2 e 4 del medesimo decreto ministeriale, è rilasciata dal comune territorialmente competente, acquisito il parere dell'agenzia. Detto parere è reso entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. Per quanto non previsto dal presente regolamento, la provincia, i comuni, i comprensori e l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente esercitano le funzioni e le attribuzioni in materia di discariche di rifiuti secondo quanto stabilito dalla parte III del testo unico, dalla legge provinciale n. 5 del 1998 e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari provinciali vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Restano ferme le attribuzioni del comune di Trento in materia di gestione di discarica per rifiuti non pericolosi adibite allo smaltimento di rifiuti urbani.

Art. 4.

Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica

1. Gli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica sono stabiliti, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003, dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e successivi aggiornamenti.

2. L'agenzia, in coordinamento con il servizio provinciale competente in materia di gestione dei rifiuti, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio lo stato annuale di attuazione delle misure di riduzione di cui al comma 1.

Art. 5.

Ammissibilità dei rifiuti in discarica

1. Resta fermo quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003 in ordine all'ammissibilità in discarica dei rifiuti considerati dal medesimo art. 6.

2. Possono essere collocati in discarica i rifiuti rispondenti ai criteri di ammissibilità e alle condizioni tecniche e gestionali stabiliti dagli articoli 7 e 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003 e dal decreto ministeriale 13 marzo 2003, salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento e dai relativi allegati.

3. I provvedimenti di assimilazione dei rifiuti ai rifiuti urbani di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3, del testo unico sono conformati, in quanto occorra, dall'agenzia alle disposizioni statali richiamate dal presente articolo e a quelle stabilite dal presente regolamento.

Art. 6.

Durata delle autorizzazioni

1. La durata e il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio delle discariche restano regolati dall'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003, nonché dalla legislazione statale attuativa della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

2. Sono fatte salve le disposizioni transitorie afferenti la durata delle autorizzazioni all'esercizio delle discariche stabilite dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002.

Art. 7.

Piani di adeguamento delle discariche esistenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni derogatorie al decreto legislativo n. 36 del 2003 stabilite dal presente regolamento e dai relativi allegati, il piano di adeguamento delle discariche per rifiuti non pericolosi, già autorizzate alla data del 27 marzo 2003, è approvato in conformità alle disposizioni dell'art. 15, comma 6-bis, del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002 e dell'art. 3, commi 5 e 6, del presente regolamento.

2. Ove non ancora approvati, i piani di adeguamento delle discariche per rifiuti inerti, già autorizzate alla data del 27 marzo 2003, sono approvati dai comuni entro il 15 luglio 2005. Restano in ogni caso validi ed efficaci i provvedimenti di approvazione dei piani di adeguamento adottati entro il 15 luglio 2005, anche a superamento del termine stabilito dall'art. 16, comma 6-bis, del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002.

3. Qualora, relativamente alle discariche esistenti per rifiuti inerti, sia stata presentata al comune entro il 27 settembre 2003 apposita dichiarazione di chiusura della discarica entro il termine massimo del 16 luglio 2005, il gestore è tenuto a presentare al comune i piani di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo entro la data del 15 luglio 2005. Tali piani sono approvati dai comuni competenti entro il termine del 31 dicembre 2005. In tali ipotesi, è vietata la collocazione di rifiuti in discarica a decorrere dal 17 luglio 2005.

Art. 8.

Piano di gestione operativa delle discariche esistenti per rifiuti non pericolosi

1. Il capitolato di gestione della discarica previsto dall'art. 70, comma 3, del testo unico tiene luogo del piano per la gestione operativa delle discariche esistenti adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, fatte salve le prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento conclusivo del procedimento richiamato dall'art. 7, comma 1.

2. Ove non ricorra la condizione del comma 1, il capitolato di gestione è adottato dall'ente gestore e presentato all'agenzia entro il 15 luglio 2005. L'agenzia provvede alla sua approvazione nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 7, comma 1. In tale ultimo caso, il capitolato è applicato dal gestore con decorrenza dal 17 luglio 2005, anche nelle more di approvazione dello stesso.

3. Il procedimento di cui al comma 2 si applica anche per l'aggiornamento del capitolato di gestione vigente, eventualmente promosso su iniziativa del gestore.

4. Le disposizioni procedurali del comma 2 sono applicabili anche ai fini dell'aggiornamento e integrazione del piano per la gestione operativa delle altre discariche esistenti per rifiuti non pericolosi, eventualmente promossi su iniziativa del gestore.

Art. 9.

Piani di ripristino ambientale e di gestione in fase post-operativa per le discariche esistenti

1. Nell'ambito del piano di adeguamento delle discariche esistenti per rifiuti inerti, il piano di ripristino ambientale definisce la destinazione d'uso dell'area, assicurando l'integrità dello strato di copertura finale. Nel caso in cui il piano di ripristino preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, l'intervento è eseguito tenendo conto delle condizioni morfologiche del sito di discarica. La localizzazione - ai sensi degli articoli 66 e 67-bis del testo unico, nonché dell'art. 6 della legge provinciale n. 5 del 1998 - di impianti di gestione dei rifiuti nei siti di discarica per rifiuti inerti ripristinati, anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003, è subordinata all'obbligo di garantire l'integrità dello strato di copertura finale.

2. Entro il 31 dicembre 2007 la provincia approva il programma delle opere igienico-sanitarie afferente la bonifica delle discariche esistenti adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 76 del testo unico. In attuazione di detto programma, sono presentati - entro il 31 dicembre 2008 - all'agenzia i piani di ripristino ambientale e di gestione in fase post-operativa delle medesime discariche. Tali piani sono approvati dall'agenzia entro i centottanta giorni successivi dalla loro presentazione.

3. I piani di ripristino ambientale e di gestione in fase post-operativa per le discariche esistenti di rifiuti non pericolosi - diversi dai rifiuti urbani - costituiscono parte integrante del piano di adeguamento e sono approvati in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1.

4. Le disposizioni stabilite dall'art. 76, comma 4-bis, del testo unico trovano applicazione con riferimento ai procedimenti di approvazione di progetti di bonifica e di autorizzazione dei relativi interventi per i quali è intervenuto il provvedimento finale prima del 16 dicembre 1999, anche all'infuori delle previsioni del piano di bonifica di cui al medesimo art. 76.

Art. 10.

Piano di sorveglianza e controllo delle discariche esistenti

1. Il piano di sorveglianza e controllo delle discariche esistenti per rifiuti inerti - inerente al piano di adeguamento approvato ai sensi dell'art. 7, comma 2 - può essere modificato per adeguarlo alle indicazioni tecniche stabilite dall'allegato C, su iniziativa del gestore della discarica. In tal caso, il provvedimento di approvazione della modifica deve intervenire entro il 31 dicembre 2005.

2. Entro il 15 luglio 2005, gli enti gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi, adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, presentano all'agenzia il piano di sorveglianza e controllo delle discariche esistenti, recante i contenuti indicati nell'allegato C al presente regolamento, osservando inoltre gli adempimenti ivi previsti. Il predetto piano costituisce parte integrante del piano di adeguamento ed è approvato dall'agenzia in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1.

3. Relativamente alle discariche esistenti per rifiuti non pericolosi, non adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, il piano di sorveglianza e controllo è approvato nell'ambito del procedimento richiamato dall'art. 7, comma 1. Le disposizioni procedurali dell'art. 8, comma 2, sono applicabili anche ai fini dell'aggiornamento e integrazione del piano di sorveglianza e controllo delle discariche esistenti per rifiuti non pericolosi, eventualmente promossi su iniziativa del gestore.

Art. 11.

Garanzie finanziarie

1. In attuazione dell'art. 88 del testo unico e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003, le garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa delle discariche, nonché per la gestione successiva alla chiusura delle stesse sono prestate dall'ente o dal soggetto che ha presentato il piano di adeguamento ovvero la domanda di autorizzazione, in conformità agli importi e con le modalità stabilite con deliberazione della giunta provinciale 5 settembre 2003, n. 2202, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 38 del 23 settembre 2003.

2. Ferme restando le disposizioni transitorie stabilite dalla deliberazione richiamata dal comma 1 afferenti le garanzie finanziarie prestate per le discariche esistenti, le predette garanzie sono comunque adeguate con riguardo alla gestione successiva alla chiusura della discarica secondo quanto indicato dalla medesima deliberazione.

3. Ai fini del trattenimento trentennale della garanzia per la gestione successiva alla chiusura delle discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi - ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2003 - la medesima garanzia può essere prestata in successione per periodi quinquennali. In tale ultima ipotesi, la garanzia è rinnovata prima della scadenza di ciascun quinquennio. In caso di mancato rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza la garanzia può essere incamerata nel bilancio provinciale.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Al fini dell'attuazione dell'art. 10 della direttiva 1999/31/CE e dell'art. 15 del decreto legislativo n. 36 del 2003, continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite dagli articoli 70, 71 e 71-bis del testo unico e dall'art. 8 della legge provinciale n. 5 del 1998.

2. Con l'approvazione dei piani di adeguamento delle discariche esistenti, da adottarsi nel rispetto delle scadenze previste da questo regolamento, è disposta l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle discariche interessate.

3. In caso di mancata approvazione del piano di adeguamento della discarica secondo quanto previsto da questo regolamento, il comune territorialmente competente adotta il provvedimento di chiusura della discarica previsto dall'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003, in relazione alle disposizioni degli articoli 77 e 90 del testo unico.

Art. 13.

Abrogazione

1. Il comma 4 dell'art. 16 del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002 è abrogato.

Art. 14.

Allegati

1. Gli allegati A, B, C e D al presente regolamento contengono prescrizioni e indicazioni tecniche relative, rispettivamente, a:

- a) l'ubicazione delle nuove discariche;
- b) i criteri costruttivi e gestionali delle discariche per rifiuti inerti e delle discariche esistenti per rifiuti non pericolosi destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani;
- c) il piano di sorveglianza e controllo;
- d) l'indice respirometrico.

2. Le norme tecniche e le indicazioni contenute negli allegati di cui al comma 1 prevalgono sulle corrispondenti norme tecniche e sulle prescrizioni stabilite dagli allegati 1 e 2 al decreto legislativo n. 36 del 2003. Conseguentemente le disposizioni tecniche degli allegati 1 e 2 del decreto legislativo n. 36 trovano applicazione, nel territorio provinciale, per quanto non previsto dagli allegati A, B, C e D al presente regolamento e compatibilmente con quanto previsto da questi ultimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 9 giugno 2005

DELLAI

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2005
registro n. 1, foglio n. 11.

05R0493

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2005, n. 13.

Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 29 giugno 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

F I N A L I T À

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dei principi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e successive modifiche, tutela l'uso delle acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, quali risorse pubbliche da salvaguardare e utilizzare secondo criteri di solidarietà.

2. La presente legge disciplina l'organizzazione del settore idrico secondo i principi di precauzione, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, del risparmio e del rinnovo delle risorse idriche, considerando il diritto all'acqua come diritto inalienabile dell'uomo a carattere universale. La presente legge considera altresì prioritario l'uso dell'acqua per il consumo umano e assicura una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Ai fini dei principi di cui ai commi 1 e 2, la presente legge:

- a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue;
- b) disciplina la cooperazione fra gli enti locali compresi in ciascun ambito territoriale ottimale;
- c) detta i criteri e gli indirizzi per la gestione del servizio idrico integrato e stabilisce le procedure per l'organizzazione del servizio medesimo;
- d) prevede misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi di acqua potabile in ciascun ambito territoriale ottimale.

Capo II

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Art. 2.

Ambiti territoriali ottimali

1. In applicazione dei criteri indicati dall'art. 8 della legge n. 36/1994, il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è suddiviso in quattro ambiti territoriali ottimali:

a) ambito territoriale ottimale, denominato occidentale, comprendente il territorio della provincia di Pordenone;

b) ambito territoriale ottimale, denominato centrale, comprendente il territorio della provincia di Udine;

c) ambito territoriale ottimale, denominato orientale goriziano, comprendente il territorio della provincia di Gorizia;

d) ambito territoriale ottimale, denominato orientale triestino comprendente il territorio della provincia di Trieste.

2. Le delimitazioni di cui al comma 1 possono essere modificate con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, al fine di ottimizzare la gestione del servizio o armonizzare le dimensioni degli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale, sentite le autorità di bacino e le autorità d'ambito interessate.

3. Le autorità di bacino e le autorità d'ambito devono esprimere i propri pareri entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si prescinde dal parere.

Art. 3.

Ambito territoriale ottimale regionale

1. Al fine di assicurare la più razionale organizzazione territoriale e del servizio idrico integrato, nonché la migliore e più proficua utilizzazione delle risorse, la giunta regionale costituisce un unico ambito territoriale ottimale regionale, comprendente gli ambiti di cui all'art. 2, sulla base delle risultanze dell'attività svolta dalle autorità d'ambito, sentite le autorità di bacino e la commissione consiliare competente, e tenuto conto della relazione annuale dell'autorità di vigilanza di cui all'art. 19, comma 2, lettera k).

2. La costituzione di un unico ambito territoriale ottimale regionale avviene a decorrere dal quinto anno successivo alla data dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato da parte di almeno tre autorità d'ambito di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 4.

Ambito territoriale ottimale interregionale

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un accordo con la Regione Veneto, al fine di costituire un ambito territoriale ottimale interregionale comprendente i comuni compresi nel bacino idrografico interregionale del Lemene, come perimetrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 (Delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 2000, supplemento ordinario.

2. L'accordo di cui al comma 1 è stipulato su conforme deliberazione della giunta regionale, previa intesa con i comuni interessati.

3. Il mancato raggiungimento di un'intesa con tutti i comuni interessati non preclude la conclusione dell'accordo volto alla costituzione dell'ambito territoriale ottimale interregionale. I comuni che non aderiscono all'intesa vengono inclusi nell'ambito territoriale ottimale denominato «occidentale».

4. Nell'ambito territoriale ottimale interregionale il servizio idrico integrato è organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, mediante una delle forme di cooperazione di cui all'art. 8, comma 1.

Art. 5.

Zone territoriali omogenee

1. Al fine di garantire un'adeguata rappresentanza alle specificità territoriali con particolare riguardo alle peculiarità idrogeologiche, nonché per assicurare una maggiore funzionalità all'azione dell'autorità d'ambito, i comuni, all'interno della medesima autorità d'ambito, possono costituire zone territoriali omogenee.

2. I sindaci dei comuni costituenti zone territoriali omogenee, o i loro delegati, si riuniscono in assemblea per nominare tra gli stessi il rappresentante della zona nell'autorità d'ambito.

3. Le assemblee dei sindaci delle zone territoriali omogenee, per il tramite del proprio rappresentante della zona, elaborano proposte ed esprimono pareri relativamente alle funzioni di cui all'art. 12, comma 2; formulano, inoltre, valutazioni sulla qualità delle acque in riferimento al proprio territorio.

4. All'interno dei contratti di servizio di cui all'art. 24, comma 1, l'assemblea dei sindaci della zona territoriale omogenea, per il tramite del proprio rappresentante della zona, propone l'inserimento di clausole che garantiscano la tutela delle peculiarità territoriali tra le quali le zone montane e delle risorgive.

Art. 6.

Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali

1. Il trasferimento di risorse idriche che intercorre tra ambiti territoriali ottimali è disciplinato dalla giunta regionale, fatte salve le competenze delle autorità di bacino in tema di programmazione dell'uso della risorsa. A tal fine la giunta regionale definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra i soggetti gestori degli ambiti territoriali interessati.

2. Nell'esercizio di tale competenza la giunta regionale tiene conto degli aspetti idrologici, ambientali ed economico-finanziari, valutando la completa sostenibilità e fattibilità dei trasferimenti, d'intesa con le autorità di bacino e le autorità d'ambito interessate.

3. Il prezzo dell'acqua trasferita è definito in modo concordato sulla base di parametri e indici obiettivi desunti dalla tariffa applicata nell'ambito territoriale ottimale di riferimento di captazione.

4. Sono fatte salve le derivazioni in atto che prevedono il trasferimento delle risorse in altro ambito ovvero quelle per le quali sono in corso domande di derivazione. La gestione delle suddette derivazioni è riservata al soggetto derivatore senza necessità di convenzione.

Capo III

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 7.

Cooperazione internazionale

1. La Regione nell'ambito delle competenze previste dallo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, può concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle risorse idriche e degli impianti di acquedotto, depurazione e fognatura, anche ai fini di un reciproco supporto in caso di emergenze ambientali. In tali ipotesi la Regione da tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti.

*Capo IV**Autorità d'ambito*

Art. 8.

Forme e modi della cooperazione

1. I comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, mediante una delle seguenti forme di cooperazione:

a) convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

b) consorzio di funzioni di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale sono approvati gli schemi degli atti di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 9.

Costituzione dell'autorità d'ambito

1. Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 4, al fine di garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell'autorità d'ambito e di individuare la forma di cooperazione, il sindaco del capoluogo della provincia di riferimento di ciascun ambito territoriale ottimale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca e presiede una conferenza d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito.

2. La rappresentanza in seno alla conferenza d'ambito spetta ai sindaci, oppure agli assessori delegati, dei comuni ricadenti nell'ambito, ed è determinata come segue:

a) il sessanta per cento in rapporto alla popolazione residente sulla base dei dati anagrafici forniti dagli uffici comunali, riferiti all'anno precedente;

b) il quaranta per cento in rapporto alla superficie territoriale.

3. A maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, la conferenza d'ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.

4. La conferenza d'ambito è validamente convocata quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti, determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di cui al comma 1; i presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.

5. La conferenza d'ambito individua la forma di cooperazione sulla base del voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di cui al comma 1; i presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.

6. Qualora la decisione della conferenza d'ambito di cui al comma 5 non sia intervenuta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la forma di cooperazione dell'ambito è quella prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b).

7. Entro trenta giorni dall'individuazione della forma di cooperazione ovvero dal decorso del termine di cui al comma 6, il sindaco del capoluogo della provincia di riferimento di ciascun ambito territoriale ottimale predispone l'atto convenzionale per la cooperazione di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b). Detto atto convenzionale deve essere approvato entro i successivi novanta giorni da ciascun ente locale, nelle forme e nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, individuando altresì il soggetto autorizzato alla stipula del medesimo. L'atto convenzionale viene stipulato nei successivi trenta giorni.

8. Entro i successivi trenta giorni, il sindaco del capoluogo della provincia di riferimento di ciascun ambito territoriale ottimale, convoca l'assemblea dell'autorità d'ambito per l'elezione degli organi della medesima. Assicura, altresì, con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento dell'autorità d'ambito.

Art. 10.

Costituzione obbligatoria dell'autorità d'ambito

1. Decorso inutilmente l'ultimo termine di cui all'art. 9, comma 7, la giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, nomina un commissario il quale provvede in via sostitutiva all'adozione degli atti e le cui funzioni cessano decorsi trenta giorni dalla nomina del presidente dell'autorità d'ambito.

2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

Art. 11.

Ordinamento dell'autorità d'ambito

1. L'ordinamento e il funzionamento dell'autorità d'ambito sono stabiliti dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), ovvero dallo statuto di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), nonché dalle disposizioni del presente articolo, e comunque nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione fra enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000.

2. Nel caso in cui l'autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'art. 8, comma 1, lettera a), nella convenzione è indicato l'ente locale responsabile del coordinamento.

3. Nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), gli organi dell'autorità sono:

a) l'assemblea d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito, nonché dai rappresentanti delle zone territoriali omogenee, qualora costituitesi;

b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale dell'autorità d'ambito, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti;

c) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'autorità.

4. E facoltà dell'autorità d'ambito, istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'art. 8, comma 1, lettera a), prevedere un comitato istituzionale, composto complessivamente da un minimo di tre membri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti, presieduto dal presidente dell'autorità. Del comitato fanno parte di diritto i rappresentanti delle zone territoriali omogenee.

5. Nel caso in cui l'autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'art. 8, comma 1, lettera b), gli organi dell'autorità sono:

a) l'assemblea d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito, nonché dai rappresentanti delle zone territoriali omogenee, qualora costituitesi;

b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti;

c) il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti;

d) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 234 del decreto legislativo n. 267/2000, e successive modifiche;

e) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'autorità.

6. L'incarico di presidente o di componente del comitato istituzionale, nel caso l'autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'art. 8, comma 1, lettera a), e l'incarico di presidente o di componente del consiglio di amministrazione, nel caso l'autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'art. 8, comma 1, lettera b), è incompatibile con il ruolo di presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato.

7. Gli atti di cui al comma 1 regolano le modalità per il concreto passaggio delle funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato, dai comuni alla forma di cooperazione, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori.

8. Le quote di partecipazione degli enti locali in seno all'assemblea sono determinate come segue:

a) alla provincia una quota pari all'un per cento;

b) ai comuni aderenti la restante quota del 1999 per cento ripartita fra gli stessi.

9. La rappresentanza dei comuni è determinata come segue:

a) il sessanta per cento in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati anagrafici forniti annualmente dagli uffici comunali;

b) il quaranta per cento in rapporto alla superficie territoriale.

10. Nell'ipotesi di cui all'art. 5, il rappresentante della zona rappresentata in assemblea la somma delle quote dei comuni ricadenti nella zona medesima.

11. Ai fini delle eventuali modifiche annuali delle quote di partecipazione negli atti di cui all'art. 8 sono rilevanti le sole variazioni superiori al dieci per cento.

12. A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, determinata sia in termini di rappresentanza di cui al comma 9 che di numero degli enti, l'assemblea d'ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.

13. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'autorità d'ambito si dota di una struttura tecnico-operativa alle dipendenze del direttore; può, inoltre, avvalersi di uffici e servizi dei comuni e delle province partecipanti all'ambito nonché dei consorzi di bonifica i cui comprensori siano ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, messi a disposizione a tale fine.

14. La gestione contabile dell'autorità si uniforma al principio del pareggio fra entrate e spese.

Art. 12.

Funzioni dell'autorità d'ambito

1. L'autorità d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, rimanendo esclusa ogni attività di gestione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

2. Le funzioni di programmazione e organizzazione di competenza dell'autorità d'ambito attengono in particolare:

a) alla scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato d'ambito;

b) alla salvaguardia degli organismi di gestione esistenti;

c) alla definizione dei contenuti e all'approvazione dei contratti di servizio per la gestione del servizio idrico e del relativo disciplinare;

d) all'espletamento delle procedure di affidamento del servizio e all'instaurazione dei relativi rapporti;

e) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;

f) all'adozione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi dell'art. 24, comma 2. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;

g) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui alla lettera f), a seguito di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità;

h) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 della legge n. 36/1994 e di quanto stabilito dall'art. 25 della presente legge.

3. Tutte le deliberazioni relative alle funzioni di cui al comma 2 sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui all'art. 11, commi 8 e 9, che in termini di numero degli enti così come previsto dall'art. 11, comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a).

4. In particolare, i rappresentanti delle zone territoriali omogenee di cui all'art. 5 esprimono il voto dei comuni ricadenti nelle zone stesse sia in termini di rappresentanza di cui all'art. 11, comma 10, che in termini di numero degli enti di cui all'art. 5, comma 2.

5. Le funzioni di cui al comma 2, lettere f) e g), devono conformarsi ai contenuti degli strumenti di programmazione regionale di settore, nonché agli interventi urgenti individuati dai programmi stralcio provinciali di cui all'art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e successive modifiche.

6. L'autorità d'ambito, predisponendo un ufficio apposito, svolge funzioni di controllo sui servizi di gestione, le quali hanno per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nei contratti di servizio coi soggetti gestori, nonché la verifica della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario e del rispetto dei diritti dell'utenza.

7. Il programma degli interventi, il piano finanziario e il connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata di cui al comma 2, lettera f), devono prevedere misure volte alla riduzione degli sprechi di acqua potabile di almeno il dieci per cento entro il 31 dicembre 2010.

8. In relazione all'avvenuto svolgimento delle funzioni di programmazione e organizzazione di cui al comma 2, l'autorità d'ambito invia annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione informativa ai consigli comunali e al consiglio provinciale operanti nel proprio territorio di competenza.

9. L'autorità d'ambito può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile, mediante un incremento tariffario fino ad un massimo dell'un per cento.

10. L'autorità d'ambito promuove attività culturali e iniziative educative volte alla tutela e alla valorizzazione del bene acqua.

Art. 13.

Spese di funzionamento dell'autorità d'ambito

1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 36/1994, le spese di funzionamento dell'autorità d'ambito gravano in via provvisoria sugli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, in proporzione alle quote di partecipazione.

2. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l'avvio dell'attività, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle autorità d'ambito, dietro loro documentata richiesta, un contributo per le spese di funzionamento secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

Capo V

FUNZIONI REGIONALI

Art. 14.

Funzioni regionali

1. La Regione esercita funzioni di tutela e di risanamento delle risorse idriche, nonché di programmazione e indirizzo sulla gestione e sull'utilizzo delle medesime; esercita, inoltre, funzioni di coordinamento e controllo sull'attività dell'autorità d'ambito in attuazione dei principi di cui all'art. 1, commi 1 e 2. La Regione esercita, altresì, funzioni di indirizzo, verifica e controllo del raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 3, lettera d), e promuove attività di educazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla base delle proposte e degli indirizzi elaborati dai forum di agenda 21 locale promossi nella Regione.

2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate sulla base degli strumenti di programmazione regionale, dei contenuti del piano di tutela delle acque, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e successive modifiche, e di quelli del piano degli acquedotti, nonché sulla base degli altri strumenti di programmazione regionale di settore e dell'accordo di programma quadro tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche del giugno 2003.

3. La Regione, inoltre, definisce criteri e indirizzi sia per l'attività di ricognizione delle opere di cui all'art. 12, comma 2, lettera e), che per la predisposizione del programma degli interventi e del piano finanziario di cui all'art. 12, comma 2, lettera f), nei tempi e con le modalità stabiliti dall'art. 15, comma 1.

4. La Regione promuove periodicamente apposite conferenze tra i presidenti delle autorità d'ambito e, in relazione alle loro competenze, le autorità di bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatiche e l'azione amministrativa nei vari ambiti territoriali ottimali.

5. L'autorità d'ambito trasmette alla Regione tutti i dati richiesti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

6. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge n. 36/1994, la Regione esercita poteri sostitutivi e provvede agli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita, secondo quanto previsto nella convenzione tipo di cui all'art. 24, comma 2.

Capo VI

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 15.

Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana i criteri e gli indirizzi per effettuare in modo omogeneo, organico e coordinato la ricognizione delle opere di cui all'art. 12, comma 2, lettera e), e la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario, e del connesso modello gestionale e organizzativo.

2. Al fine della predisposizione del programma degli interventi di cui all'art. 12, comma 2, lettera e), l'autorità d'ambito, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, opera la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.

3. Entro dodici mesi dalla sua costituzione, l'autorità d'ambito, sulla base della ricognizione delle opere effettuata, approva il programma degli interventi, il relativo piano finanziario e il connesso modello gestionale e organizzativo, individuando altresì le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma medesimo.

Art. 16.

Prima attivazione del servizio idrico integrato

1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l'autorità d'ambito:

a) individua le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia, di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 36/1994, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000;

b) determina il superamento delle gestioni in economia e di quelle non rispondenti a quanto stabilito dall'art. 17, le quali confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'art. 23;

c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di cui alle lettere a) e b) in particolare secondo principi di contenimento della stessa;

d) elabora indirizzi volti alla progressiva integrazione degli organismi salvaguardati.

Art. 17.

Salvaguardia delle gestioni esistenti

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei soggetti gestori, la salvaguardia è concessa, sulla base dei criteri fissati nel presente articolo, unicamente a gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità. La salvaguardia non deve determinare diseconomie di scala o lievitazione di costi pregiudizievoli all'economicità della gestione del servizio idrico integrato, nonché significative differenziazioni delle tariffe applicate nell'ambito.

2. Le gestioni esistenti a cui è stata concessa la salvaguardia devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato nei casi individuati dall'autorità d'ambito.

Capo VII

QUALITÀ DEI SERVIZI E FORME DI GARANZIA PER I CONSUMATORI

Art. 18.

Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici

1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe, nonché alla tutela degli utenti e dei consumatori, è istituita l'autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, di seguito denominata autorità per la vigilanza.

2. L'autorità per la vigilanza è organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di designazione del consiglio regionale. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui sopra, nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri regionali. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

3. La scelta deve essere effettuata tra persone dotate di particolare professionalità e competenza nel settore oggetto della presente legge, che diano garanzia di indipendenza e obiettività.

4. Il titolare dell'autorità per la vigilanza dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Ad esso è attribuito un compenso determinato dalla giunta regionale in analogia a quello spettante ai membri del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'art. 21 della legge n. 36/1994.

5. Non possono essere nominati titolari dell'autorità per la vigilanza:

a) sindaci, presidenti, componenti delle giunte e dei consigli di comuni, province e comunità montane della regione, nonché dipendenti ditali enti;

b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle autorità d'ambito, dei soggetti gestori del servizio idrico;

c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori del servizio idrico.

6. A pena di decadenza, il titolare dell'autorità per la vigilanza non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle autorità d'ambito e di soggetti gestori dei servizi idrici.

7. L'ufficio dell'autorità per la vigilanza ha sede presso la direzione centrale competente in materia di ambiente e, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dalla direzione medesima. Nell'organizzazione dell'ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

8. Per le funzioni di cui all'art. 19, comma 2, l'autorità per la vigilanza deve sentire il parere del soggetto nominato a tal fine dal *forum* di agenda 21 regionale attivata in coordinamento con le agende 21 locali.

Art. 19.

Compiti

1. L'autorità per la vigilanza opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e svolge attività di valutazione della qualità dei servizi e di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

2. L'autorità per la vigilanza svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) elabora standard relativi alla qualità del servizio comuni a tutte le autorità d'ambito;

b) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;

c) elabora atti di indirizzo per l'adozione della carta del servizio pubblico di cui all'art. 20;

d) effettua una valutazione comparata dell'attività svolta da ciascuna autorità d'ambito, anche in rapporto alle relative spese di funzionamento;

e) segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra autorità d'ambito e i gestori dei servizi, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

f) individua situazioni di criticità e inadeguato funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;

g) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico;

h) definisce parametri di valutazione del servizio idrico e delle politiche tariffarie;

i) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini;

j) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli enti locali, delle autorità d'ambito, dei comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 21;

k) predisporre una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, e sull'attività svolta, da inviare al consiglio regionale, agli enti locali, alle autorità d'ambito e agli altri soggetti interessati. La relazione annuale sullo stato dei servizi idrici è predisposta avvalendosi anche dei dati e delle informazioni presentate dal gestore ai sensi dell'art. 24, comma 7;

l) predisporre, entro l'ultimo semestre di attività, una relazione quinquennale che verifichi la rispondenza tra investimenti realizzati e politiche tariffarie applicate.

3. L'autorità per la vigilanza può richiedere alle autorità d'ambito e ai soggetti gestori dei servizi idrici, che sono tenuti a fornirli, di norma entro trenta giorni dalla richiesta, informazioni e documenti sulla loro attività.

4. L'autorità per la vigilanza collabora con il comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'art. 21 della legge n. 36/1994. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni.

5. L'autorità per la vigilanza propone alla giunta regionale criteri e indirizzi per la composizione dei comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 21, e disciplina il sistema dei rapporti e delle forme di collaborazione con i comitati consultivi stessi, nonché con le ulteriori forme associative nelle quali gli utenti e i consumatori siano organizzati.

6. La relazione annuale dell'autorità per la vigilanza è diffusa con mezzi telematici e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 20.

Carta del servizio pubblico

1. Ciascuna autorità d'ambito elabora, assicurando la partecipazione dei comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 21, gli schemi di riferimento delle carte del servizio pubblico relative ai servizi idrici, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti. Le carte del servizio sono redatte dal gestore in conformità ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1999, e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché agli indirizzi emanati dall'autorità di vigilanza.

2. La carta del servizio pubblico deve tutelare le esigenze della minoranza slovena secondo le disposizioni della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), ivi compreso il diritto ad un sistema di fatturazione dei consumi bilingue.

3. La convenzione tipo, adottata dalla Regione ai sensi dell'art. 24, comma 2, prevede l'obbligo per il soggetto gestore di applicare la carta del servizio pubblico.

Art. 21.

Comitati consultivi degli utenti

1. Le autorità d'ambito costituiscono un comitato consultivo degli utenti unico per ogni ambito territoriale ottimale, ai fini del controllo della qualità dei servizi idrici e della predisposizione di progetti e attività di educazione, informazione e responsabilizzazione degli utenti per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'autorità per la vigilanza di cui all'art. 18, vengono individuati i criteri in ordine alle modalità di costituzione e al funzionamento del predetto comitato.

3. Del comitato consultivo degli utenti fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale e i rappresentanti dei lavoratori dei gestori dei servizi idrici.

4. All'interno del comitato consultivo degli utenti è garantito l'uso delle lingue minoritarie presenti sul territorio regionale in forma scritta e orale.

5. Il comitato consultivo degli utenti:

a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;

b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione all'accesso ai servizi;

c) segnala all'autorità d'ambito e al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione all'autorità per la vigilanza;

d) trasmette all'autorità per la vigilanza informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;

e) esprime parere sullo schema di riferimento della carta del servizio pubblico prevista dall'art. 20;

f) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'autorità per la vigilanza.

Capo VIII

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 22.

Gestione delle reti e degli impianti

1. Per il servizio idrico integrato, così come definito dall'art. 4, comma 1, lettera f), della legge n. 36/1994, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio non può essere disgiunta dall'erogazione dello stesso.

Art. 23.

Forme di gestione del servizio idrico integrato

1. Le autorità d'ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato nella forma prevista dall'art. 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000.

2. L'affidamento della gestione nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 267/2000 è consentito solo qualora non sia possibile, per motivazioni puntualmente evidenziate nel provvedimento con cui l'autorità d'ambito delibera di procedere alla gara con procedure ad evidenza pubblica previste dall'art. 113, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 267/2000, procedere come indicato al comma 1.

3. Alle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica si applica la disciplina prevista dall'art. 113, comma 15-bis e successivi, del decreto legislativo n. 267/2000.

4. Per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito, di qualità di servizio prestato all'utenza e di risparmio nei costi di gestione, l'autorità d'ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori. In tal caso, l'autorità d'ambito individua il soggetto che svolge il compito del coordinamento del servizio.

5. Il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a cinquemila abitanti al fine di assicurare il rispetto di adeguati e omogenei standard di servizio, definiti dai contratti stessi. I comuni che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti a formalizzarne il contenuto prima dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'inclusione di detti standard nel bando ovvero prima della stipulazione del contratto di servizio. In caso di mancato rispetto di tali standard, nel territorio dei comuni di cui al presente comma, l'autorità d'ambito provvede alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero ambito.

Art. 24.

Rapporti fra autorità d'ambito e soggetti gestori

1. I rapporti fra autorità d'ambito e soggetti gestori di ciascun ambito sono regolati da un contratto di servizio e relativo disciplinare.

2. Detto contratto di servizio è stipulato sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare, che dovranno essere approvati con deliberazione della giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le autorità d'ambito predispongono i contratti di servizio e i relativi disciplinari sulla base delle previsioni contenute negli atti di cui all'art. 12, comma 2, lettera f).

4. La giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un commissario, qualora non si sia pervenuti alla stipula dei contratti di servizio con i soggetti gestori entro dodici mesi dalla data di costituzione dell'autorità d'ambito.

5. Con la stipulazione del contratto di servizio di cui al comma 1, l'autorità subentra ai comuni nel rapporto con le forme di gestione.

6. Le autorità d'ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nei contratti di servizio con i gestori del servizio idrico integrato le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.

7. Per le finalità di cui all'art. 12, comma 6, nei tempi e con le modalità stabiliti nella convenzione tipo, il gestore fornisce periodicamente alle autorità d'ambito i dati e le informazioni necessari, che devono essere validati da organismi di certificazione qualificati, scelti dall'autorità per la vigilanza di cui all'art. 18.

8. I bilanci del gestore sono certificati da società di revisione iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, qualora il gestore abbia ricavi derivanti dall'attività caratteristica, superiori ai 7 milioni di euro annui come desunti dal conto economico dell'ultimo bilancio sociale approvato.

Art. 25.

Tariffa del servizio idrico integrato

1. La tariffa è determinata dall'autorità d'ambito tenendo conto dei criteri e metodi di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 36/1994 e sulla base del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996. Essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato e assicura la copertura integrale dei costi e delle remunerazioni indicate all'art. 13, comma 2, della legge n. 36/1994.

2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa idrica, l'autorità d'ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia di utenza, nonché per fasce progressive di consumo.

3. Nell'affermare i principi di cui all'art. 1, comma 2, e nel perseguire l'obiettivo della riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi d'acqua, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d*), l'autorità d'ambito deve assicurare agevolazioni tariffarie per i consumi domestici essenziali fino a sei metri cubi al mese per singola utenza, e maggiorazioni tariffarie per i consumi superiori ai quindici metri cubi al mese.

4. Nel caso di condomini serviti da unico contatore la determinazione delle tariffe di cui al comma 3 sarà rappresentata dai consumi risultanti dal prodotto del numero delle unità abitative per i quantitativi di cui al medesimo comma 3.

5. In particolare l'autorità articola opportunamente le tariffe, tenendo conto delle esigenze di tutela degli interessi delle zone montane, classificate B e C di cui alla deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), coerentemente con le politiche di valorizzazione e di sostegno di detti territori.

6. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), non sono tenuti a corrispondere la quota di tariffa relativa al servizio di captazione ma solo alla corresponsione della quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.

7. Ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, per le utenze idriche che si approvvigionano da pozzi destinati a uso domestico, il consumo di acqua è determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.

8. Al fine di evitare situazioni di tariffazioni aggiuntive del servizio di pubblica fognatura e di depurazione, gli utenti tenuti all'obbligo di versamento del relativo corrispettivo sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

Art. 26.

Fondo regionale per il servizio idrico integrato

1. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 25, comma 5, è costituito il fondo regionale per il servizio idrico integrato. Tale fondo di compensazione integrativo ha funzione perequativa della tariffa ed è gestito secondo criteri di solidarietà.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a carico di detto fondo contributi alle autorità d'ambito per consentire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della tariffa secondo i principi di cui all'art. 25, commi 2 e 5.

3. Le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento, da approvarsi ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 27.

Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato

1. Per contribuire allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, e in particolar modo in riferimento al settore della fognatura e della depurazione, è costituito il «Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato».

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a carico di detto fondo contributi alle autorità d'ambito per le finalità di cui al comma 1.

3. Le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento, da approvarsi ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000, previo parere della competente commissione consiliare.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 28.

Personale

1. La Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 36/1994.

2. L'autorità d'ambito trasferisce il personale dipendente dai soggetti di cui al comma 1 al soggetto gestore nei limiti di posti e di qualifiche stabiliti nell'organico previsto dal modello gestionale e organizzativo connesso al piano tecnico-finanziario predisposto dalla stessa autorità d'ambito ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *f*).

3. Il personale dipendente dagli enti locali che svolge mansioni anche in via non esclusiva nell'ambito del servizio idrico integrato svolto in economia dagli enti locali medesimi ha facoltà di optare per l'assegnazione al gestore o per rimanere in carico all'ente locale di appartenenza. Il personale che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'ente locale entro il termine determinato dallo stesso ente locale.

4. Il personale non trasferito è reimpiegato negli enti di appartenenza tenendo conto della specifica professionalità ovvero mediante attivazione di processi di riqualificazione professionale.

5. Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo del settore e dagli accordi collettivi vigenti al momento del trasferimento.

6. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari per il completamento delle procedure di trasferimento del personale dipendente dai soggetti di cui al comma 1 al soggetto gestore.

Art. 29.

Opere e impianti di competenza regionale

1. Le opere e gli impianti di competenza regionale destinati all'esercizio di uno o più servizi indicati nell'art. 4, comma 1, lettera f), della legge n. 36/1994, sono trasferiti, unitamente alle pertinenze relative, anche in deroga ad altre disposizioni di legge regionali, agli enti locali nel cui territorio si trovi l'opera o l'impianto. Gli enti locali di cui sopra possono subentrare alle concessioni in essere.

2. Il trasferimento viene disposto, previa ricognizione da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale.

3. Nelle more dell'attuazione del comma 1, per le opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei comuni interessati dall'art. 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), prorogato fino all'11 ottobre 2005 dall'art. 4, comma 8, della legge regionale n. 19/2004, è ulteriormente prorogato fino all'11 ottobre 2006. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione deve avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'amministrazione titolare delle opere.

Art. 30.

Disposizioni finali e transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, i comuni continuano ad espletare le attività ordinarie connesse alla gestione del servizio disciplinato dalla presente legge. L'autorità d'ambito stabilisce con delibera il trasferimento dell'esercizio di dette attività dai comuni all'autorità medesima.

2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici nascenti dagli atti assunti dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato orientale goriziano, in attuazione della deliberazione della giunta regionale 9 aprile 1998, n. 1045 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali).

3. Al fine di garantire un adeguato approvvigionamento idropotabile nelle zone sprovviste di rete acquedottistica, nel rispetto degli standard di qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e successive modifiche, nonché al fine di garantire la tutela qualitativa e quantitativa della falda acquifera, la Regione, ad avvenuta adozione del piano di tutela delle acque, di cui al decreto legislativo n. 152/1999, emana ulteriori norme finalizzate alla disciplina delle derivazioni da pozzi privati per uso domestico, sentito il parere delle autorità d'ambito, tenuto conto delle disposizioni di cui al regio decreto n. 1775/1933.

4. L'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti viene approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici, previo parere delle autorità d'ambito, ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Nelle more dell'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti la giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite direttive per l'adeguamento dei fabbisogni idrici degli acquedotti alle effettive necessità derivanti dal bacino di utenza.

5. L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) del Friuli-Venezia Giulia provvede a garantire periodicamente il monitoraggio di corpi idrici sotterranei e superficiali utilizzati per uso potabile, mediante controlli su stazioni rappresentative dei medesimi, al fine della verifica della qualità delle acque destinate a tale uso.

Art. 31.

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 16 novembre 1965, n. 27 (Norme per agevolare la costruzione, l'ampliamento e il completamento di acquedotti e fognature);

b) legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie);

c) legge regionale 8 marzo 1977, n. 14 (Interpretazione autentica dell'art. 6 e rifinanziamento dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, concernente «Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie»);

d) legge regionale 23 dicembre 1980, n. 76 (Integrazione della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42 recante provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali, per la prevenzione delle inondazioni e per il controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e degli scarichi fognari, ai fini dell'individuazione dei più idonei trattamenti depurativi);

e) legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 (Interventi per sopprimere ai maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali delle opere finanziate dalle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, 8 marzo 1977, n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31 nonché delle opere pubbliche di cui all'art. 75, primo comma, della legge regionale n. 63/1977. Integrazione alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 concernente «Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie»);

f) legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 (Norme regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento), ad esclusione degli articoli 8, 9 e 15, primo comma, lettera b);

g) legge regionale 15 gennaio 1982, n. 4 (Contributi regionali per la costruzione e l'ammodernamento di impianti igienico-sanitari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319);

h) legge regionale 2 agosto 1982, n. 49 (Interventi regionali per la progettazione di opere igienico-sanitarie);

i) legge regionale 23 agosto 1982, n. 64 (Modifica della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 4, recante «Contributi regionali per la costruzione e l'ammodernamento di impianti igienico-sanitari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319»);

j) legge regionale 14 aprile 1983, n. 27 (Rifinanziamento del capo III della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, in materia di opere idrauliche, e modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 28 agosto 1982, n. 68, in materia di calamità naturali, 29 dicembre 1976, n. 68 e 8 marzo 1977, n. 14, in materia di opere igienico-sanitarie);

k) art. 42 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64 (modificativo della legge regionale n. 27/1983);

l) art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 (Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3);

m) art. 50 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali);

n) legge regionale 18 luglio 1991, n. 28 (Norme regionali in materia di individuazione, utilizzo e tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano).

2. Le norme di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti amministrativi in corso fino ad esaurimento degli stessi.

Art. 32.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 13, comma 2, è autorizzata la spesa di € 250.000 per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333, denominata «Organizzazione del servizio idrico integrato» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.2 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 2275 (2.1.238.3.10.16) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione «Contributo straordinario alle autorità d'ambito per le spese di funzionamento, al fine di garantire l'avvio dell'attività» e con lo stanziamento di € 250.000 per l'anno 2005.

2. Per le finalità previste dall'art. 18 è autorizzata la spesa di € 90.000 per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2276 (2.1.220.3.10.16) di nuova istituzione nel docu-

mento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340, servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione «Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici» e con lo stanziamento di € 90.000 per l'anno 2005.

3. Per le finalità previste dall'art. 26 è autorizzata la spesa di € 410.000 per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2279 (2.1.234.3.10.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione «Fondo regionale per il servizio idrico integrato» e con lo stanziamento di € 410.000 per l'anno 2005.

4. Per le finalità previste dall'art. 27 è autorizzata la spesa di € 1.500.000 per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2281 (2.1.234.3.10.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento (n. 278) con la denominazione «Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato - ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento di € 1.500.000 per l'anno 2005.

5. Per le finalità previste dall'art. 29, comma 3, è autorizzata la spesa di € 284.051,28 per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di € 284.051,28 euro per l'anno 2005.

6. All'onere complessivo di € 750.000 per l'anno 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 3.2.250.2.1343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 36).

7. All'onere complessivo di € 1.500.000 per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

8. All'onere complessivo di € 284.051,28 per l'anno 2005, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

UPB 3.1.340.1.63	capitolo 2241	€ 279.000,00
UPB 3.1.340.1.77	capitolo 2200	€ 4.500,00
UPB 5.2.340.1.1406	capitolo 9460	€ 551,28

intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 33.

R i n v i o

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 36/1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 23 giugno 2005

ILLY

05R0484

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2005, n. 14.

Proroga di incarichi nelle agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 20 luglio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga di incarichi nelle agenzie di informazione e accoglienza turistica AIAT

1. In attesa della prossima ristrutturazione dell'organizzazione turistica pubblica regionale, attraverso la creazione di un nuovo soggetto coordinatore e la ridefinizione del ruolo e della organizzazione delle agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT), nonché degli altri soggetti pubblici e privati operanti in campo turistico, l'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare sino al 31 dicembre 2005 l'incarico dei direttori delle AIAT in scadenza nel corrente anno.

2. In deroga a quanto disposto dall'art. 21, comma 9, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), l'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare l'incarico del commissario dell'AIAT di Pordenone sino al 31 dicembre 2005.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 fanno carico all'unità previsionale di base 14.360.1.1301 con riferimento al capitolo 9248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, e dei rispettivi e correlati bilanci AIAT.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 14 luglio 2005

ILLY

05R0560

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di revisione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 103 del 27 luglio 2005)

(Omissis).

05R0547

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 104 del 27 luglio 2005)

(Omissis).

05R0545

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 16.

Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 105 del 27 luglio 2005)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12

1. Nella legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.

2. Nell'art. 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono disporre di un'organizzazione adeguata all'esercizio dell'attività e svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Possono essere concesse deroghe dalla giunta regionale in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o alla accertata qualificazione e idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.»

3. Nell'art. 10 sono abrogati:

- a) il comma 3;
- b) la lettera a) del comma 5;
- c) il comma 6.

4. Nell'art. 11, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «Tali termini possono essere differenziati in relazione alla qualifica delle manifestazioni fieristiche e non possono superare, di norma, il 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni stesse.»

5. Nell'art. 12 sono abrogati:

- a) la lettera b) del comma 4;
- b) il comma 5.

6. Nell'art. 14 è abrogato il comma 5.

7. Nell'art. 15, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «non iscritte nel calendario fieristico regionale».

8. Nell'art. 16, comma, è abrogata la lettera b).

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2005

ERRANI

05R0548

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2005, n. 17.

Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 106 del 1° agosto 2005)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

P r i n c i p i

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità come definita dalla presente legge, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle relative all'ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

3. La Regione valorizza il ruolo degli enti locali e la collaborazione tra livelli istituzionali, ed attribuisce le funzioni amministrative secondo i principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, fatte salve quelle già attribuite alle province in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 2.

F i n a l i t à

1. Le politiche regionali in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro, nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'Unione europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la competitività e la coesione sociale, nonché dei principi fondamentali della legislazione nazionale, sono volte a:

a) promuovere la piena occupazione, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;

b) favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili che contribuiscano alla qualità della vita dei lavoratori, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro;

c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;

d) qualificare le competenze professionali, al fine di favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;

e) promuovere l'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone con disabilità, svantaggiate, a rischio di esclusione;

f) superare le discriminazioni fra uomini e donne nonché le altre forme di discriminazione nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera nel rispetto della Costituzione e delle disposizioni dell'Unione europea in materia;

g) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;

h) favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialità in termini quantitativi e qualitativi, anche mediante la facilitazione delle modalità di accesso al credito nel rispetto dei principi di cui alle lettere a), b), c) e d) e di pari opportunità;

i) favorire le condizioni per l'esercizio pieno, durante tutto l'arco della vita, del diritto alla formazione;

j) promuovere pari opportunità e qualità della condizione lavorativa degli immigrati, in coerenza con i principi e gli obiettivi della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);

k) promuovere parità di condizioni per i lavoratori nell'accesso al credito.

2. La valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone di cui al comma 1 costituisce strategia prioritaria per le politiche di sviluppo economico, per l'innovazione e la competitività, nonché per le politiche di coesione sociale; rappresenta altresì riferimento essenziale per la complessiva programmazione regionale.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta metodi di:

a) integrazione fra gli interventi di politica del lavoro e quelli in materia di istruzione, formazione professionale ed orientamento;

b) coordinamento fra gli interventi di politica del lavoro e le politiche regionali sociali, sanitarie e per lo sviluppo economico e territoriale;

c) collaborazione istituzionale con gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le altre istituzioni pubbliche presenti sul territorio, gli enti pubblici nazionali, lo Stato e le sue articolazioni decentrate;

d) concertazione, quale strumento per il governo delle materie di cui alla presente legge, in particolare con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) agli articoli 51 e 52, nel rispetto del principio di pariteticità;

e) partecipazione dei soggetti interessati alle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle associazioni delle persone con disabilità, alle organizzazioni del terzo settore, agli ordini e collegi professionali.

4. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione individua strumenti di tutela e promozione del lavoro aggiuntivi e migliorativi dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina nazionale. La Regione persegue altresì, in collaborazione con le province, il miglioramento dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, l'ulteriore qualificazione dei servizi pubblici per il lavoro, la semplificazione delle procedure amministrative nonché la facilitazione dell'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di trasparenza.

Capo II

FUNZIONI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE. COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE

Sezione I

FUNZIONI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La Regione, sentiti gli organismi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'art. 6, nonché la conferenza regionale del terzo settore di cui all'art. 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche del lavoro, nonché le altre funzioni attribuite espressamente dalla presente legge. A tale fine l'assemblea legislativa regionale, su proposta della giunta, approva le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro, di norma con cadenza triennale, in modo unitario o comunque integrato con gli indirizzi per il sistema formativo di cui all'art. 44 della legge regionale n. 12 del 2003, prevedendo inoltre modalità di coordinamento con la programmazione regionale in materia di politiche economiche, sociali e sanitarie.

2. Le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro contengono:

a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;

b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;

c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali;

d) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti indicati nell'art. 11;

e) i criteri e le priorità per la concessione degli incentivi ai soggetti che, fuori dai propri obblighi legali o contrattuali, favoriscano l'inserimento lavorativo o la stabilizzazione occupazionale.

3. Sulla base delle analisi e della rilevazione delle dinamiche del mercato del lavoro regionale di cui all'art. 4 ed in attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 la giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, approva, di norma annualmente, il Piano regionale del lavoro, strumento attuativo degli indirizzi di programmazione di cui al comma 1.

4. La Regione partecipa, ai sensi dello Statuto regionale, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari inerenti le materie di cui alla presente legge. La giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione di cui al comma 1, individua le modalità di attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli interventi.

5. La giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, delibera, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale, gli standard delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere nel territorio regionale.

6. La giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'art. 6, adotta i provvedimenti amministrativi relativi a:

a) sperimentazione ed avvio di attività innovative, per le metodologie previste o le tipologie di utenti, e verifica della loro efficacia e delle condizioni di omogeneità ed adeguatezza per la relativa messa a regime;

b) programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per ambito territoriale, specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;

c) esercizio delle altre competenze attribuite dalla presente legge.

7. La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'art. 6, approva criteri e modalità attuative in ordine alla certificazione delle competenze, comunque acquisite, di cui al sistema regionale delle qualifiche, nonché per l'elaborazione dei bilanci di competenza.

8. La Regione esercita funzioni di monitoraggio sulle attività e le politiche di cui alla presente legge, raccordandole con le azioni di analisi del sistema economico e sociale regionale. Spettano altresì alla Regione il controllo e la valutazione delle attività inerenti le funzioni di cui al presente articolo, nonché la valutazione dell'efficacia e dei risultati prodotti dalle politiche attuate sul territorio regionale.

9. Nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, la Regione esercita il potere sostitutivo, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

Art. 4.

Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro

1. La Regione svolge e promuove, anche in modo integrato con le attività di monitoraggio delle province di cui all'art. 5, comma 5, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione. Sono garantite l'articolazione di dette indagini su base provinciale ed in relazione al genere, nonché adeguate forme di divulgazione.

2. Le attività di cui al comma 1 sono in particolare dirette all'analisi dell'andamento del mercato del lavoro regionale, dei processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema economico, formativo e sociale, allo svolgimento di studi e ricerche, anche di carattere settoriale, sulle diverse forme contrattuali e su specifici aspetti, con particolare riferimento alle analisi di genere, alle dinamiche salariali ed all'integrazione lavoratori-va degli immigrati. Possono, inoltre, essere svolte indagini su particolari categorie di lavoratori e sui fenomeni connessi alla sicurezza, alla regolarità ed alla qualità del lavoro.

3. La Regione favorisce la partecipazione delle parti sociali, nonché adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche socio-economiche sul mercato, l'organizzazione e le condizioni lavorative, svolte da Università, istituto per il lavoro, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti locali, enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, istituti nazionali previdenziali ed assicurativi, gli enti bilaterali di cui all'art. 10, comma 5 ed altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

Art. 5.

Funzioni delle Province

1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'art. 3, comma 1, esercitano le funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socio-economico del loro territorio, perseguendo gli obiettivi ed adottando i metodi individuati dall'art. 2. Le province approvano a tale fine programmi per le politiche del lavoro, di norma triennali, in modo unitario o, comunque, integrato con la programmazione di cui all'art. 45, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2003.

2. Nell'ambito degli organismi di collaborazione istituzionale e concertazione sociale di cui all'art. 7, le province esercitano una funzione di raccordo e coordinamento nel proprio contesto territoriale, al fine di indirizzare verso obiettivi condivisi la programmazione e di armonizzare gli interventi sul territorio, nonché di favorire accordi per servizi ed interventi di area vasta.

3. Le province programmano ai sensi del comma 1 e svolgono le funzioni amministrative relative:

a) al collocamento come disciplinato dalla legislazione nazionale e dalla presente legge;

b) alle politiche attive del lavoro ed alle misure di sostegno all'occupazione di cui al capo III, sezione I;

c) ai tirocini formativi e di orientamento di cui al capo IV;

d) al collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché al collocamento delle altre categorie protette ai sensi della medesima legge;

e) agli altri compiti e funzioni attribuite dalla presente legge.

4. Le Province, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 6, lettera b), esercitano altresì le funzioni amministrative di cui all'art. 53, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2003.

5. Le province svolgono attività di monitoraggio del mercato del lavoro territoriale nonché attività di analisi di specifici aspetti e fenomeni di particolare rilievo, in modo complementare ed integrato con le funzioni regionali di cui all'art. 3, comma 8 ed all'art. 4.

Sezione II

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE

Art. 6.

Organismi regionali di collaborazione istituzionale e concertazione sociale

1. Per la realizzazione delle finalità dell'art. 2 la Regione si avvale del comitato di coordinamento istituzionale e della commissione regionale tripartita di cui, rispettivamente, all'art. 50 ed all'art. 51 della legge regionale n. 12 del 2003, per le funzioni consultive, propositive e concertative previste da tali articoli nonché dalla presente legge.

2. Partecipano altresì ai lavori degli organismi di cui al comma 1, oltre all'assessore che li presiede, gli assessori regionali e provinciali competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.

3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze di rilievo regionale relative all'emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) la Regione si avvale, in sessione congiunta, degli organismi di cui al comma 1 integrati con rappresentanti degli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa ed immigrazione.

Art. 7.

Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello provinciale

1. Le Province, al fine di raccordare in ambito territoriale le politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le politiche sociali, istituiscono conferenze provinciali di coordinamento, definendo la composizione e regolandone altresì il funzionamento. Ad esse possono partecipare i comuni singoli ed associati del territorio provinciale, le Università, le aziende regionali per il diritto allo studio universitario, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione. Ai lavori delle conferenze possono essere inoltre invitati rappresentanti dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di coordinare le attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.

2. Per le funzioni di cui al comma 1 le province possono avvalersi delle conferenze di coordinamento istituite ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 12 del 2003, opportunamente integrate.

3. Le province si avvalgono delle commissioni previste dall'art. 52 della legge regionale n. 12 del 2003, quali sedi di concertazione con le parti sociali in merito agli indirizzi programmatici ed alle azioni fondamentali delle politiche del lavoro di competenza provinciale.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze di rilievo provinciale relative all'emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 78 della legge n. 448 del 1998 le province possono avvalersi, in sessione congiunta, degli organismi di cui ai commi 1 e 3.

5. Ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettere h) e k) le province possono istituire tavoli di confronto diretti all'adozione di intese e di specifiche misure per favorire l'accesso al credito da parte dei lavoratori di cui agli articoli 11 e 12. Ai tavoli partecipano istituti di credito, istituzioni, parti sociali ed altri soggetti, anche associativi, interessati.

Capo III

POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

Sezione I

FINALITÀ E STRUMENTI

Art. 8.

Finalità

1. Le politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e dalle province sono orientate, nell'ambito della strategia di sviluppo economico e di coesione sociale e nel rispetto dei principi di pari opportunità, alle seguenti finalità:

a) favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio personale o sociale sul mercato del lavoro, con particolare riferimento alle persone con disabilità;

b) favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative continuative e stabili, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro;

c) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;

d) sostenere i processi di mobilità territoriale dei lavoratori al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento;

e) sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale o in un miglioramento delle condizioni di lavoro;

f) sostenere il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del lavoro;

g) sostenere processi di recupero del livello occupazionale di attività economiche e produttive nelle aree interessate da calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale;

h) sostenere processi che, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, favoriscano il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi volti al mantenimento o incremento del livello occupazionale.

2. La Regione e le province perseguono con la propria complessiva programmazione, nell'ambito delle rispettive competenze, le suddette finalità anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o di nuove imprese.

Art. 9.

Strumenti

1. Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 8 sono realizzate in via generale dalle province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione nei casi indicati all'art. 3, comma 6, attraverso strumenti quali:

a) percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, ai sensi del capo III, sezione IV della legge regionale n. 12 del 2003;

b) gli assegni formativi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 12 del 2003, i quali, nel caso siano erogati a persone non occupate, possono prevedere anche indennità di frequenza;

c) attività di orientamento, secondo quanto previsto all'art. 23;

d) tirocini, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26;

e) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, lettera d);

f) incentivi, secondo le priorità di cui all'art. 11;

g) gli assegni di servizio di cui all'art. 10.

Art. 10.

Incentivi ed assegni di servizio

1. Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori ed ai datori di lavoro finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 8, secondo le priorità dell'art. 11.

2. La Regione, nell'ottica di estendere la piena e buona occupazione, introduce, nelle proprie azioni incentivanti, parametri di valorizzazione in coerenza con i fini di cui all'art. 8, comma 1.

3. Gli assegni di servizio sono finalizzati, con specifico riferimento agli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura di cui all'art. 14, all'acquisizione da parte dei lavoratori di una condizione occupazionale attiva, in forma subordinata, non subordinata, autonoma o associata, ovvero al suo mantenimento, nonché agli sviluppi di carriera.

4. La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'art. 6, definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in riferimento ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione di nuove imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 8, comma 1, lettere b), f) e g), secondo le priorità di cui all'art. 11.

5. Al fine di assicurare efficaci modalità di gestione degli interventi, possono essere previste, per specifiche situazioni, previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione, forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, con gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni, che devono essere sottoscritte da tutte le organizzazioni costituenti gli enti bilaterali, prevedono modalità operative distinte, da parte degli stessi, per la gestione degli interventi.

6. Il rispetto da parte dei beneficiari degli interventi delle disposizioni normative in materia di lavoro, con particolare attenzione al principio di non discriminazione ed agli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle condizioni previste nei contratti stipulati dalle organizzazioni di cui al comma 5, costituisce requisito essenziale per agevolazioni ed incentivi. Il mancato rispetto ditali condizioni ne determina la non ammissibilità ovvero la revoca.

7. Le Amministrazioni concedenti revocano gli incentivi concessi, con obbligo di restituzione di quanto percepito, qualora non siano stati realizzati gli scopi per i quali sono stati assegnati, o siano stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite da norme di legge o di contratto collettivo.

*Sezione II**Promozione e qualificazione dell'occupazione*

Art. 11.

Priorità di intervento

1. Le politiche attive del lavoro, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 8, sono rivolte in via prioritaria a:

a) le persone con disabilità, con particolare riferimento a quanto previsto alla sezione III;

b) le persone di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

c) le persone che rientrano nei casi previsti dall'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d) le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 2;

e) le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di esclusione o di deauperamento professionale che possa comportare la perdita del lavoro;

f) le persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere g) e h);

g) le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;

h) i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 16.

2. Nell'ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 a parità di condizioni viene individuata ulteriore priorità per gli interventi a favore delle donne, secondo modalità attuative definite dalle amministrazioni competenti.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) vengono realizzati con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 13 e 14.

4. La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'art. 6, può definire ulteriori priorità d'intervento rivolte alle persone che abbiano difficoltà all'inserimento o al reinserimento lavorativo di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

5. La normativa comunitaria di cui al comma 4 e la normativa nazionale di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*) costituiscono il riferimento per l'individuazione delle persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.

6. La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'art. 6, può, inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento alle aree con difficoltà socio-economiche, come individuate dalla normativa comunitaria, statale e regionale, oltre che a quelle interessate dai programmi speciali d'area ed alle zone montane di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (legge per la montagna).

Art. 12.

Incentivi all'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro

1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali definiti dalla Regione, programmano ed erogano, mediante procedimento ad evidenza pubblica, incentivi per l'assunzione di persone rientranti nelle priorità di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *f*) e comma 4.

Art. 13.

Sostegno alla stabilizzazione del lavoro

1. Al fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative stabili, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione europea e in particolare della direttiva 1999/1970/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nella quale si assume il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro, la Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro, mediante:

a) incentivi alla trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle situazioni ad elevato rischio di precarizzazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *d*); tali incentivi si applicano anche alle trasformazioni nella forma del socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

b) concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti di lavoro non subordinati e dei rapporti di cui all'art. 11, comma 1, lettera *d*), al fine di favorirne l'occupabilità attraverso il rafforzamento delle competenze;

c) offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative, ivi comprese quelle maturate nell'ambito di rapporti di lavoro non subordinato, ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;

d) sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.

2. Al fine di modulare gli interventi del presente articolo in relazione alla diffusione delle tipologie contrattuali ed all'andamento del mercato del lavoro, la giunta regionale stabilisce, sulla base delle previsioni del piano annuale di cui all'art. 3, comma 3, sentiti gli organismi di cui all'art. 6, i criteri per l'assegnazione da parte delle province, previo procedimento ad evidenza pubblica, degli incentivi di cui al comma 1, lettera *a*). Ai fini dell'erogazione di tali incentivi la giunta regionale stabilisce altresì, secondo lo stesso procedimento, le condizioni che, in relazione alla natura dei rapporti di lavoro ed alle situazioni personali, comportano elevato rischio di precarizzazione, nonché le caratteristiche, quali quelle dimensionali, settoriali e territoriali, delle imprese, che devono, comunque, operare nel rispetto delle condizioni normative e contrattuali vigenti.

3. La giunta regionale stabilisce altresì, a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale di cui all'art. 6, i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *d*).

4. La Regione e le province promuovono accordi fra le parti sociali, a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti contrattuali orientato verso il miglioramento della qualità del lavoro e degli strumenti di tutela e di stabilizzazione delle condizioni lavorative, nonché a favorire il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi.

Art. 14.

Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura

1. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la Regione e le province nell'ambito delle rispettive competenze, coerentemente con le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), perseguono l'obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.

2. In relazione alle finalità del comma 1 la Regione e le province, anche promuovendo accordi con le parti sociali:

a) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a disposizione di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro;

b) erogano gli assegni di servizio di cui all'art. 10 volti a favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché la progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per carichi di cura;

c) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, processi di riorganizzazione del lavoro volti a favorire la conciliazione, anche in riferimento all'utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora richiesto dal lavoratore e rispondente alle esigenze di conciliazione espresse.

3. Gli assegni di servizio di cui al comma 2, lettera *b*) possono prevedere, a fronte di esigenze certificate, il sostegno ai costi per attività di cura ed assistenza dei lavoratori interessati o di persone a loro carico. Nel caso di lavoratori occupati in forme diverse da quelle del lavoro subordinato gli assegni di servizio possono essere altresì previsti, sulla base di criteri operativi definiti dalla giunta regionale, per l'acquisizione di prestazioni lavorative, che sostituiscano l'impegno dell'interessato a fronte della sua inoperatività, a seguito di maternità o paternità ovvero di certificate esigenze di cura ed assistenza personali o delle persone a suo carico.

4. In coerenza con i principi dell'Unione europea in ordine alla dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione e le province programmano, sentite le parti sociali, in collaborazione con i comuni e con le associazioni del terzo settore, azioni e interventi per perseguire le finalità del comma 1 nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.

Art. 15.

Mobilità territoriale dei lavoratori

1. La Regione, le province ed i comuni perseguono l'obiettivo del sostegno ai processi di mobilità territoriale dei lavoratori, al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento, anche riferiti a cittadini stranieri immigrati di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2004, mediante misure di accoglienza ed integrazione sociale, nonché di sostegno all'inserimento lavorativo anche attraverso soluzioni autoimprenditoriali, ed alla formazione per lo sviluppo professionale dei lavoratori interessati.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione e le province nell'ambito delle rispettive competenze, anche attraverso iniziative ed accordi interregionali, e previo confronto negli organismi di cui agli articoli 6 e 7:

a) promuovono ed organizzano, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro, l'informazione, l'orientamento, la selezione e l'incrocio fra domanda ed offerta sulle opportunità di lavoro, anche stagionale, e di tirocinio;

b) promuovono, attraverso accordi con altre Regioni, comuni e parti sociali, un'adeguata offerta formativa, realizzabile anche nelle aree d'origine dei lavoratori, e la messa a disposizione di tirocini formativi e di orientamento, da realizzarsi presso datori di lavoro del territorio regionale;

c) promuovono intese con comuni, parti sociali ed organizzazioni pubbliche e private, dirette a facilitare, con particolare riferimento al raccordo con le politiche di istruzione, formazione ed abitative, l'integrazione sociale dei lavoratori interessati e delle loro famiglie.

Art. 16.

Crisi occupazionali

1. La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e in concorso con le parti sociali pongono in essere, anche mediante specifiche intese, azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sui lavoratori, sul sistema produttivo e sul territorio. Intervengono altresì nelle procedure relative alle crisi aziendali di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:

a) coordinare gli interventi delle amministrazioni locali interessate;

b) assicurare lo svolgimento delle procedure di confronto e concertazione fra le parti;

c) sostenere, anche attraverso le forme di cui all'art. 10, comma 5, processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva diretti al mantenimento delle condizioni occupazionali, nonché l'azione degli enti bilaterali di cui all'art. 10, comma 5, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze;

d) sostenere progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla riqualificazione, ed al reinserimento dei lavoratori interessati, anche promuovendo l'adozione di apposite misure di accompagnamento.

3. La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'art. 6, adotta indirizzi operativi in ordine agli interventi di cui al comma 1.

Sezione III

POLITICHE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 17.

Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità

1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone con disabilità, nonché l'avviamento ed il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di avvio al lavoro, primo inserimento e di accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro anche in forma autoimprenditoriale.

2. A tale fine le programmazioni regionale e provinciali sono attuate nel rispetto dei seguenti principi e metodologie:

a) partecipazione attiva dei destinatari degli interventi, con il coinvolgimento, anche attraverso accordi di programma territoriali, delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative dei loro interessi, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali operanti in materia di integrazione lavorativa delle persone con disabilità e dei loro consorzi;

b) integrazione fra attività formative, misure di accompagnamento e tutoraggio, nonché azioni di politica attiva per il lavoro;

c) integrazione fra le attività di cui alla lettera b) ed i servizi sociali e sanitari, al fine di realizzare, con un progetto unitario, forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato, degli strumenti della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), fra i quali, in particolare, i piani di zona previsti all'art. 29 della stessa legge.

3. La giunta regionale, al fine di consentire pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione da parte delle persone con disabilità dei servizi per l'integrazione lavorativa, definisce:

a) criteri generali e requisiti delle convenzioni per l'inserimento delle persone con disabilità;

b) criteri per la formazione degli elenchi e delle graduatorie delle persone con disabilità;

c) criteri per la concessione di agevolazioni ed incentivi ai datori di lavoro, nonché per la concessione ai lavoratori con disabilità impegnati in attività autonome degli assegni di servizio e formativi di cui alla Sezione I e di contributi per l'adeguamento dei posti di lavoro, tenendo conto delle specifiche peculiarità organizzative delle piccole e medie imprese;

d) le modalità di pagamento, riscossione e versamento di oneri e sanzioni al fondo di cui all'art. 19.

4. La Regione esercita, con il supporto delle Province, anche in collaborazione con le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, nonché con le loro federazioni, funzioni di osservatorio degli interventi di integrazione al lavoro delle persone con disabilità e delle azioni attuate ai sensi della presente legge e ne mette a disposizione i risultati, anche al fine di realizzare la conferenza di cui all'art. 18, comma 2.

Art. 18.

Partecipazione

1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle persone con disabilità quale elemento portante per le politiche del lavoro a queste rivolte attraverso il confronto con la consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) e con le loro associazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale sui principali atti di programmazione di cui alla presente sezione.

2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva, la Regione organizza una conferenza, di norma biennale, a cui partecipano le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e le aziende unità sanitarie locali per svolgere un periodico esame dell'attuazione, in ambito regionale, degli interventi di integrazione lavorativa delle persone con disabilità previsti dalla presente legge, nonché per acquisire pareri e proposte per la loro programmazione.

3. La conferenza di cui al comma 2 può essere preparata da gruppi di lavoro a composizione paritetica fra enti locali, associazioni delle persone con disabilità e parti sociali, operanti senza oneri per la Regione. Ai gruppi, al fine di approfondire temi specifici, possono essere altresì invitati responsabili ed operatori dei servizi di integrazione lavorativa, sociale, nonché delle aziende unità sanitarie locali. I gruppi di lavoro si avvalgono delle risultanze emergenti dall'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'art. 17, comma 4.

4. Le province realizzano la concertazione delle politiche per l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità all'interno di un organismo composto, in misura paritetica, di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello provinciale. Tale concertazione può essere realizzata anche nell'organismo previsto dall'art. 52 della legge regionale n. 12 del 2003, all'uopo integrato, nel rispetto del principio di pariteticità, dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello territoriale.

5. Possono partecipare ai lavori della commissione di cui all'art. 52 della legge regionale n. 12 del 2003, rappresentanti, designati in misura che garantisca il rispetto del principio di pariteticità, delle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello territoriale, con diritto all'espressione del parere esclusivamente nelle materie relative alla disabilità.

6. Nell'ambito della sede di concertazione di cui al comma 4 è istituito il comitato tecnico previsto dall'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 469 del 1997. Di esso fanno parte almeno due esperti designati dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello provinciale.

Art. 19.

Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità

1. È istituito il fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione delle persone con disabilità.

2. Al fondo sono destinati i contributi versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di esonero e gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 15 della legge n. 68 del 1999, nonché il contributo di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati.

3. La Regione, anche con il concorso delle province, promuove opportune forme di raccordo con i competenti organismi di vigilanza al fine della verifica dell'adempimento da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, agli obblighi in merito al collocamento delle persone con disabilità e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

4. La giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'art. 6, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e la consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all'art. 12 della legge regionale n. 29 del 1997, assegna annualmente alle province le risorse del fondo, adottando altresì indirizzi per il loro utilizzo.

5. Le province svolgono la programmazione delle risorse di cui al comma 4 previa concertazione con i competenti organismi locali di cui all'art. 18, comma 4, valorizzando, in particolare, le misure di accompagnamento e tutoraggio.

Art. 20.

Assunzioni e convenzioni

1. Le province rappresentano i servizi competenti per le assunzioni da effettuarsi da parte dei datori di lavoro ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999. Le province possono stipulare con i datori di lavoro privati e pubblici convenzioni finalizzate all'integrale e progressiva copertura della quota d'obbligo.

2. Le convenzioni, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, possono essere riferite alla totalità o a parte della quota d'obbligo.

3. Le assunzioni sono effettuate con richiesta nominativa nelle percentuali previste dall'art. 7, comma 1 della legge n. 68 del 1999. Tali percentuali sono modificabili esclusivamente a fronte di specifica previsione nelle convenzioni di cui al comma 1.

Art. 21.

Attivazione del collocamento mirato nelle amministrazioni pubbliche

1. La giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, la consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge regionale n. 29 del 1997, nonché la conferenza Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, individua con proprio atto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna, per le amministrazioni pubbliche della Regione non comprese nell'art. 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, gli ambiti professionali o le mansioni da computarsi in misura piena per l'individuazione della quota di riserva.

2. La Regione si conformerà ad eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia di cui al comma 1, ulteriori condizioni migliorative per le persone con disabilità.

3. Per le amministrazioni pubbliche della Regione non comprese nell'art. 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, restano fermi, nelle more del provvedimento di cui al comma 1, gli obblighi di assunzione già previsti dalla legge n. 68 del 1999, nonché le convenzioni eventualmente stipulate dalle Province, fino alle scadenze in esse individuate.

4. La giunta regionale, acquisite adeguate valutazioni tecniche specialistiche, definisce altresì la percentuale minima dell'incidenza degli ambiti professionali e delle mansioni non ricomprese nel provvedimento di cui al comma 1, per il computo della complessiva quota di riserva delle Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 22.

Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali

1. Le assunzioni delle persone con disabilità previste all'art. 20 possono essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge. Sono fatti salvi gli obblighi e le opportunità previste da leggi speciali per le persone con disabilità qualora risultino più funzionali al loro inserimento lavorativo.

2. Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di convenzioni quadro stipulate dalle province, sentiti gli organismi previsti dall'art. 18, comma 4, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1.

3. Le convenzioni quadro individuano criteri di riferimento in base ai quali stipulare le specifiche convenzioni previste al comma 4, lettera a).

4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente per le persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, nonché a fronte delle seguenti condizioni:

a) adozione di specifica convenzione fra la provincia competente, l'impresa fornitrice di commessa e la cooperativa sociale o il consorzio di cui al comma 1 ove viene realizzato l'inserimento;

b) copertura, attraverso questa modalità e relativamente alla durata della commessa, per tutte le imprese, di una percentuale della quota d'obbligo di riferimento non superiore al 30 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, ferma restando, per la quota rimanente, l'ottemperanza, anche attraverso le convenzioni di cui all'art. 20, agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999;

c) individuazione da parte delle province dei lavoratori da inserire, previo consenso degli stessi, con riferimento alle persone con disabilità psichiche, o in condizione di gravità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero con altra disabilità che renda particolarmente difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie individuata sulla base di criteri definiti sentito l'organismo di concertazione sociale di cui all'art. 18, comma 4;

d) valore della commessa commisurato, relativamente agli inserimenti delle persone con disabilità attuati in base alla convenzione della lettera a), ai costi del lavoro dell'impresa committente, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, maggiorati di una percentuale pari almeno al 20 per cento, a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento; le commesse possono essere relative anche a quote parziali dei costi corrispondenti alle unità inserite, fermo restando che il computo, ai fini degli obblighi di assunzione di cui all'art. 20, comma 1, degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del costo complessivo corrispondente ad ogni unità di personale.

5. Le convenzioni di cui al comma 4, lettera a) possono essere stipulate da ogni provincia con imprese che abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio di competenza, ovvero con imprese che abbiano unità operative nel territorio di competenza e sede legale o amministrativa in altre Province, previa intesa fra le province interessate.

6. Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica, da realizzarsi, comunque, ogni ventiquattro mesi anche in raccordo con le attività delle commissioni di cui alla legge n. 104 del 1992, con particolare riferimento all'obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali e dei consorzi di cui al comma 1, e di accesso a contributi ed agevolazioni.

7. Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, eventualmente emergenti, attraverso:

a) assunzioni, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 20 entro sessanta giorni dalla conclusione delle commesse;

b) ulteriori commesse di durata non inferiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi ai sensi del comma 4;

c) stipula di convenzioni di cui all'art. 20, ovvero con il ricorso agli altri istituti e strumenti previsti dalla legge n. 68 del 1999.

8. La giunta regionale approva criteri e modalità per l'avvio di sperimentazioni relative all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche individuate all'art. 21, comma 1, delle possibilità di inserimento di cui al comma 1, fermo restando il pieno rispetto da parte delle stesse amministrazioni delle disposizioni previste al presente articolo.

9. Sono fatte salve, in ordine all'accertamento della condizione di gravità di cui al comma 4, lettera c), le competenze dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), in riferimento agli invalidi del lavoro, nonché le previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), in riferimento alle persone di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) della legge n. 68 del 1999.

Capo IV

ORIENTAMENTO E TIROCINI

Art. 23.

Orientamento al lavoro

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 12 del 2003, la funzione di orientamento al lavoro di cui all'art. 32, comma 3, lettera b) si esplica attraverso l'erogazione di servizi per il sostegno e l'aiuto alla persona nella ricerca di prima o nuova occupazione, anche mediante iniziative di accoglienza, informazione, accompagnamento e consulenza.

2. La giunta regionale definisce, secondo quanto previsto all'art. 35, comma 2, le figure professionali di riferimento e gli standard di servizio per l'orientamento. La giunta regionale sostiene, inoltre, la qualificazione degli operatori e delle attività.

3. Le province programmano i servizi di orientamento al lavoro perseguendo l'obiettivo della loro qualificazione e dell'integrazione con gli ambiti in cui la funzione di orientamento è esercitata dai soggetti del sistema formativo.

4. I comuni, singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), possono svolgere le funzioni di informazione e orientamento di cui all'art. 32, comma 3, lettere a) e b), nel rispetto degli standard essenziali delle prestazioni di cui all'art. 34. Relativamente a tali funzioni i comuni garantiscono adeguate forme di informazione e raccordo nei confronti delle Province.

Art. 24.

Tirocini

1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 25, comma 1, il datore di lavoro può essere costituito da imprenditore o da persona esercente una professione, ancorché senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante.

3. I tirocini sono destinati ai cittadini dell'Unione europea, o provenienti da Paesi non appartenenti ad essa, presenti, in condizione di regolarità, sul territorio regionale, in possesso dei requisiti di accesso come stabiliti all'art. 30, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2003. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.

4. I soggetti promotori inviano copia delle convenzioni e dei progetti di tirocinio alla direzione provinciale del lavoro ed alla provincia territorialmente competente, nonché alle rappresentanze provinciali confederali delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'art. 7, comma 3, le quali ne informano le rappresentanze sindacali aziendali ove presenti.

5. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.

6. I soggetti ospitanti e i soggetti promotori dei tirocini possono assegnare borse di studio in favore dei tirocinanti per la durata del tirocinio.

Art. 25.

Soggetti promotori, durata e limiti quantitativi dei tirocini

1. La giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto agli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, adotta disposizioni, sentiti gli organismi di cui all'art. 6, in relazione a:

a) i destinatari;

b) il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti di cui all'art. 24, comma 2, con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, o, comunque, con un ruolo organizzativo chiaramente definito, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati;

c) le professionalità ad alto contenuto specialistico che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti;

d) la durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità, prevedendo altresì le condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, che dovranno essere concordate nel progetto di tirocinio; le verifiche e, per i tirocini realizzati nell'ambito della programmazione della Regione e delle Province, le eventuali sanzioni in caso di inadempienza.

2. La giunta regionale può altresì individuare condizioni di maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizione di svantaggio, allorché realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991.

3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:

a) le Province;

b) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici

c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;

d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale;

e) le aziende regionali per il diritto allo studio universitario in quanto esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della legge regionale 9 ottobre 1990, n. 46 e della legge regionale 19 luglio 1991, n. 20);

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;

g) le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;

h) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'art. 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla giunta regionale;

i) comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla giunta regionale;

j) gli enti bilaterali di cui all'art. 10, comma 5.

4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dagli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

Art. 26.

Qualificazione dei tirocini

1. La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'art. 6, definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite.

2. Le province, per le finalità di cui all'art. 24, comma 1, promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:

a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;

b) l'eventuale rimborso di spese e assegni di frequenza in favore dei tirocinanti, nonché l'eventuale assunzione dell'onere della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;

c) azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti dei tirocini;

d) attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti.

3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all'art. 25, comma 3 e le parti sociali.

Capo V

APPRENDISTATO

Art. 27.

Aspetti formativi dei contratti di apprendistato

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n. 12 del 2003, la presente legge, nel rispetto della normativa dello Stato in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale, nonché dei contratti collettivi di lavoro, detta norme per la regolamentazione degli aspetti formativi dei contratti di apprendistato, che si articolano nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b) apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

2. La giunta regionale, d'intesa con le parti sociali rappresentate nella commissione di cui all'art. 51 della legge regionale n. 12 del 2003, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati.

3. La formazione per i contratti di apprendistato si articola secondo un piano formativo individuale che delinea il percorso formativo dell'apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi di cui al comma 2, ed in relazione alle competenze possedute dall'apprendista stesso. A tal fine la giunta regionale definisce, secondo le forme di cui al comma 2, criteri e modalità per la formulazione dei piani formativi individuali.

4. Possono essere realizzate, da parte degli enti bilaterali di cui all'art. 10, comma 5, azioni di monitoraggio e valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale nonché, sulla base delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, azioni di assistenza tecnica.

Art. 28.

Formazione nel contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

1. In relazione al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione la Regione privilegia le modalità proprie della programmazione integrata tra formazione professionale ed istruzione di cui alla legge regionale n. 12 del 2003, per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, con l'obiettivo del conseguimento della qualifica professionale ed anche al fine di favorire il rientro nei sistemi di formazione ed istruzione.

2. La giunta regionale, nel rispetto degli standard di cui all'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, università e ricerca, nonché, a seguito del processo di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'art. 6 e sentita la commissione assembleare competente, stabilisce gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Art. 29.

Formazione per l'apprendistato professionalizzante

1. Relativamente all'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, la giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 28, comma 2, definisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nationalmente ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonché, per quanto attiene l'articolazione della formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione che viene attuata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro; in tal caso deve essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi. Essa si realizza mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all'apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per l'acquisizione di adeguata capacità professionale. Tale formazione deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

Art. 30.

Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

2. Per queste finalità la giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 28, comma 2, promuove e sostiene sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con Università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative.

3. I contratti di apprendistato in attuazione delle intese di cui al comma 2 sono realizzati, nelle singole imprese, nel rispetto degli accordi di settore fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

4. La giunta regionale, anche attraverso le intese con i soggetti di cui al comma 2, definisce standard della formazione nel contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, nonché criteri per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli.

Art. 31.

Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato

1. La giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'art. 6, definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato. Tali sostegno e contribuzione possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso gli enti bilaterali di cui all'art. 10, comma 5.

2. La Regione e le province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e del controllo dell'effettiva erogazione della formazione di cui all'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Capo VI

SERVIZI PER IL LAVORO

Sezione I

SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

Art. 32.

F u n z i o n i

1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro opera verso le persone e le imprese, per soddisfarne i bisogni e favorirne le aspirazioni occupazionali e professionali, anche mediante specifiche azioni, rivolte in particolare sia alle persone inoccupate, disoccupate, a rischio di perdere l'occupazione o di precarizzazione della propria condizione lavorativa, ai soggetti deboli ed a rischio di esclusione sociale, sia al rafforzamento della competitività delle imprese tramite la qualificazione delle risorse umane.

2. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dalle province e dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi della presente legge. La Regione e le province promuovono, anche attraverso apposite intese, forme di collaborazione attiva con i soggetti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'art. 40, commi 1 e 2, per l'erogazione dei servizi di intermediazione. La Regione e le province promuovono inoltre forme di raccordo e confronto con le agenzie di somministrazione di lavoro, d'intermediazione, di ricerca e selezione di personale, di supporto alla ricollocazione di personale, autorizzate a livello nazionale e regionale, operanti sul territorio regionale.

3. Il sistema regionale, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, espleta le seguenti funzioni:

a) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle caratteristiche ed opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema formativo, sugli incentivi, sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo, nonché sulla rete di servizi in grado di dare risposte alle esigenze complessive connesse al lavoro;

b) orientamento al lavoro;

c) sostegno alle persone nella costruzione dei bilanci di competenze;

d) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro;

e) misure personalizzate di promozione dell'inserimento nel lavoro, con particolare riferimento alle azioni di mediazione interculturale rivolte a lavoratori stranieri immigrati finalizzate a sostenere l'inserimento lavorativo, il consolidamento occupazionale e l'integrazione sociale;

f) accompagnamento delle persone con disabilità nell'inserimento lavorativo;

g) accompagnamento nell'inserimento lavorativo dei soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;

h) informazione alle imprese in relazione ai servizi di cui al presente articolo.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, ed in particolare di quelle previste alla lettera d), il sistema regionale tiene conto delle peculiarità dei diversi settori economico-produttivi e delle specificità dei fenomeni di stagionalità, con particolare riferimento alle attività agricole, agroindustriali e turistiche.

5. Le province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative attualmente previste dall'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) del decreto legislativo n. 469 del 1997 e dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), ed in particolare:

a) il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000, anche in relazione alle condizioni di congruità dell'offerta per gli inserimenti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

b) la selezione di personale per le qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

c) il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999;

d) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni di cui ai commi 6 e 7.

6. Le province sono competenti per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni, relative:

a) all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati e non subordinati, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, o di socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge n. 142 del 2001;

b) alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o alle cessazioni avvenute in data diversa da quella comunicata al tempo dell'assunzione ai sensi dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati);

c) alle variazioni dei rapporti di lavoro, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 181 del 2000;

d) alla proroga e alla cessazione dei lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro.

7. Le province sono competenti per le comunicazioni relative:

a) alle assunzioni, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000, da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro;

b) ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 convertito dalla legge n. 608 del 1996.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 le province possono altresì avvalersi, previa intesa, dei comuni singoli o associati, qualora sussistano le necessarie condizioni di adeguatezza organizzativa.

9. La Regione e le province promuovono, in accordo con gli enti pubblici competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, la realizzazione di centri integrati ed unificati dei servizi per il lavoro e ne favoriscono la diffusione quale modalità di organizzazione dell'offerta relativa alle funzioni di cui al comma 3.

Art. 33.

Modalità di svolgimento delle funzioni da parte delle province

1. Le province svolgono le funzioni di cui all'art. 32 mediante i propri uffici, in particolare attraverso proprie strutture denominate «Centri per l'impiego». Le province svolgono direttamente le funzioni di cui all'art. 32, comma 3 ovvero tramite soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi della presente legge, selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica. Tali soggetti intervengono, in via integrativa e non sostitutiva delle funzioni delle province, al fine di completare la gamma, migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi, nonché per fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti. I servizi di cui all'art. 32 sono erogati senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione.

2. Le province possono individuare forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati autorizzati a livello nazionale o regionale. In tale contesto la giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'art. 6 e secondo quanto previsto dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), definisce criteri e modalità per la reciproca messa a disposizione delle banche dati.

Art. 34.

Standard essenziali delle prestazioni e indirizzi operativi

1. I soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.

2. La giunta regionale, al fine di garantire prestazioni omogenee ed adeguate su tutto il territorio regionale, sentita la commissione assembleare competente, e nell'ambito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione di cui all'art. 6, definisce, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, gli standard delle prestazioni cui devono attenersi le province ed i soggetti accreditati, nonché i comuni singoli o associati allorché svolgono le funzioni di orientamento di cui all'art. 23, comma 4, nonché le funzioni di cui all'art. 32, comma 5. Detti standard si riferiscono in particolare alle risorse umane e strumentali da investire nel processo, alle metodologie e modalità d'erogazione delle prestazioni, nonché ai risultati da conseguire in termini d'efficienza ed efficacia. La Regione sostiene, collaborando con le Province, azioni finalizzate alla realizzazione dei processi di cui al presente comma.

3. La giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale al fine di garantire omogeneità di comportamenti e la trasparenza nell'azione amministrativa, definisce indirizzi operativi con particolare riferimento a:

a) i contenuti dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori e modalità di gestione operativa;

b) i criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica, la certificazione dell'esistenza o la perdita dello stato di disoccupazione;

c) le caratteristiche dei moduli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalità di trasmissione, anche telematica, ai servizi competenti;

d) il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999.

Art. 35.

Accreditamento

1. La Regione, al fine di garantire servizi di adeguata qualità e per l'eventuale concessione di finanziamenti pubblici, accredita soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, per la gestione dei servizi relativi alle funzioni di cui all'art. 32, comma 3, da erogarsi secondo quanto previsto all'art. 33, comma 1.

2. La giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente e gli organismi di cui all'art. 6, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, i criteri ed i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento di un apposito elenco dei soggetti accreditati. Tali requisiti attengono, in particolare, alle competenze professionali, alle capacità gestionali, alla dotazione strutturale, strumentale e logistica dei soggetti richiedenti. Possono essere previsti ambiti o requisiti specifici per l'accREDITAMENTO, tra cui l'orientamento nonché l'accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità o delle persone in condizione di svantaggio personale e sociale.

3. Nella definizione dei criteri e dei requisiti di cui al comma 2 la giunta regionale tiene conto delle peculiari esigenze, di carattere strumentale o relative a specifiche competenze professionali degli operatori, con particolare riferimento al lavoro stagionale, ai servizi di cura ed ai lavoratori immigrati, per i quali deve essere realizzato materiale informativo plurilingue.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 32, comma 3, lettera d) possono essere accreditati esclusivamente i soggetti autorizzati all'intermediazione a livello nazionale o regionale.

5. Nel definire i criteri ed i requisiti di cui al comma 2, la giunta regionale tiene conto del raccordo con il sistema di accREDITAMENTO per la formazione professionale di cui all'art. 33 della legge regionale n. 12 del 2003.

Art. 36.

Monitoraggio

1. La Regione, in collaborazione con le province, cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale per il lavoro al fine di qualificarne l'azione e di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza.

2. I soggetti pubblici e privati accreditati o autorizzati a livello regionale mettono a disposizione della Regione e delle province i dati necessari per l'esercizio delle funzioni di osservatorio del mercato del lavoro previste all'art. 4.

Art. 37.

Avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche

1. Le province avviano a selezione il personale per le qualifiche di cui all'art. 16 della legge n. 56 del 1987, garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico.

2. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, nonché le altre amministrazioni pubbliche qualora consentito dal loro ordinamento, possono svolgere le funzioni di cui al comma 1, garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico, nonché contestuale comunicazione alla provincia competente.

3. La giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'art. 6, determina i criteri operativi cui devono attenersi i soggetti nell'espletamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

Art. 38.

Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER)

1. Il Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), costituito nell'ambito del Sistema informativo regionale (SIR) di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, è costruito in rete e si raccorda con i sistemi informativi delle altre Regioni al fine di realizzare, attraverso la collaborazione applicativa interregionale, il collegamento con la borsa nazionale del lavoro e l'interconnessione ai sistemi informativi europei, per favorire le più ampie opportunità occupazionali e di mobilità geografica del lavoro. Per la realizzazione ed il costante aggiornamento del SILER la Regione promuove accordi con le province, collaborazioni con altre regioni, nonché intese con enti competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa, immigrazione ed altri qualificati soggetti pubblici e privati.

2. La Regione e le province perseguono gli obiettivi di un ampio e diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunità lavorative disponibili attraverso il SILER, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati, nonché della semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini ed alle imprese, anche attraverso l'unificazione degli obblighi di comunicazione inerenti i rapporti di lavoro e l'utilizzo di sistemi telematici. A tale fine possono avvalersi, previa intesa, dei comuni.

3. Il SILER, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), consente ai lavoratori ed ai datori di lavoro che ne facciano richiesta l'accesso alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro disponibili, garantendo il rispetto dell'autonomia di scelta rispetto alle modalità di pubblicizzazione dei dati, con particolare riferimento agli ambiti territoriali, alle tipologie contrattuali previste, ai soggetti prescelti per l'intermediazione e l'inserimento delle informazioni.

4. A tale fine la Regione promuove e facilita il collegamento al SILER da parte di tutti i soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro di cui all'art. 32 e tutti i soggetti autorizzati a livello nazionale e regionale alla somministrazione di lavoro, all'intermediazione, alla ricerca e selezione di personale, al supporto alla ricollocazione di personale.

5. Le informazioni fornite dal SILER ai sensi del comma 3 indicano il soggetto responsabile del loro inserimento o aggiornamento.

Sezione II

SERVIZI AUTORIZZATI

Art. 39.

Autorizzazione

1. La giunta regionale, nei rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'art. 6 e sentita la commissione assembleare competente, determina, sulla base della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e dei diritti di accesso), le modalità ed i criteri per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 40.

Particolari forme di autorizzazione

1. La giunta regionale definisce, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, le modalità di autorizzazione di cui all'art. 39 per i comuni, anche nelle forme associative disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono fornire, garantendo adeguate forme di raccordo con le province territorialmente competenti, i servizi di intermediazione per i seguenti ambiti di utenza:

a) i comuni, esclusivamente verso le persone residenti o verso le imprese con sedi operative sul loro territorio;

b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio registro;

c) le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie, esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati propri allievi non oltre i due anni precedenti l'erogazione del servizio di intermediazione.

3. La giunta regionale disciplina altresì, ai sensi dell'art. 39, modalità particolari di autorizzazione per i soggetti di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Capo VII

SICUREZZA, REGOLARITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO

Sezione I

SICUREZZA NEL LAVORO

Art. 41.

Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita lavorativa

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/1988/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/1992/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e, a tale fine, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento.

2. La programmazione regionale diretta al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 è prioritariamente orientata al sostegno del diritto-dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro, favorendo iniziative e progetti, anche di carattere locale, volti:

a) alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, quale parte integrante della qualità del lavoro e dell'occupazione, anche attraverso la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) al supporto alle attività per la prevenzione dei rischi rivolte ai datori di lavoro, anche promuovendo la diffusione di buone pratiche;

d) all'inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi al genere ed all'età dei lavoratori, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro ed alle sue modalità di organizzazione, nonché alle eventuali condizioni di svantaggio dei lavoratori in relazione ai rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

3. La strategia di promozione di condizioni di regolarità del lavoro e di acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative stabili costituisce elemento prioritario del sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa. Tale sistema si realizza mediante gli interventi di cui al comma 2 e di cui all'art. 42, le azioni della sezione II ed attraverso le misure di stabilizzazione previste all'art. 13.

Art. 42.

Interventi

1. La Regione e le province promuovono e sostengono iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all'anticipazione dei rischi e al miglioramento delle condizioni di lavoro e in particolare:

a) l'adozione di patti territoriali per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche individuando misure di sostegno per gli accordi, assunti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale, diretti a qualificare le misure per la prevenzione dei rischi e la diffusione della cultura della sicurezza;

b) il supporto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento al rafforzamento delle competenze e ad azioni di coordinamento, attraverso iniziative concertate con le organizzazioni sindacali;

c) il supporto alle azioni promosse dagli organismi paritetici previsti dagli enti bilaterali di cui all'art. 10, comma 5.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene:

a) la realizzazione di azioni di ricerca, individuazione e comparazione di buone pratiche, trasferibili sul territorio regionale;

b) il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e la realizzazione di un rapporto annuale sullo stato di salute e sicurezza dei lavoratori;

c) centri di riferimento, anche in collaborazione con Università, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di diritto privato, nonché con gli enti e le aziende di diritto pubblico operanti nel settore, sostenendone l'attività con proprie risorse.

3. La Regione e le province favoriscono, altresì, la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:

a) campagne informative ed azioni di sensibilizzazione; b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni competenti;

c) azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione, sul tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro, da realizzarsi anche nell'ambito dell'offerta dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti di cui all'art. 45, comma 8 della legge regionale n. 12 del 2003, con particolare riferimento ai lavoratori immigrati, caratterizzate dall'utilizzo di specifiche metodologie, strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;

d) interventi educativi nei confronti dei giovani;

e) realizzazione di unità formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro nelle attività formative programmate o riconosciute dalla Regione e dalle province;

f) attività formative volte all'acquisizione di competenze specifiche nelle materie della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento agli aspetti sia igienico-sanitari sia normativi e socio-organizzativi;

g) accordi con gli enti bilaterali di cui all'art. 10, comma 5 e con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla realizzazione di unità formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro;

h) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ed ai contesti produttivi contrassegnati dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attività imprenditoriali;

i) l'introduzione del tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro negli interventi di cui all'art. 44.

4. La Regione esercita funzioni d'indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e vigilanza svolte dalle aziende unità sanitarie locali e ne verifica la qualità e l'efficacia delle azioni di prevenzione. La Regione promuove, inoltre, la sperimentazione di «audit» dei luoghi di lavoro, da realizzarsi sulla base dell'adesione volontaria delle imprese e mediante procedure che producano esiti certificabili, per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

5. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, persegue l'introduzione e la diffusione, anche mediante specifici accordi, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro, anche in riferimento all'art. 1, comma 3 della legge 7 novembre 2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).

6. Gli interventi sono programmati e realizzati promuovendone la corrispondenza con le esigenze e la specificità delle persone con disabilità.

Art. 43.

Coordinamento della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

1. La Regione promuove azioni di indirizzo e coordinamento degli interventi della pubblica amministrazione, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso il comitato di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

2. Il comitato di coordinamento di cui al comma 1 promuove:

a) sistematici scambi di informazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche mediante la reciproca messa a disposizione degli archivi dei diversi enti con competenza sulla regolarità e sicurezza del lavoro;

b) l'elaborazione di proposte finalizzate all'uniformità delle procedure amministrative e dei metodi di controllo;

c) la realizzazione di piani integrati di intervento, secondo priorità individuate sulla base dei dati elaborati, rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni pubbliche;

d) campagne di sensibilizzazione e di divulgazione per la promozione dell'adozione di mezzi e misure prevenzionali.

Sezione II

REGOLARITÀ DEL LAVORO

Art. 44.

Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro

1. La Regione e le province promuovono la regolarità delle condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle proprie politiche in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro.

2. La programmazione regionale persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso:

a) iniziative di educazione alla legalità;

b) il supporto a progetti, anche di carattere locale, diretti a raccordare ed a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di formazione, le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;

c) la qualificazione del ruolo della committenza pubblica negli appalti per opere, forniture e servizi, sostenendo e diffondendo intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, fra gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali;

d) azioni dirette alla semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 32, commi 6 e 7;

e) la realizzazione e la diffusione, in accordo con gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, di servizi integrati ed unificati per il lavoro, secondo quanto previsto all'art. 32, comma 9;

f) la promozione ed il supporto, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali;

g) la promozione di accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il miglioramento della qualità delle stesse e degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attività imprenditoriali, nonché nei casi di ricorso ad appalti ed a subappalti.

Capo VIII

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Art. 45.

Finalità

1. La Regione, in accordo con gli obiettivi e gli orientamenti dell'Unione europea, favorisce l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale l'integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime.

2. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per l'innalzamento della qualità del lavoro, il consolidamento ed il potenziamento delle competenze professionali, la diffusione delle conoscenze, il miglioramento della competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.

Art. 46.

Interventi

1. La Regione e le province integrano i principi della responsabilità sociale delle imprese nei programmi e negli indirizzi per l'occupazione e perseguono le finalità di cui all'art. 45 attraverso le proprie programmazioni ed il sostegno ad iniziative promosse, anche mediante intese e sperimentazioni locali, dagli enti bilaterali di cui all'art. 10, comma 5, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative, da imprese, associazioni per la tutela dell'ambiente, dei consumatori, del terzo settore, ordini e collegi professionali, organismi di ricerca ed altri enti pubblici e privati.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e le province sostengono, anche attraverso forme di raccordo con i soggetti di cui al comma 1, interventi:

a) di informazione e formazione sui temi della responsabilità sociale delle imprese;

b) diretti all'adozione da parte di imprese, enti ed organizzazioni di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino, mediante procedure che producano esiti certificabili, l'assunzione della responsabilità sociale;

c) per l'acquisizione, da parte dei soggetti indicati alla lettera b), di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale, ovvero rientranti nelle sperimentazioni sostenute dalla Regione di cui alla lettera d);

d) di sperimentazione di strumenti di misurazione e certificazione della qualità sociale ed ambientale;

e) di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate, con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere b), c) e d);

f) di sensibilizzazione dei consumatori e rivolti a favorire la partecipazione attiva delle loro associazioni alle misure di cui alla presente Sezione;

g) di sensibilizzazione dei grandi acquirenti in ordine ai temi della responsabilità sociale;

h) di sperimentazione diretti a realizzare condizioni migliorative per la piena integrazione lavorativa delle persone con disabilità, o di impiego in misura aggiuntiva;

i) rivolti al contrasto del lavoro minorile, anche mediante specifici interventi per l'adempimento dell'obbligo formativo, favorendo il pieno rispetto delle convenzioni internazionali in materia, come elemento comune alle azioni di cui alle lettere precedenti, nonché rivolti al sostegno ed in collaborazione con gli osservatori operanti su questo fenomeno.

3. Fermo restando l'obbligo di applicazione dell'art. 18, comma 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), la Regione persegue l'introduzione e la diffusione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale, di interessi sociali ed ambientali nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici. A tal fine favorisce gli accordi di cui all'art. 13, comma 4, nonché accordi fra le amministrazioni pubbliche, anche con il concorso delle parti sociali, diretti:

a) alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;

b) alla definizione di modalità di verifica e controllo, anche in accordo con le Aziende unità sanitarie locali titolari delle competenze di vigilanza sulla sicurezza, gli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro e gli istituti nazionali previdenziali ed assicurativi.

4. La Regione orienta i propri interventi di incentivazione e di valorizzazione verso le imprese che attuino le misure di cui al presente capo ed al capo VII e che rispettino le condizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 6.

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47.

Clausola valutativa

1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere l'occupazione e nel migliorare la qualità, la sicurezza e la regolarità del lavoro. A tal fine, con cadenza triennale e contestualmente alla presentazione all'assemblea legislativa delle linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro di cui all'art. 3, la giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'osservatorio del mercato del lavoro di cui all'art. 4, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) il grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti, dei singoli strumenti di politica attiva del lavoro di cui all'art. 9 e la loro efficacia nel perseguire gli obiettivi elencati all'art. 8;

b) il grado di partecipazione dei soggetti di cui alle lettere e), d) ed e) dell'art. 2, comma 3, alla progettazione degli interventi di integrazione lavorativa, con particolare riferimento alle capacità degli interventi adottati di aumentare le opportunità occupazionali delle persone con disabilità;

c) le modalità di utilizzo dei tirocini formativi e delle azioni di orientamento, nonché le caratteristiche dei percorsi formativi attivati nell'ambito delle tipologie di apprendistato di cui all'art. 27;

d) il grado di esercizio delle funzioni indicate all'art. 32, commi 3 e 5, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro e lo stato di operatività del sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), anche con riferimento ai soggetti autorizzati di cui agli articoli 39 e 40;

e) la tipologia e i principali risultati delle iniziative promosse per la prevenzione, l'anticipazione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, nonché per la promozione della regolarità delle condizioni di lavoro;

f) le criticità emerse nell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo al raccordo dell'azione della Regione con gli interventi predisposti dalle autonomie locali, e le conseguenti proposte di modifica normativa.

2. L'assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti.

3. Per svolgere le attività di controllo e valutazione sono stanziate adeguate risorse finanziarie.

Art. 48.

Norme finali

1. La Regione può stipulare con gli esperti dell'agenzia per l'impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 (Individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alla Regione Emilia-Romagna), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1999, contratti individuali di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, a termine, di durata triennale, rinnovabili, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di prestazione d'opera intellettuale.

2. Nei casi in cui non sia raggiunta l'intesa di cui all'art. 27, comma 2 la giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, provvede con deliberazione motivata.

Art. 49.

Conformità alle disposizioni comunitarie

1. Gli incentivi di cui alla presente legge, con esclusione di quelli, di cui all'art. 10, destinati alle persone e di quelli rientranti nelle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002, sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della commissione dell'Unione europea del regime di aiuti in essa previsto.

Art. 50.

Norme transitorie

1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale 25 novembre 1996, n. 45 (Misure di politica regionale del lavoro) e della legge regionale 27 luglio 1998, n. 25 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), compresi quelli relativi alla concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro conclusione.

2. Fino all'approvazione dei criteri di cui all'art. 10, comma 4, si applicano, per l'erogazione degli incentivi e degli assegni di servizio, gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale n. 45 del 1996.

3. Fino all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui all'art. 17, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate, in materia, dalla giunta regionale in attuazione della legge n. 68 del 1999 e della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 (Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

4. Fino all'approvazione delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 1, si applicano integralmente, in relazione ai tirocini, le norme di cui alla legge n. 196 del 1997.

5. Nelle more dell'emanazione degli standard formativi minimi per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003, continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 16 della legge n. 196 del 1997 e di cui all'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

6. Nelle more dell'approvazione dei criteri, requisiti e modalità per l'accreditamento ai sensi dell'art. 35 le province continuano a garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 32.

7. Fino all'approvazione degli indirizzi di cui all'art. 34, comma 3 e dei criteri operativi di cui all'art. 37, comma 3 continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dalla giunta regionale per l'attuazione dei servizi per l'impiego delle province.

8. Fino alla designazione dei rappresentanti degli enti pubblici di cui all'art. 6, comma 3, al fine dell'esercizio delle funzioni ivi previste l'integrazione dei componenti degli organi di cui all'art. 6, comma 1, è attuata mediante invito ai componenti delle commissioni regionali di cui all'art. 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998.

Art. 51.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale n. 45 del 1996;
- b) legge regionale n. 25 del 1998;
- c) legge regionale n. 14 del 2000.

Art. 52.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° agosto 2005

ERRANI

05R0546

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 18.

Tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 12 del 16 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Umbria, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 32 e 41 della Costituzione italiana, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, al fine di tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro, promuove azioni ed iniziative volte a prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro, di seguito denominate mobbing.

Art. 2.

Compiti della Regione

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione promuove, in collaborazione con le parti sociali interessate, con l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all'art. 7 e con le strutture socio-sanitarie locali, azioni di prevenzione, formazione, informazione, ricerca ed assistenza medico-legale e psicologica.

Art. 3.

Azioni di formazione

1. La Regione promuove corsi di formazione professionale sul fenomeno mobbing, rivolti, in particolare, ai seguenti soggetti:

- a) operatori dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) e dei centri di salute mentale;
- b) operatori dell'ispettorato del lavoro;
- c) operatori degli istituti di previdenza;
- d) operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- e) operatori degli sportelli anti-mobbing di cui all'art. 6 della presente legge;
- f) responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato.

Art. 4.

Azioni di informazione e ricerca

1. La Regione promuove:

- a) l'elaborazione e diffusione di studi e ricerche sul mobbing, anche attraverso l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all'art. 7 e l'Agenzia umbra ricerche (A.U.R.);
- b) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione;
- c) l'attivazione di corsi post-laurea nelle materie oggetto della presente legge.

Art. 5.

Azioni di assistenza medico-legale e psicologica

1. La Regione concede incentivi alla realizzazione di supporti e terapie psicologiche di sostegno e riabilitazione per il lavoratore vittima del mobbing ed i suoi familiari, secondo criteri e modalità da stabilirsi dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Sportelli anti-mobbing

1. La Regione promuove l'istituzione presso gli uffici comunali di cittadinanza di appositi sportelli anti-mobbing con il compito di:

- a) fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
- b) orientare il lavoratore presso gli uffici della ASL competente;
- c) segnalare, con il consenso del lavoratore, i casi di presunto mobbing al Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro territorialmente competente.

Art. 7.

Osservatorio regionale sul mobbing

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul mobbing con sede presso l'assessorato competente in materia di lavoro.

2. L'Osservatorio è composto da:

- a) l'assessore regionale alle politiche attive del lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
- b) un membro designato dal comitato regionale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- c) il dirigente regionale del servizio di prevenzione, o suo delegato;

d) un rappresentante designato dalla direzione regionale del lavoro;

e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella commissione tripartita;

f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella commissione tripartita;

g) la consigliera regionale di parità;

h) un sociologo e uno psicologo individuati dalla direzione regionale della sanità, a cura del direttore della stessa;

i) un avvocato esperto di diritto del lavoro, da individuare nell'ambito dell'ufficio legale della Regione.

3. L'Osservatorio è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura dell'assessorato competente in materia di lavoro.

4. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte alla giunta regionale in ordine alle azioni e interventi di cui alla presente legge;

b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli enti pubblici, delle associazioni ed enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge, in particolare si ricorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing o organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro;

c) realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing, anche avvalendosi degli enti strumentali della Regione;

d) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in raccordo con i soggetti destinatari della presente legge;

e) promuove i protocolli d'intesa e le collaborazioni con gli organismi di vigilanza al fine di contrastare il fenomeno del mobbing anche nell'ambito dello svolgimento delle loro attività istituzionali.

Art. 8.

Attività di controllo

1. Il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla base delle segnalazioni ricevute o nell'ambito della sua attività istituzionale, effettua apposite ispezioni nel luogo di lavoro per accertare l'esistenza di azioni di mobbing e l'eventuale stato di malattia del lavoratore.

2. Presso ogni SPSAL è istituito un collegio medico con il compito di confermare lo stato di malattia del lavoratore e di accertare la connessione tra stato di malattia ed azioni di mobbing.

3. Il collegio è composto da:

a) un medico specialista in medicina del lavoro del SPSAL;

b) un medico specialista in medicina legale;

c) uno psicologo o uno psichiatra.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di € 5.000,00 da iscriverne nella unità previsionale di base 11.1.001 denominata «Agenzia Umbria lavoro e Centri per l'impiego» del bilancio regionale di previsione (cap. 2923 n. i.).

2. Per il finanziamento della gestione e dell'attività dell'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all'art. 7 è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di € 5.000,00 da iscriverne nella unità previsionale di base 11.1.001 denominata «Agenzia Umbria lavoro e Centri per l'impiego» del bilancio regionale di previsione (cap. 2924 n. i.).

3. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2005 denominata «fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge finanziaria regionale 2005.

4. Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 febbraio 2005

LORENZETTI

05R0293

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 19.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 - incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 12 del 16 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 3

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 è sostituita dalla seguente:

«a) l'acquisto e l'uso di ammendanti compostati sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2001 dopo la parola: «organica» sono aggiunte le parole: «fino ad un massimo di cinquanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni.».

Art. 2.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 4

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2001 è aggiunto il seguente periodo: «I beneficiari sono tenuti al rispetto della buona pratica agricola prevista dal Piano di sviluppo rurale per l'Umbria.».

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2001 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera b) sono concessi a favore di aziende agricole singole o associate che rispettino i requisiti previsti dal Piano di sviluppo rurale per l'Umbria.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 febbraio 2005

LORENZETTI

05R0294

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, n. 20.

Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 16 marzo 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità, definizione e campo di applicazione

1. La presente legge ha lo scopo di limitare l'inquinamento luminoso ed i consumi energetici derivanti dalla illuminazione esterna anche al fine di consentire lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici pubblici e privati, nonché la godibilità del cielo stellato che costituisce componente del patrimonio paesaggistico del territorio regionale.

2. Agli effetti della presente legge costituisce inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata o, in ogni caso, che sia diretta al di sopra della linea dell'orizzonte.

Art. 2.

Compiti della Regione

1. La Regione concorre all'attuazione del piano energetico nazionale, mediante la promozione di iniziative finalizzate all'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti, in conformità alle prescrizioni della presente legge e dei piani per l'illuminazione di cui all'art. 3.

2. La Regione provvede inoltre, nell'ambito delle attività di educazione ambientale, alla divulgazione delle informazioni sull'inquinamento luminoso, all'aggiornamento tecnico professionale del personale delle pubbliche amministrazioni dotate di competenza in materia, nonché alla erogazione di incentivi per l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti.

3. La Regione provvede altresì ad un periodico monitoraggio dell'inquinamento luminoso, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA nonché della collaborazione di istituzioni scientifiche operanti in materia di inquinamento luminoso.

4. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare l'attività in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso con il quale provvede, in particolare, a definire:

a) i requisiti tecnici per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;

b) la tipologia degli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure;

c) le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti tecnici di cui alla lettera a);

d) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'art. 3;

e) i criteri per l'individuazione e le misure da applicare nelle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici.

5. Anche ai fini della stesura del regolamento attuativo, tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica e privata realizzati sul territorio regionale devono essere realizzati secondo criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico e devono quindi possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti minimi:

a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, hanno una distribuzione dell'intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen per angoli gamma uguali a 90 gradi ed oltre;

b) lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia e tenuto conto della specifica applicazione;

c) luminanza media della superficie illuminata non superiore ad una candela per metro quadrato ovvero, per gli impianti finalizzati alla sicurezza di persone o cose, non superiore ai valori minimi prescritti dalle norme che ne disciplinano l'illuminazione;

d) impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi;

e) dispositivi in grado di ridurre entro le ore ventiquattro l'emissione di luce in misura non inferiore al trenta per cento rispetto ai valori di pieno regime di operatività.

Art. 3.

Compiti dei comuni

1. I comuni, entro un anno dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 2 comma 4, si dotano di un Piano per l'illuminazione, disciplinando le nuove installazioni in conformità al regolamento stesso e ai criteri di cui all'art. 4, e perseguendo i seguenti obiettivi:

a) riduzione dell'inquinamento luminoso;

b) risparmio energetico;

c) sicurezza del traffico veicolare e pedonale;

d) sicurezza dei cittadini;

e) ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti.

2. Il Piano per l'illuminazione provvede altresì al censimento degli osservatori astronomici professionali e non professionali, delimitando aree di particolare sensibilità intorno alle strutture sede di osservatori astronomici professionali e non professionali.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2 comma 4 i comuni assoggettano ad autorizzazione tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, verificando la conformità dei progetti e dei capitolati ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.

4. I comuni provvedono altresì:

a) alla verifica, all'interno del perimetro delle aree di particolare sensibilità di cui al comma 2, degli impianti esistenti non corrispondenti ai requisiti prescritti con conseguente emanazione di provvedimenti idonei a garantirne l'adeguamento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2 comma 4, a partire dagli impianti maggiormente inquinanti. Per gli osservatori astronomici professionali e non professionali situati in centri abitati con popolazione superiore a ventimila abitanti, il piano per l'illuminazione può prevedere termini diversi, dando priorità all'adeguamento degli impianti esistenti maggiormente inquinanti;

b) all'emanazione di provvedimenti volti ad imporre la posa in opera di schermature o dispositivi di protezione delle sorgenti altamente inquinanti in accordo con le disposizioni del regolamento di cui all'art. 2 comma 4;

c) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 6.

5. Il Piano per l'illuminazione per la eventuale parte concernente le aree di particolare sensibilità, di cui al comma 2, che interessino il territorio di più comuni limitrofi è redatto d'intesa tra i comuni interessati.

Art. 4.

Disciplina delle sorgenti luminose

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2 comma 4 è vietata su tutto il territorio regionale l'installazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici o privati, carenti dei requisiti antinquinamento e ridotto consumo energetico previsti dal regolamento stesso.

2. Le disposizioni della presente legge sono derogate ogni qualvolta la riduzione dell'illuminazione costituisca pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità delle persone.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) alle sorgenti di luce interne schermate da strutture edilizie o elementi architettonici, idonei a precludere l'irradiazione luminosa verso l'alto;

b) agli impianti di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1500 lumen;

c) alle sorgenti occasionali e comunque attivate per manifestazioni di carattere episodico o straordinario, non comportanti l'installazione di impianti fissi.

Art. 5.

Contributi regionali

1. La Regione concede ai comuni contributi per l'adeguamento ai criteri tecnici previsti dal regolamento di cui all'art. 2 comma 4 degli impianti di illuminazione pubblica esterna esistenti, in misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e tenuto conto della rilevanza delle dimensioni degli impianti da adeguare.

Art. 6.

Sanzioni

1. Chiunque pone in esercizio impianti non conformi ai criteri dettati dalla presente legge ed al Piano comunale per l'illuminazione, qualora non ottemperi alle prescrizioni del provvedimento emanato dal comune territorialmente competente, è assoggettato alla sanzione amministrativa da € 250 a € 500 per ogni punto luce, fermo restando l'obbligo di adeguamento, salva la rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.

2. La sanzione è elevata da € 300 a € 600 nei confronti di chi non ottemperi alle prescrizioni comunali conseguenti l'accertamento della violazione delle norme di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), e b), salvo l'obbligo di adeguamento e rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.

3. I proventi delle sanzioni di cui ai precedenti commi sono destinati dai comuni all'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica alle disposizioni dettate dalla presente legge.

Art. 7.

Norma finale

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli osservatori astronomici professionali e non professionali sono quelli elencati nell'allegato A.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio 2005 e successivi al finanziamento degli interventi di promozione, divulgazione e aggiornamento professionale di cui all'art. 2 si provvede con l'imputazione alla unità previsionale di base 05.1.011 denominata «Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento dell'aria» del bilancio regionale di previsione (cap. 5818 n. i.).

2. Per l'anno 2005 e successivi al finanziamento dei contributi di cui all'art. 5 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 05.2.006 denominata «Attività ed interventi per il risanamento dell'aria» del bilancio regionale di previsione (cap. 9090 n. i.).

3. L'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma precedente, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 febbraio 2005

Lorenzetti

ALLEGATO A

Osservatori astronomici nella Regione Umbria

PROFESSIONALI

Osservatorio astronomico dell'Università di Perugia, via Bonfigli - Perugia.

Osservatorio astronomico della Regione Umbria, Università di Perugia presso il comune di Montone - Frazione di Coloti.

NON PROFESSIONALI

Osservatorio astronomico di Armenzano - Armenzano (Assisi).

Osservatorio astronomico di Porziano (Assisi).

Osservatorio astronomico di Todi - Pian di Porto (Todi).

Osservatorio astronomico Comunale, via Bolletta - Foligno.

Osservatorio astronomico di Scheggia - Scheggia.

Osservatorio astronomico Floating World - Rapicciano (Spoleto).

Osservatorio astronomico di Sant'Erasmo - Sant'Erasmo (Terni).

Team Santa Lucia, Stroncone (Terni).

Osservatorio Astronomico di Polino - Polino (Terni).

05R0295

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2005, n. 23.

Modifiche alla legge regionale n. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005- 2007 della Regione Abruzzo. (Legge finanziaria regionale 2005)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 18 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale n. 15/2000 per l'anno 2005 la scadenza fissata al 30 novembre 2004 è prorogata fino al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In ogni caso la proroga non incide sull'erogazione e quantificazione delle somme dell'Associazioni che hanno presentato nei termini.

Art. 2.

1. Nell'allegato 6 alla legge regionale n. 6/2005 l'indicazione «Consorzio Universitario di Sulmona» è sostituita con «Consorzio per il polo universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo».

Art. 3.

1. All'art. 43 della legge regionale n. 6/2005 è aggiunto il comma 3:

«3. Al punto 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 118/1998 è aggiunto dopo le parole «pubblico concorso» «o a seguito di procedura di mobilità».

Art. 4.

1. L'allegato 6 (legge regionale n. 49/1999) alla legge regionale n. 6/2005 è così modificato:

il contributo concesso all'associazione «Amici della montagna» di Tornimparte di € 2.500 è sostituita dalla «Cooperativa sociale Il Melograno» di Avezzano per lo stesso importo;

il contributo concesso all'associazione «sportiva-ricreativa» di Avezzano di € 2.000 è sostituita dall'Associazione «Donne 2000» di Canistro per lo stesso importo;

i contributi concessi a: Associazione culturale «Le Mura» di Tornareccio per € 1.000; Associazione culturale «Martinese» di San Martino alla Marrucina per € 1.000 Coro polifonico «Pretaro» per € 5.000 sono sostituiti dall'Associazione culturale «Il Fino» di Bisenti (Teramo) per la somma degli importi pari ad € 7.000.

Art. 5.

1. L'allegato 6 di cui al comma 1 dell'art. 252 della legge regionale n. 6/2005 è così modificato ed integrato:

Espressione d'Arte (L'Aquila) - € 4000,00;
Società Sportiva «Verdette» (L'Aquila) - € 3000,00;
Amici dei Musei (L'Aquila) - € 10000,00;
Abruzzo Fiera di Arischia (L'Aquila) - € 10000,00;
A.S. Paganica Volley (L'Aquila) - € 4000,00;
F.I.T.E.T.R.E.C. - ANTE Com. Reg. Abruzzo - € 4000,00;
Sagittario Abruzzo (Corfinio) - € 5000,00;
Officina Musicale (L'Aquila) - € 10000,00;
Associazione Arte e Spettacolo (Avezzano) - € 5000,00;
Centro Studi Musicali «Bobeme» (Popoli) - € 5000,00;
ANA. (Pratola Peligna) - € 5000,00;
Sporting Club II Camoscio (Ovindoli) - € 5000,00.

2. L'allegato 7 di cui al comma 1 dell'art. 252 della legge regionale n. 6/2005 è così modificato:

Tione degli Abruzzi (L'Aquila) le parole «Recupero Chiesa di S. Giusta» sono sostituite con le parole «Recupero sede Municipale»;
comune di Pineto le parole «Verde pubblico ed arredo urbano € 35.000,00» sono sostituite con le parole «Riqualificazione sottopassi pedonali a mare € 35.000,00».

Art. 6.

1. All'art. 55 (Interventi straordinari di protezione civile) della legge regionale n. 6/2005 sono aggiunti i seguenti commi:

Il cap. 152189 UPB 05.02.010 è incrementato di € 1.000.000,00 finalizzati per interventi urgenti ai comuni di Città S. Angelo (€ 300.000,00), comune di Bellante (€ 400.000,00), comune di Atri (€ 300.000,00) per i danni provocati dalle nevicate del gennaio 2005.

Il cap. 152188 UPB 05.02.010 è incrementato di € 2.000.000,00.

Il cap. 12484 UPB 02.02.010 è contestualmente ridotto di € 3.000.000,00.

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'art. 104 della legge regionale n. 6/2005 è così integrato:

dopo le parole «legge 865/1971 (VAM-Valori Agricoli Medi)» è aggiunta la seguente frase: «Identico valore di incolto produttivo è attribuito ai terreni che abbiano definitivamente perso la natura agricola a seguito di regolare concessione edilizia».

Art. 8.

1. All'art. 106 della legge regionale n. 6/2005 dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma 8:

«8. All'art. 57 della legge regionale n. 10/2004 dopo il comma 5 inserire i seguenti commi 6 e 7:

6. Al fine di contribuire al rilancio dell'economia delle zone interne mediante il turismo cinofilo, i comuni ricompresi negli Enti parco presenti in Regione possono istituire, d'intesa con gli organi di direzione degli Enti parco medesimi, aree cinofile di estensione minima pari a 2000 ettari. Dette aree saranno adibite esclusivamente all'addestramento dei cani da caccia di proprietà di coloro che faranno permanenza turistica nei comuni interessati durante il periodo estivo. In tali zone saranno altresì consentite, nell'arco dell'anno prove zootecniche per il miglioramento delle razze canine riconosciute dall'Ente nazionale cinofilia italiana.

7. Ad ulteriore incremento dell'economia locale e al fine di dotare gli A.T.C. della Regione della possibilità di approvvigionamento di selvaggina autoctona possono essere istituite, all'interno delle aree protette dei Parchi presenti in Regione, zone di riproduzione di selvaggina di interesse cinofilo-venatorio. La realizzazione e gestione di tali strutture sarà prevalentemente affidata a cooperative di giovani residenti nei comuni interessati e/o a imprenditori agricoli singoli o associati. Tali zone non potranno avere una estensione inferiore a 2000 ettari, il cui 10% potrà essere riservato alla realizzazione di centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica di interesse cinofilovenatorio.»

Art. 9.

1. Al comma 1 dell'art. 228 della legge regionale n. 6/2005, sostituire la cifra € 250.000,00 con la cifra € 150.000,00.

Art. 10.

1. Dopo l'art. 162 della legge regionale n. 6/2005 aggiungere l'art. 162-bis:

«Art. 162-bis. — 1. La Regione Abruzzo allo scopo di promuovere e valorizzare le attività teatrali nel territorio frentano concede un contributo straordinario di € 100.000,00 per l'anno 2005 alla Deputazione Teatrale «Fedele Fenaroli» di Lanciano.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 100.000,00 si provvede con la reinscrizione ed il rifinanziamento del Cap. 61402 denominato: Contributo straordinario alla Deputazione Teatrale «Fedele Fenaroli» di Lanciano, nell'ambito della UPB 10.01.004.»

Art. 11.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 94 della legge regionale n. 6/2005 aggiungere il comma 3, che recita testualmente:

«3. Con l'obiettivo di individuare un modello ed un metodo per il governo dei servizi assolti indirettamente dalla Regione attraverso i propri enti strumentali, le società partecipate, le aziende che erogano servizi di pubblica utilità operando nel rispetto delle convenzioni sottoscritte dalla Regione ed in osservanza delle norme di settore di cui la Regione è anche soggetto regolatore è concesso per l'anno 2005 un contributo di € 100.000,00 all'Istituto di Ricerche e Formazione denominato anche I.R.F.O. per l'attuazione del progetto «Modello di governance della Regione Abruzzo».

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati per l'anno 2005 in € 100.000,00 trovano copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 02.01.012 sul Cap. 11824 di nuova istituzione ed iscrizione.

Art. 12.

1. L'art. 37 della legge regionale n. 6/2005 è abrogato.

Art. 13.

1. All'art. 6 della legge regionale n. 6/2005 è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Nell'allegato 7 della legge regionale n. 15/2004, pag. 129, rigo 8 la dizione:

Frazione di Collecervino - Comune Cappelles sul Tavo (Pescara), Strade Comunali € 40.000,00, è sostituita con «Comune di Collecervino (Pescara), Strade Comunali € 40.000,00;

inoltre

al rigo 15 la dizione Frazione Collecervino - Comune Cappelles sul Tavo (Pescara), Arredo Urbano € 5.000,00 è sostituita con «Comune di Collecervino (Pescara), Arredo Urbano € 5.000,00».

Art. 14.

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 6/2005, modificativo dell'art. 20, comma 6 della legge regionale n. 77/1999, dopo le parole «6-bis. Al termine dell'incarico di cui al comma 6, secondo capoverso» sono aggiunte le parole «il Direttore».

Art. 15.

1. Dopo l'art. 212 della legge regionale n. 6/2005 aggiungere l'art. 212-*bis*:

«Art. 212-*bis*. A pag. 271 del P.S.R. (legge regionale n. 37/1999) dopo "Assistenza domiciliare integrata" aggiungere "Malattie Rare". La Regione Abruzzo, in attesa di organizzare un Centro regionale per le Malattie Rare, inserisce nell'elenco delle patologie e gruppi di malattie, di cui al decreto ministeriale n. 279/2001, la patologia "Sensibilità chimica multipla" (anche definita "MCS"), garantendone l'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria individuando nel reparto di Endocrinologia dell'Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti il centro regionale di riferimento.»

Art. 16.

1. Dopo l'art. 212 della legge regionale n. 6/2005 aggiungere l'art. 212-*ter*:

«Art. 212-*ter* a pag. 159 del P.S.R. (legge regionale n. 37/1999) modificare Centri autorizzati:

Centro per la prevenzione e lo studio della dislipidemia e dell'aterosclerosi;

in

Centro regionale per la prevenzione dell'aterosclerosi e la diagnosi delle malattie rare del metabolismo lipidico.»

Art. 17.

1. Dopo l'art. 212 della legge regionale n. 6/2005 aggiungere l'art. 212-*quater*:

«Art. 212-*quater*. Alla rubrica «Regolamentazione fase transitoria» dell'allegato A della legge regionale n. 72/1994 recante: Piano sanitario regionale 1994-1996, si richiede l'accreditamento provvisorio di ulteriori dieci posti letto di riabilitazione e lungodegenza per la Casa di Cura S. Francesco di Vasto (Chieti).»

Art. 18.

1. Dopo l'art. 212 della legge regionale n. 6/2005 aggiungere l'art. 212-*quinquies*:

«Art. 212-*quinquies*. Al paragrafo 4.1 del capo 4 della legge regionale n. 72/1994 recante: Piano sanitario regionale 1994-1996, la frase «quattro membri nominati dalla giunta regionale» è sostituita dalla seguente «otto membri nominati dalla giunta regionale».»

Art. 19.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 130 della legge regionale n. 6/2005 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Sono ammessi al contributo in c/interessi sia gli investimenti con o senza scorte e sia le spese di gestione nei limiti stabiliti dalla legge regionale n. 39/1998.»

Art. 20.

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 6/2005 inserire l'art. 20-*bis*:

«Art. 20-*bis* (Istituzione di borse di studio medico-specialistiche regionali). — 1. Al fine di far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali la Regione Abruzzo assegna apposite risorse all'Università degli studi di L'Aquila - facoltà di medicina e chirurgia - al fine di finanziare otto borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato, da attivare a decorrere dall'anno accademico 2004/2005, di cui si assume l'onere finanziario per l'intero corso degli studi.

Le borse di studio aggiuntive afferiscono ai corsi di:

ematologia: due borse di studio;

neurochirurgia: due borse di studio;

medicina fisica e riabilitazione: due borse di studio in essere presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di L'Aquila.

L'importo della borsa di studio è pari a quello indicato nell'art. 39 del decreto legislativo n. 368/1999.

2. La direzione sanità della giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente comma 1, all'Università beneficiaria per ciascun anno accademico, con le seguenti modalità:

a) per le borse di studio relative al decimo anno del corso di specializzazione, gli importi devono essere erogati in unica soluzione entro il 30 aprile dell'anno 2005;

b) per quelle relative agli anni successivi al primo, gli importi devono essere erogati anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno, data antecedente all'inizio degli anni accademici di riferimento.

La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non viene utilizzata per il previsto finanziamento della borsa di studio a favore dell'avente titolo, deve essere restituita alla Regione Abruzzo, che ne sospende l'ulteriore erogazione, anche nel caso di rinuncia, dell'avente titolo medesimo, alla prosecuzione, in qualsiasi momento, della frequenza del corso di specializzazione.

3. I corsi di cui al comma 1 si svolgono presso le strutture che concorrono a costituire la rete formativa della Scuola di specializzazione di interesse, così come individuate nel protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Abruzzo e l'Università degli studi di Chieti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell'attivazione del corso il rettore dell'Università di L'Aquila accerta e certifica il possesso dei requisiti di idoneità di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 dicembre 1997.»

Art. 21.

1. L'art. 202 della legge regionale n. 6/2005, è sostituito dal seguente:

«Art. 202. (Interventi a favore dei soggetti non udenti). — 1. La Regione tutela il diritto alla salute dei soggetti non udenti e rimuove gli ostacoli che si frappongono alla loro piena integrazione nel sistema scolastico e sociale.

2. Per la diagnosi precoce dell'ipoacusia, i neonati sono sottoposti, entro sei giorni dalla nascita, a screening audiometrici per la funzione auditiva mediante idonea apparecchiatura presso il presidio o l'azienda ospedaliera in cui è avvenuto il parto. Nel caso il parto non sia avvenuto in presidio o in un'azienda ospedaliera, l'esame di cui al comma 1 viene effettuato nell'unità operativa di neonatologia o pediatria o otorinolaringoiatria dell'azienda U.S.L. di competenza.

3. È istituito presso il presidio ospedaliero "Santo Spirito" dell'azienda U.S.L. di Pescara, il "Centro di audiologia" con compiti di:

a) accertamento precoce delle ipoacusie infantili e dei danni uditivi attraverso l'esame dei "potenziali evocativi uditivi del troncoencefalo";

b) studi e ricerche in merito al trattamento riabilitativo delle sordità;

c) raccolta dei dati patologici ai fini cognitivi e invio degli stessi alla Direzione regionale Sanità per l'elaborazione statistica ed organizzativa.

4. Le Aziende U.S.L. in cui è residente il minore non udente provvedono:

a) alla protesizzazione acustica e ai normali controlli periodici medicospecialistici;

b) alla riabilitazione precoce del sordo con specifici interventi di recupero foniatrico, attuati da logopedisti dell'azienda stessa.

In casi clinicamente selezionati di sordità, le aziende U.S.L. inviano il paziente al centro di cui al precedente comma per l'impianto cocleare.

5. I comuni adottano ogni idonea iniziativa volta a prevenire e a recuperare gli svantaggi nella comunicazione dei non udenti anche avvalendosi della collaborazione di enti morali ed associazioni di volontariato. In particolare i comuni organizzano idonei corsi per i genitori e per il personale di sostegno del minore audile.

6. Per le spese di cui al presente articolo si provvede con la finalizzazione di € 100.000,00 nell'ambito della UPB 12.01.001, cap. 81500 quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente.»

Art. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 marzo 2005

PACE

05R0373

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2005, n. 24.

Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16-bis del 25 marzo 2005*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE
E DISPOSIZIONI PRELIMINARI COMUNI

Art. 1.

Generalità

1. La Regione Abruzzo riconosce la funzione sociale ed il valore della pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo quali strumenti di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività e tra soggetti e ambiente circostante, di miglioramento degli stili di vita, di valorizzazione delle località montane e delle aree protette e di impulso allo sviluppo economico delle stesse.

2. A tal fine la Regione individua nell'esercizio del trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti funiviari, o a questi assimilabili, attività di pubblica utilità e di interesse generale.

3. I sistemi di trasporto pubblico, attuati con le modalità di cui al precedente comma 2, posseggono le caratteristiche proprie dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale così come definiti dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152.

4. Analogamente ai sistemi di trasporto funiviario, costituiscono attività di pubblica utilità l'esercizio di piste da sci, infrastrutture accessorie ed opere di difesa e tutela della sicurezza.

Art. 2.

Finalità

1. Al fine di garantire:

a) che la pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo avvenga in condizioni di sicurezza, in aree sciabili attrezzate sviluppate sulla base di un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico;

b) una idonea ed efficiente gestione delle aree sciabili attrezzate;

c) la prevenzione di pericoli e danni che possono derivare dal loro uso;

d) il migliore utilizzo del territorio per la pratica degli sport della neve;

anche in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 e sue modifiche ed integrazioni ed in ossequio alle disposizioni che costituiscono i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica di tali sport la presente legge detta norme in materia di:

e) costruzione, adeguamento, manutenzione ed esercizio di sistemi funiviari, o ad essi assimilabili destinati, in pubblico servizio di trasporto e delle relative infrastrutture;

f) apprestamento ed esercizio di piste da sci;

g) gestione della sicurezza nelle aree sciabili attrezzate;

h) comportamento degli utenti.

Art. 3.

Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate

1. La realizzazione e la gestione delle componenti di un'area sciabile attrezzata, in quanto strutture di norma interdipendenti ed idonee ad influenzare in maniera considerevole l'assetto territoriale sotto il profilo urbanistico ed ambientale, sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge, congiuntamente alla normativa urbanistica e territoriale.

2. Gli impianti di risalita e di collegamento e le piste da sci, slittino ed attrezzi assimilabili sono realizzati anche tenendo conto delle capacità ricettive previste dagli strumenti di pianificazione, e secondo modalità progettuali tali da assicurare caratteristiche congrue reciprocamente compatibili.

3. I parametri di congruità e compatibilità tra le componenti impiantistiche e sciistiche sono determinate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 4.

Definizioni

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o programmato, aperte al pubblico e abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino e altri sport individuati dalla normativa vigente.

2. Sono componenti di un'area sciabile attrezzata:

a) gli impianti di risalita, ivi compresi quelli di accesso all'area, di arroccamento e di collegamento, adibiti al trasporto degli utenti all'interno dell'area;

b) le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci o attrezzi similari (monosci, sci corti, telemark, ecc.) nonché tavole da neve (snowboard);

c) le aree turistico - ricreative e di servizio connesse con l'area attrezzata principale, da questa raggiungibili da parte dell'utente e costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai collegamenti con i punti di ristoro, dagli spazi circostanti agli stessi, dai punti di informazione, dalle biglietterie;

d) le infrastrutture ricreative per i bambini (c.d. «baby park») servite o meno da impianti di risalita;

e) le aree a specifica destinazione per la pratica di attività con attrezzi quali slitta, slittino e altri sport della neve, differenti da quelli di cui al punto b);

f) le aree attrezzate e riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard;

g) le aree marginali, a servizio degli spazi di cui ai numeri precedentemente elencati, che devono essere comunque preparate, regolamentate, delimitate, segnalate controllate e protette dai pericoli contro cui l'utente non può premunirsi.

3. Sono percorsi fuoripista tutte le aree non regolamentate, non delimitate, non preparate, non controllate e non protette dal gestore, anche se rese più facilmente accessibili all'utente per effetto dell'utilizzo degli impianti.

4. Sono gestori delle aree sciabili attrezzate i titolari dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste, nonché i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica.

5. Sono utenti delle aree sciabili attrezzate gli sciatori, per tali intendendosi coloro che percorrono le piste da sci equipaggiati di sci, snowboard o attrezzi similari e tutti coloro che, pur non essendo provvisti di tale equipaggiamento, accedono all'area sciabile attrezzata servendosi o meno dei relativi servizi.

6. Per situazioni di pericolo atipico si intendono tutte quelle situazioni, di carattere oggettivo, che espongono l'utente ad un rischio che non può considerarsi connaturato alla pratica dello sci su piste battute e/o riconducibile a comportamenti dell'utente stesso e che quest'ultimo non è in grado di prevedere o individuare durante la permanenza all'interno delle aree sciabili attrezzate.

Art. 5.

Programmazione del territorio e previsioni urbanistiche

1. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate è effettuata dagli strumenti urbanistici di pianificazione regionale, con particolare riguardo ad un organico e coordinato sviluppo generale, nonché al corretto e razionale uso del territorio, alla salvaguardia delle bellezze paesaggistiche, alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo delle attività produttive e all'incremento del turismo.

2. La programmazione e la realizzazione degli interventi nelle aree sciabili attrezzate vengono effettuate in conformità agli indirizzi generali e agli obiettivi della programmazione regionale mediante la redazione di un Piano dei bacini sciistici (P.d.B.S.), da redigersi a norma della legge regionale 10 luglio 2002, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dalla Regione, previa consultazione con gli Enti di governo del territorio interessati.

4. La Regione verifica l'osservanza delle norme sulla programmazione in sede di esame dei progetti relativi alle aree sciabili attrezzate.

5. Fatte salve le competenze urbanistiche - edilizie locali, in attesa della entrata in vigore del P.d.B.S. la giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente e sulla base di progetti preliminari, autorizza la successiva approvazione dei progetti di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

Art. 6.

Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e servitù coattiva

1. L'approvazione del Piano dei bacini sciistici da parte della Regione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e rappresenta il presupposto per costituzione coattiva di servitù connesse con la gestione di tali aree.

2. I richiedenti l'autorizzazione alla realizzazione di impianti di trasporto funiviario o assimilati, di piste da sci e di infrastrutture accessorie, anche in fase di rinnovo, qualora non abbiano la disponibilità dei terreni interessati alle opere, anche in sede di rinnovo, possono ottenere in via coattiva la disponibilità delle aree:

a) necessarie alla costruzione delle stazioni, dei locali di ricovero e di servizio, nonché degli accessi dalle pubbliche vie;

b) limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggi, necessarie ad integrare le finalità dell'impianto;

c) occorrenti alla realizzazione delle piste, consistente nella facoltà:

di eseguire le opere di scavo e sbancamento, livellamento e bonifica;

di realizzare spazi ad uso dell'impianto, linee e condutture interrate necessarie all'impianto, disboscamento, taglio di alberi e rami necessari per l'esercizio di linea in conformità al progetto approvato;

di realizzare sentieri ed accessi necessari per la sicurezza dell'impianto ed opere di difesa;

di costruire le stazioni di partenza e di arrivo ed i sostegni di linea;

di usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all'esercizio e sicurezza della stessa;

di usare il terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l'utilizzo di manufatti utili all'esercizio di sistemi di produzione della neve previsti dal progetto approvato;

di apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

di inibire, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, l'accesso alle piste e agli impianti e di impedire ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista e/o dell'impianto.

d) del tracciato dell'impianto sostanziale nella servitù aerea consistente nel diritto di tendere e mantenere funi anche mediante appoggi e sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualsiasi punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ed il personale di sorveglianza, nonché nell'obbligo, imposto al proprietario del fondo servente di consentire l'adattamento del profilo del terreno alle esigenze del servizio e l'eventuale abbattimento di piante necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli, comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti nelle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio del tipo di linee concesse;

e) come servitù di transito sul terreno di sciatori al traino di impianti di risalita;

f) come servitù di transito sul terreno degli utenti dell'area sciabile attrezzata;

g) come servitù di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere il razionale allacciamento dell'impianto di risalita e delle sue pertinenze alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;

h) come servitù di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più vicino impianto di risalita;

i) come eventuali servitù costituite a favore di precedenti concessionari.

3. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più oneroso; del pari il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.

4. La costituzione coattiva di servitù è disposta con decreto del dirigente della Direzione regionale competente che contestualmente determina l'ammontare dell'indennità.

5. La determinazione dell'indennità è regolata a norma delle vigenti leggi in materia. L'indennità è corrisposta mediante canoni annui con sistemi di aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in un'unica soluzione. In ogni caso, nella determinazione della stessa si deve tener conto della diminuzione del valore del bene, duratura o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione, e del compenso dovuto per l'uso del bene altrui.

6. La durata della servitù è la stessa dell'autorizzazione cui si riferisce.

7. Decorso un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o di risoluzione dell'autorizzazione, e sempre che non si addivenga all'assenso di nuove concessioni o al rilascio di nuove autorizzazioni, il proprietario del fondo servente può ottenere la revoca del decreto di asservimento relativo alle servitù imposte sul suo terreno e la conseguente cancellazione del vincolo intavolato nei registri immobiliari.

8. Al momento dell'estinzione del diritto, i terreni gravati dal diritto di servitù devono essere riconsegnati ai proprietari nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento dell'entrata nella detenzione da parte del concessionario, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico e salvo il risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto delle leggi, dei regolamenti e del progetto approvato e delle eventuali prescrizioni.

9. Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l'esercizio della servitù, dovrà mettere a disposizione del titolare di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, altro settore di terreno adatto all'esercizio della servitù.

10. Il mutamento del luogo di esercizio della servitù può essere richiesto dallo stesso titolare della stessa qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l'area sciabile e di nessun danno al fondo.

Art. 7.

Autorizzazione e assenso

1. Fatte salve le competenze urbanistico - edilizie locali, la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie o assimilate in servizio pubblico, e delle relative infrastrutture, sono soggetti ad autorizzazione.

2. L'istruttoria sulle domande di autorizzazione di linee funiviarie ne valuta l'interdipendenza e la compatibilità con piste da sci esistenti e con quelle di cui si propone la realizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione equivale a provvedimento di assenso preliminare alla realizzazione di nuove piste da sci interdipendenti con gli impianti di risalita per i quali è richiesta la concessione.

4. L'assenso preliminare comunque acquisito ha durata di anni due.

5. In caso di mancata o incompleta realizzazione delle piste interdipendenti con gli impianti per i quali è rilasciata l'autorizzazione il servizio competente si pronuncia sulla decadenza della autorizzazione medesima, ovvero sulla sospensione o limitazione dell'esercizio degli impianti stessi.

Art. 8.

Tavolo tecnico consultivo in materia di bacini sciistici impianti funiviari, piste da sci ed infrastrutture accessorie

1. La giunta regionale istituisce e nomina Tavolo tecnico consultivo costituito da:

il dirigente del servizio competente della direzione trasporti e mobilità, o suo delegato, con funzione di presidente;

un responsabile della direzione trasporti;

un responsabile della direzione regionale agricoltura, foreste e alimentazione;

un responsabile della direzione regionale turismo;

un responsabile della direzione regionale protezione civile, servizio previsione e prevenzione dei rischi;

un responsabile della direzione regionale urbanistica e beni ambientali;

un funzionario del C.F.S. ispettorato regionale;

un rappresentante delle associazioni degli esercenti funiviari;

un rappresentante della F.I.S.I.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della direzione trasporti;

3. Il presidente convoca il Tavolo tecnico, d'ufficio o su richiesta di uno dei componenti, ed è validamente costituita in presenza della maggioranza dei componenti;

4. Per ognuno dei componenti viene nominato un supplente destinato a sostituire il membro effettivo in caso di assenza o impedimento;

5. Il Tavolo tecnico esprime parere relativamente ad ogni questione sottoposta dalla giunta regionale o dai servizi competenti in materia di aree sciabili attrezzate;

6. I pareri del Tavolo tecnico sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Ai lavori del Tavolo tecnico possono essere chiamati ad intervenire tecnici ed esperti il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di particolari questioni.

8. Il Tavolo tecnico, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate.

9. Ai membri ed al segretario del Tavolo tecnico sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa vigente.

10. I componenti del tavolo Tecnico rimangono in carica cinque anni.

Art. 9.

Requisiti di idoneità delle aree sciabili attrezzate

1. Tutte le superfici appartenenti alle aree sciabili attrezzate, o ad esse direttamente connesse per motivi orografici e morfologici, devono essere idonee sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed essere immuni, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe, sia per loro naturali caratteristiche che in conseguenza della adozione di idonee misure di difesa di tipo strutturale e/o gestionale.

2. Ai fini del rilascio e della modifica delle autorizzazioni di linee funiviarie nonché ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'apprestamento di piste da sci o altre infrastrutture dell'area sciabile attrezzata, o per la modifica di quelle esistenti, i relativi progetti devono essere corredati da specifici piani delle misure di difesa dal pericolo di valanghe o integrazioni ed aggiornamenti di quelli approvati.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di piste da sci, i relativi progetti devono essere corredati da specifici piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, sulla base delle indicazioni di cui alla presente legge.

Art. 10.

Generalità sugli obblighi dei gestori

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono tenuti:

a) ad assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza ed alla gestione di tutte le componenti delle stesse e curando che siano munite della prescritta segnaletica secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e dalla presente legge;

b) ad eliminare, all'interno delle aree sciabili attrezzate, tutti i pericoli atipici connessi con le caratteristiche intrinseche delle aree stesse;

c) ad esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità;

d) ad assicurare un servizio di soccorso e trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge;

e) a fornire annualmente ai settori interessati l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci, indicandone ove possibile la dinamica.

Art. 11.

Responsabilità civile dei gestori

1. Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di impianti a fune, i gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza delle attività connesse con l'esercizio delle componenti delle aree stesse e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

3. Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di impianti a fune, il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per la gestione di nuove componenti dell'area sciabile attrezzata è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro i termini previsti dall'art. 4, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE O ASSIMILATI

Capo I

IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 12.

Generalità

1. La costruzione e l'esercizio di sistemi adibiti al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, attuato a mezzo di linee funiviarie sono soggetti a autorizzazione.

2. Le subautorizzazioni sono vietate; possono tuttavia essere espressamente assentite dal soggetto autorizzatore per ragioni di pubblico interesse.

Art. 13.

Definizioni

1. Sono linee funiviarie quelle costituite da impianti che utilizzano una o più funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come organi portanti e traenti.

2. Sono impianti assimilati alle linee funiviarie tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.

3. Sono considerati in servizio pubblico tutti gli impianti a fune ed assimilati; fanno eccezione di quelli utilizzati gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e da chiunque si serva occasionalmente degli impianti per assistenza medica, sicurezza pubblica o simili.

4. Sono altresì considerati in servizio pubblico gli impianti a fune destinati al trasporto di clienti di alberghi o di altre strutture ricettive, e di allievi di scuole di sci, anche se gestiti dai titolari dei rispettivi esercizi.

5. Sono definite infrastrutture accessorie degli Impianti tutte quelle opere destinate al conforto e alla sicurezza degli utenti e del personale.

Art. 14.

Competenza degli enti territoriali

1. Il dirigente del servizio competente della direzione trasporti e mobilità, a seguito di esito favorevole dell'istruttoria e dell'approvazione dei progetti, preliminare, definitivo o esecutivo, rilascia l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio del trasporto pubblico a mezzo di impianti funiviari o assimilati.

2. Qualora l'impianto interessi il territorio di più regioni, la concessione è accordata, previa intesa con le regioni finitime, secondo le norme dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

3. Spetta ai comuni l'applicazione delle norme in materia urbanistico - edilizia locale.

Art. 15.

Concorrenza e prelazione

1. Il competente servizio della direzione trasporti e mobilità, ricevuta la domanda di concessione, ne dà notizia al pubblico ed a quanti ne abbiano interesse; mediante lettera raccomandata a.r., ai concessionari titolari di linee interferenti o concorrenti con la nuova iniziativa che viene proposta.

2. Sono interferenti o concorrenti le linee per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni, riportate in ordine di priorità decrescente:

a) si dipartono in vicinanza di terminali di altre linee di trasporto, attuate mediante impianti fissi, già concesse e realizzano con queste un sistema di trasporto continuo ed integrato;

b) sono collegate alle linee esistenti di cui al punto a) mediante piste di discesa o di collegamento esistenti ed autorizzate;

c) sono collegabili alle linee esistenti di cui al punto a) mediante piste di discesa o di collegamento non ancora esistenti; in tal caso concessionari interessati dovranno allegare alla richiesta di prelazione di cui al comma 5 del presente articolo anche la documentazione progettuale.

3. I concessionari di linee di trasporto interferenti o concorrenti con nuove linee proposte hanno diritto di prelazione per la concessione di queste.

4. Chiunque intenda esercitare il diritto di prelazione deve inviarne richiesta alla direzione regionale trasporti e mobilità, entro e non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della domanda all'albo pretorio del comune territorialmente interessato, completa della documentazione prevista dal successivo art. 17.

5. La direzione trasporti e mobilità valuta il ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, sulla base di queste esamina comparativamente le proposte e si pronuncia sulla richiesta di prelazione entro trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4 e ne dà comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata a.r.

6. Il diritto di prelazione può essere esercitato a condizione che la soluzione prospettata preveda impianti di categoria e tipologia non inferiore a quella proposta dal richiedente la concessione e non può essere reclamato nei confronti di chi possiede la disponibilità dei suoli interessati dall'intervento.

7. Il diritto decade se chi lo esercita non presenta il progetto esecutivo entro novanta giorni dalla data di accoglimento della istanza di prelazione e non dà inizio ai lavori entro sei mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Art. 16.

Parametri di congruità e compatibilità

1. Ai fini di cui all'art. 3, comma 3, della presente legge, per il dimensionamento di linee funiviarie, anche in rapporto alle piste da sci con le stesse interdipendenti, si dovrà tenuto conto di quanto sancito nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 17.

Domanda di autorizzazione e documentazione

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie, deve essere corredata dalla documentazione specificata nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 18.

Procedimento istruttorio

1. Il Servizio competente della Direzione trasporti e mobilità riceve la domanda e provvede all'avvio dell'istruttoria.

2. L'istruttoria sulla domanda di concessione, finalizzata all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni da parte del Servizio competente, viene condotto dallo stesso servizio il quale acquisisce i pareri, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli enti interessati fra cui il nulla-osta di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti riferito alla sicurezza.

3. Il servizio competente può richiedere il parere non vincolante del Tavolo tecnico consultivo di cui all'art. 8.

4. Se in fase istruttoria il richiedente propone integrazioni o varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto di massima presentato, il Servizio competente ripete l'istruttoria.

Art. 19.

Modifica

1. In caso intervengano, durante la fase di realizzazione degli impianti o, per gli impianti realizzati nella fase di esercizio, varianti costruttive rispetto alle soluzioni originariamente approvate, definite dal decreto Ministero dei trasporti del 2 gennaio 1985, si procede al rilascio di nuova autorizzazione previa nuova istruttoria ed approvazione del progetto.

2. Le variazioni non sostanziali sono autorizzate dal Servizio competente.

Art. 20.

Trasferimento della autorizzazione

1. Su richiesta degli interessati, il servizio competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione ad altro soggetto subordinatamente alla assunzione, da parte di quest'ultimo, di tutti gli obblighi previsti nel precedente provvedimento autorizzativo.

2. A tal fine gli interessati presentano richiesta di trasferimento della autorizzazione, corredandola di copia, sottoscritta dalle parti, del documento concernente il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi.

3. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il precedente titolare rimane vincolato per tutti gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione.

4. In caso di trasferimento temporaneo dell'azienda, al fine di riprendere l'esercizio della linea, il precedente titolare deve presentare all'ente concedente domanda di reintestazione della concessione entro sei mesi dalla cessione del trasferimento. Decorso inutilmente tale termine, l'ente concedente pronuncia la decadenza della concessione.

5. Nel caso di morte del concessionario, se persona fisica, l'avente o gli aventi causa, congiuntamente, possono chiedere il trasferimento della concessione inoltrando richiesta entro sei mesi dalla data del decesso.

6. Nel caso di cui al precedente comma, l'avente o gli aventi causa possono comunque continuare l'esercizio della linea per un periodo massimo di sei mesi qualora presentino all'ente concedente una dichiarazione con la quale assumono integralmente gli obblighi derivanti dalla concessione medesima.

7. La domanda di cui al comma 5 e la dichiarazione di cui al comma 6 devono essere corredate da copia autentica del testamento o da atto notorio di individuazione degli eredi.

8. Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del concessionario senza che sia pervenuta richiesta di trasferimento della concessione, l'ente concedente pronuncia la decadenza della stessa.

Art. 21.

Durata della autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione è pari alla vita tecnica degli impianti.

Art. 22.

Revoca della autorizzazione al pubblico esercizio

1. L'autorizzazione al pubblico esercizio può essere revocata con provvedimento della Direzione trasporti e mobilità, servizio trasporto ferroviario regionale, impianti a fune e filo nei seguenti casi:

a) su domanda scritta, adeguatamente motivata, del titolare dell'autorizzazione;

b) per sopravvenuta accertata pericolosità del terreno sul quale è ubicato l'impianto o le piste da esso servite;

c) per comprovate ragioni di pubblico interesse.

2. In quest'ultimo caso al titolare dell'autorizzazione spetta un indennizzo per l'anticipata risoluzione del rapporto e per l'avviamento a cui corrisponde è posta a carico dell'ente in favore del quale è riconosciuto il pubblico interesse determinante la revoca.

3. La determinazione dell'indennizzo è effettuata all'esito di una perizia disposta a cura del servizio competente e terrà conto di quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

Art. 23.

Decadenza dalla autorizzazione al pubblico esercizio

1. Il titolare di autorizzazione al pubblico esercizio di impianti a fune o assimilati incorre nella decadenza dalla autorizzazione quando:

a) non inizi il servizio entro trenta giorni dalla autorizzazione al pubblico esercizio, oppure, iniziato, lo abbandoni, lo interrompa, oppure lo svolga con ripetute e gravi irregolarità. Per gli impianti destinati in via esclusiva alla risalita degli sciatori il servizio deve essere iniziato con il concretizzarsi di condizioni di innevamento che consenta l'apertura delle piste servite;

b) non osservi gli obblighi contenuti nel provvedimento di autorizzazione;

c) rifiuti il trasporto degli effetti postali;

d) quando il soggetto titolare di autorizzazione si estingua a qualsiasi titolo.

2. La procedura di decadenza, nelle fattispecie suddette, deve essere preceduta da due diffide intimative con lettera raccomandata a.r. ed avviene trascorsi quaranta giorni dalla data della seconda diffida; tra l'intimazione della prima diffida e la seconda devono trascorrere almeno venti giorni.

3. Il provvedimento di decadenza è assunto dal servizio competente ed è comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata a.r.

4. Nel caso in cui alla morte del concessionario non segua il subingresso degli eredi nella concessione, la deliberazione di decadenza viene comunicata agli eredi impersonalmente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo domicilio del concessionario.

5. La pronuncia di decadenza non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario.

6. Nei casi di decadenza della concessione non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al precedente titolare.

Art. 24.

Sospensione della autorizzazione al pubblico esercizio

1. In luogo della decadenza può essere disposta la sospensione della autorizzazione al pubblico esercizio quando insorgano ragioni di pubblica incolumità e si ritenga necessario fissare un termine per l'attuazione di provvedimenti di ripristino.

2. Il provvedimento di sospensione non dà diritto ad alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.

Art. 25.

Risoluzione consensuale della autorizzazione

1. Il servizio competente pronuncia la risoluzione della autorizzazione su espressa richiesta del concessionario che intenda rinunciare alla stessa. Il relativo atto è firmato d'intesa fra le parti.

2. In tale caso al titolare dell'autorizzazione non spetta alcun indennizzo e nessun obbligo deriva a chicchessia di rilevare gli impianti dismessi.

Art. 26.

Restituzione in pristino dei terreni

1. Nel caso di estinzione dell'autorizzazione a qualsiasi titolo, il titolare della stessa è obbligato alla restituzione in pristino del terreno su cui insistono le opere dell'impianto, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra e all'asportazione del materiale di risulta, sempreché opere e materiali non abbiano altra utile destinazione. A tal fine presenta al comune competente per territorio, entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, il progetto esecutivo di rimessa in pristino dell'area. Il comune approva il progetto con eventuali modifiche e prescrizioni, comunica all'interessato il termine entro il quale il ripristino, la demolizione e l'asporto devono essere effettuati, preavvertendolo che in caso di inadempienza provvederà in sostituzione a spese del concessionario.

2. Decorso inutilmente il termine fissato, il comune territorialmente competente dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori.

Capo II

APPROVAZIONE DEI PROGETTI, COSTRUZIONE E SORVEGLIANZA TECNICA SUGLI IMPIANTI

Art. 27.

Approvazione del Progetto esecutivo

1. L'esecuzione delle opere per la costruzione degli impianti è subordinata alla preventiva approvazione regionale dei relativi progetti esecutivi riguardanti anche le infrastrutture accessorie e complementari da parte del servizio competente.

2. In sede di approvazione del progetto, oltre alla verifica della conformità e della corrispondenza del progetto alle norme tecniche in vigore, sia generali che speciali, per ciascun tipo di impianto a fune, possono essere prescritte particolari modifiche progettuali in relazione alle speciali condizioni di impianto e di esercizio delle varie parti fisse o mobili dell'intera costruzione.

3. Il provvedimento di approvazione del progetto rilasciato dal Servizio competente deve contenere la fissazione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Art. 28.

Attuazione del progetto. Direzione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori deve avvenire secondo il progetto approvato, osservando le norme tecniche vigenti e le eventuali prescrizioni contenute nell'atto di approvazione.

2. I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori stessi devono essere previamente comunicati al servizio competente, il quale può disporre controlli e verifiche circa la rispondenza della costruzione alle norme di legge e al progetto presentato.

3. In particolare, il direttore dei lavori deve curare che l'opera venga realizzata in conformità delle previsioni del progetto approvato, che i materiali impiegati siano idonei, che si ottemperi alle prescrizioni previste dalle leggi in vigore e a quanto altro disposto nelle norme di sicurezza vigenti.

4. Qualora sia contestata l'inosservanza delle norme, prescrizioni o modalità di esecuzione di cui al presente articolo, il servizio competente ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la restituzione in pristino. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro trenta giorni dalla notificazione della stessa, il servizio competente non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi.

5. Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la restituzione in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni amministrative e penali, all'esecuzione in danno dei lavori.

6. I controlli effettuati da parte del servizio competente per verificare la rispondenza delle costruzioni alle norme di legge e di regolamento vigenti non sollevano il progettista, le ditte costruttrici ed il direttore dei lavori dalle responsabilità connesse alle loro funzioni in base alle vigenti norme.

7. Qualora nel corso della costruzione si intendano effettuare modifiche al progetto dell'impianto, si osserva quanto stabilito dall'art. 19.

Art. 29.

Verifiche e prove funzionali

1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il concessionario inoltra ai competenti uffici del Ministero dei trasporti, al servizio competente e per conoscenza al comune territorialmente competente la domanda per l'effettuazione delle verifiche e delle prove funzionali.

2. Le verifiche e le prove funzionali sono eseguite sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Capo III

ESERCIZIO DELLE LINEE E DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI

Art. 30.

Modalità di esercizio

1. L'esercizio dell'impianto deve svolgersi secondo le modalità e prescrizioni fissate nel regolamento di esercizio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi e in ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione all'esercizio, nonché alle altre disposizioni eventualmente impartite dall'ente concedente e dai competenti uffici centrali o periferici del Ministero dei trasporti.

2. Il regolamento di esercizio di cui al precedente comma deve essere approvato dalla Regione Abruzzo unitamente al progetto esecutivo.

3. Ogni impianto deve essere diretto da un direttore o responsabile dell'esercizio, da nominare prima dell'apertura al pubblico esercizio secondo le norme di cui all'art. 89 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, e deve prevedere il personale necessario, regolarmente abilitato, in possesso delle qualifiche previste dalla normativa vigente.

4. I nominativi del responsabile e del personale di linea e di stazione, con le mansioni a ciascuno assegnate, devono essere comunicati alla Regione ed al competente USTIF per i provvedimenti previsti dagli articoli 90 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e sue modifiche ed integrazioni.

5. L'assenso regionale di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica predetto è rilasciato dal servizio competente.

Art. 31.

Portata di esercizio

1. La portata oraria dell'impianto deve essere regolata sulla base della disponibilità di piste per la discesa. La chiusura di una o più piste determina la necessità di ridurre la portata, secondo specifici termini espressi nel regolamento di esercizio

Art. 32.

Tariffe, orari, obblighi vari del concessionario

1. Le tariffe, i periodi, gli orari e le altre modalità di esercizio sono comunicati al Servizio competente il quale dispone ispezioni ed accertamenti atti a verificarne l'ottemperanza.

2. È fatto obbligo al concessionario:

a) di esporre, ben visibili al pubblico, le tariffe, gli orari di servizio e le condizioni generali di contratto;

b) di adottare sull'impianto segnaletica di tipologia conforme a quella prevista dal regolamento di esecuzione della presente legge;

c) di trasportare gratuitamente la corrispondenza postale e il materiale di approvvigionamento destinato agli esercizi ed alle attività interne all'area sciabile attrezzata.

3. I concessionari possono stabilire speciali tariffe per determinate categorie di utenti.

Art. 33.

Vigilanza tecnica sull'impianto

1. Le funzioni di sorveglianza e vigilanza tecnica sugli impianti sono esercitate dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da quelli della Regione, servizio competente.

2. Le relative ispezioni e verifiche possono essere disposte in ogni momento, e, comunque, almeno una volta all'anno per il controllo dell'efficienza tecnica, della sicurezza degli impianti e della regolarità degli esercizi.

3. I funzionari incaricati delle ispezioni e verifiche formulano le proprie osservazioni su un registro di ispezione che viene conservato a cura del direttore di esercizio e, qualora vengano rilevate inadempienze ed irregolarità, redigono verbale di contravvenzione successivamente notificato alla parte interessata.

4. Il servizio competente, con atto motivato può imporre prescrizioni ed ordinare l'esecuzione delle opere necessarie, nonché ordinare la sospensione del servizio qualora vengano accertate deficienze tecniche che possano pregiudicare efficienza e sicurezza dell'impianto.

5. Il responsabile di esercizio ha l'obbligo di far sospendere il servizio, dandone tempestiva comunicazione al Servizio competente, qualora insorgano temporanei pericoli di valanga o altre situazioni tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto e l'incolumità degli utenti.

6. Gli impianti devono essere periodicamente sottoposti a revisione secondo le disposizioni di legge.

7. In caso di non ottemperanza alle norme di legge e regolamentari o alle condizioni dei provvedimenti autorizzativi o nel caso di sospensione dell'esercizio per mancato rispetto delle norme sulla copertura assicurativa, il servizio competente può disporre la chiusura dell'impianto.

8. Con cadenza annuale il concessionario deve far eseguire da un tecnico abilitato la verifica della integrità di eventuali opere a difesa dell'impianto da pericolo di caduta frane e valanghe, inviando copia della certificazione di idoneità al servizio competente, al servizio geologico ed al servizio rischi e prevenzione della direzione OO.PP. e protezione civile.

Art. 34.

Agibilità delle aree di imbarco e sbarco e delle piste di risalita

1. Tutte le superfici innevate o non, destinate al trasferimento degli utenti dagli impianti alle piste e viceversa o alla risalita mediante scivole devono essere mantenute in perfetta agibilità, prive di ostacoli o sporgenze, e con andamento longitudinale e trasversale tale da non creare pericoli o accelerazioni per gli utenti.

Art. 35.

Assistenza all'utente

1. Il personale di linea e di stazione ha l'obbligo di prestare adeguata assistenza agli utenti, anche sulla base di richieste specifiche, nella fase in imbarco e sbarco dagli impianti ed essere nelle condizioni di arrestare tempestivamente l'impianto in caso di necessità.

Art. 36.

Disposizioni per gli utenti

1. I passeggeri in attesa, durante il trasporto e a termine dello stesso devono comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo la sicurezza dell'impianto e degli altri passeggeri e da non ostacolare comunque la regolarità della marcia e lo svolgimento del servizio.

2. I passeggeri devono vigilare, in cooperazione con il personale di linea e di stazione addetto, sulla propria incolumità ed osservare tutte le norme di comune prudenza oltre che di legge.

Art. 37.

Statistica

1. I concessionari sono tenuti a fornire periodicamente al servizio competente i dati statistici relativi all'impianto.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE PISTE DA SCI
E DELLE ALTRE TIPOLOGIE DI PISTE

CAPO I

PISTE, TRACCIATI ESCURSIONISTICI, AREE RISERVATE
ED AREE A SPECIFICA DESTINAZIONE

Art. 38.

Generalità sulle piste da sci

1. Sono piste da sci i tracciati o i percorsi normalmente accessibili, ubicati su superfici piane o inclinate, innevati naturalmente o artificialmente, delimitati, preparati, dotati di segnaletica, segnati secondo la classificazione di cui agli articoli successivi, controllati e protetti, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli atipici.

2. In base alla loro destinazione le piste si dividono in piste da discesa, piste da fondo, tracciati escursionistici ed itinerari sciistici.

Art. 39.

Requisiti tecnici generali delle piste

1. Tutte le piste da sci devono possedere i seguenti requisiti tecnici:

a) la pista deve essere tracciata in zona idrogeologicamente idonea e non soggetta normalmente a frane o valanghe durante il periodo di esercizio;

b) l'andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità rispetto alle caratteristiche della pista stessa, l'involontario o improvviso distacco degli attrezzi dal suolo; gli eventuali cambiamenti di pendenza dovranno essere opportunamente raccordati;

c) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze naturali o artificiali tali che, durante il periodo di esercizio della pista, possano affiorare o costituire comunque pericolo per gli sciatori;

d) la pista non deve attraversare a livello strade carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciati di sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi ed eventualmente togliersi gli sci prima di impegnare l'attraversamento;

e) l'area comune a più piste deve presentare caratteristiche di larghezza e pendenze tali da consentire l'agevole scorrimento degli utenti provenienti dalle varie piste confluenti.

Art. 40.

Requisiti delle piste da discesa

1. I requisiti delle piste da discesa sono definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 41.

Requisiti delle piste da fondo

1. I requisiti delle piste da fondo sono definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 42.

Requisiti dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici

1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici devono possedere le caratteristiche tecniche determinate dal relativo provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

Art. 43.

Classificazione delle piste da discesa

1. Le piste da discesa, a seconda del grado di difficoltà, valutate sulla base di criteri topografici, ed in base alla funzione svolta, si classificano nelle categorie specificate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 44.

Classificazione delle piste da fondo

1. Le piste da fondo, a seconda del grado di difficoltà, valutate sulla base di alcune circostanze quali, il profilo longitudinale, la sinuosità, la pendenza, la presenza di ostacoli nel percorso, ed in base alla funzione svolta, si classificano nelle categorie specificate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 45.

Classificazione dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici

1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici sono classificati come percorsi gestiti, finalizzati a consentire la mobilità di certe categorie di utenti sul territorio innevato, secondo criteri e disposizioni indicate nell'autorizzazione all'esercizio.

2. Possono anche non essere delimitati, classificati, preparati, controllati o protetti, ed in tal caso vengono percorsi dagli utenti a loro esclusivo rischio e pericolo.

3. Nella autorizzazione all'esercizio vengono indicate, oltre agli estremi del gestore, le modalità di segnalazione, le tipologie di avvisi da predisporre in corrispondenza degli accessi circa la potenziale pericolosità derivante dalla mancanza di delimitazione, classificazione, preparazione, controllo, protezione.

4. L'esercente o il titolare della autorizzazione all'esercizio deve individuare gli accessi e il percorso tramite segnalazione con palme di colore arancione fluorescente. Deve inoltre provvedere alla chiusura degli accessi in caso di ragionevoli previsioni di pericoli atipici in conseguenza di particolari condizioni atmosferiche e di possibili rischi di frane e valanghe.

5. I tracciati escursionistici gli itinerari turistici riservati allo sci alpino possono essere percorsi esclusivamente con tecnica a spazzaneve e a velocità limitata; in tal caso è vietato il sorpasso tra sciatori in movimento, che può avvenire solo qualora lo sciatore da superare sostì al bordo della pista.

6. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici sono soggetti, dove compatibili e non in contrasto con i criteri e le disposizioni indicate nell'autorizzazione all'esercizio, alle norme riguardanti il comportamento degli utenti.

Art. 46.

Aree a specifica destinazione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 64 le aree a specifica destinazione sono equiparate alle piste da sci.

2. Le aree di cui al precedente comma devono essere delimitate, recintate, segnalate e gestite secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 47.

Aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard

1. Salvo quanto previsto dall'art. 64 («Piste riservate o chiuse») le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard sono equiparate alle piste da sci.

2. Le aree di cui al precedente comma devono essere delimitate, recintate, segnalate e gestite secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 48.

Segnaletica delle piste da sci

1. I gestori hanno l'obbligo di curare che la pista, durante il periodo di esercizio, sia dotata della necessaria segnaletica e mantenga le caratteristiche e i requisiti tecnici previsti dalla presente legge.

2. I segnali devono essere conformi, per dimensione, forma, colore, funzionalità, requisiti strutturali, resistenza alla temperatura ed alla luce e agli altri agenti atmosferici a quelli determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 6 della legge n. 363/2003.

3. I segnali devono essere collocati in modo tale da non costituire pericolo per gli utenti.

4. Nel curare la predisposizione dei segnali, il gestore deve verificare che siano rispettati i principi dettati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

5. È vietata qualsiasi forma di pubblicità sugli eventuali sostegni e/o supporti nonché sul segnale stesso.

6. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio delle piste e relativa classificazione stabiliscono la segnaletica di cui deve essere dotata la pista e ne fissano la quantità e l'ubicazione.

7. Ove la pista non presenti, per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità previsti, il gestore della stessa deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che presso stazioni degli impianti di risalita adducanti alla pista, appositi avvisi.

8. In caso di ripetuta o prolungata violazione, il Servizio competente dispone la revoca dell'autorizzazione.

Capo II

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO ALL'APPRESTAMENTO E ALL'ESERCIZIO DI PISTE DA SCI

Art. 49.

Concorrenza e diritto di prelazione

1. L'autorizzazione all'apprestamento di una pista da sci che si diparte dalla stazione di monte di un impianto di risalita è assentita, di preferenza e a parità di soluzioni proposte, al concessionario dell'impianto di risalita da cui la pista è servita.

2. Le domande di autorizzazione che si pongano in un rapporto di concorrenza per la medesima pista sono trattate con la procedura prevista dall'art. 15 della presente legge.

Art. 50.

Piste comuni e confluenze

1. Il gestore di una pista che intende farla confluire in altra già esistente ed autorizzata deve a proprie cure e spese eseguire le opere richieste per attribuire alla pista resa comune i requisiti di cui alla presente legge, assumendo a proprio carico una parte proporzionale delle spese già sostenute dal titolare della pista esistente e di quelle richieste per la manutenzione della stessa.

2. Alla relativa domanda, redatta secondo le modalità previste dall'art. 52, deve allegarsi una dichiarazione di consenso del gestore della pista esistente, ed un prospetto di ripartizione delle spese di manutenzione.

3. Ove tale consenso manchi, il richiedente potrà ottenere che la pista sia resa comune con delibera della giunta regionale. Con tale eventuale provvedimento, la giunta regionale decide sulla suddivisione delle spese e determina l'incidenza percentuale delle spese di manutenzione e di esercizio a carico di ciascun contitolare.

Art. 51.

Assenso preliminare per l'apprestamento di piste da sci: modalità di presentazione della domanda e requisiti di progetto

1. La domanda di assenso preliminare ai sensi dell'art. 7 della presente legge per l'apprestamento di piste da sci non collegate alla costruzione di nuovi impianti funiviari o alla modifica di quelli esistenti, deve essere presentata al Servizio competente corredata dalla documentazione specificata dal regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario un esame più approfondito del tracciato e/o delle opere, il servizio competente può richiedere un' integrazione della documentazione presentata.

Art. 52.

Autorizzazione all'apprestamento di piste da sci

1. Per l'apprestamento o la modificazione delle piste da sci è richiesta l'autorizzazione regionale.

2. L'autorizzazione è rilasciata dietro presentazione al servizio competente di apposita domanda corredata:

dal progetto esecutivo della pista;

dai documenti legali attestanti la disponibilità dei terreni ricadenti nel tracciato della pista o dall'indicazione delle eventuali servitù di cui si chiede la costituzione coattiva;

dall'indicazione di eventuali mezzi di risalita, in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi;

da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche della pista e dei lavori da effettuare, con l'indicazione dei relativi tempi tecnici di attuazione. In particolare la relazione deve specificare:

a) la struttura geologica dei terreni interessati;

b) le condizioni di innevamento della zona;

c) la localizzazione delle frane e delle valanghe accertate;

d) le colture in atto;

e) gli interventi ambientali necessari;

f) le strutture e gli apprestamenti da predisporre ai fini della sicurezza.

3. Le attività istruttorie e di controllo sulle piste previste dalla presente legge sono esercitate dal servizio competente, avvalendosi eventualmente del tavolo tecnico di cui all'art. 8.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al precedente comma 2, il servizio competente, verifica la regolarità della domanda e della documentazione e richiede eventualmente un parere in merito al tavolo tecnico suddetto.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, previo sopralluogo di uno o più componenti designati dal servizio sulla base delle competenze richieste, il Tavolo tecnico redige una relazione nella quale è contenuto il proprio parere:

a) sui requisiti tecnici, sulla portata e sulla segnaletica che caratterizzano la pista, ai fini di accertare la rispondenza della stessa alle condizioni di legge;

b) sulla categoria di appartenenza della pista;

c) sulla necessità di misure e apprestamenti di sicurezza.

6. Il tavolo tecnico, nell'esprimere il suo parere, può stabilire prescrizioni per l'apprestamento, l'esercizio e la manutenzione delle piste; può altresì concedere eventuali deroghe alla larghezza delle piste stesse.

7. Sono definite piste di discesa esistenti quelle servite da impianti di risalita che prima del 31 dicembre 2004 hanno effettuato servizio autorizzato e ricomprese nell'allegato A: «Elenco delle piste di discesa esistenti nella Regione Abruzzo alla data del 31 dicembre 2004». Fatte salve le disposizioni in materia di disponibilità dei suoli e previo accertamento del requisito di cui al successivo comma 8, su istanza della ditta concessionaria dell'esercizio degli impianti di risalita, le piste di discesa esistenti, come sopra definite, sono aperte al pubblico esercizio nello stato plano-altimetrico di fatto in essere alla data di pubblicazione della presente legge.

8. Entro i successivi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario degli impianti di risalita a servizio delle piste di discesa esistenti è tenuto, pena la sospensione dell'esercizio delle piste medesime, a presentare al Servizio competente le planimetrie catastali ed i rilievi plano-altimetrici riferiti allo stato di fatto in essere alla data di pubblicazione della presente legge. Ai fini dell'attestazione di conformità delle piste esistenti allo stato di fatto in essere, gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato e dal direttore o dal responsabile d'esercizio degli impianti di risalita. Qualora detti elaborati plano-altimetrici risultassero acquisiti agli atti del Servizio regionale competente, è facoltà della ditta concessionaria confermare la validità degli stessi, presentando la dichiarazione di conformità di cui al comma precedente, sottoscritta contestualmente dalla stessa e dal direttore o dal responsabile d'esercizio degli impianti di risalita.

Art. 53.

Requisiti del progetto

1. Il progetto esecutivo della pista da sci è redatto da un tecnico abilitato.

2. Il progetto deve essere redatto conformemente al regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 54.

Autorizzazione di opere accessorie

1. La procedura di assenso preliminare di cui agli articoli 7 e 51 si applica anche per l'autorizzazione di impianti di innevamento programmato e di altre opere accessorie, qualora la richiesta relativa sia presentata separatamente da quella concernente l'apprestamento della pista da sci.

2. Resta comunque ferma la possibilità di realizzare impianti di innevamento programmato e di altre opere accessorie sulla base delle autorizzazioni previste dalle singole norme che le concernono.

Art. 55.

Innevamento programmato

1. Il richiedente o il titolare di un'autorizzazione può realizzare sistemi per l'innevamento programmato sui terreni di sedime delle piste o su quelli confinanti.

2. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la piena fruibilità delle aree sciabili attrezzate.

3. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.

4. È vietato mantenere accumuli di neve programmata lungo le piste durante gli orari di apertura.

5. Le attrezzature destinate all'innevamento programmato (cannoni fissi e mobili) non possono essere posizionate all'interno delle piste, e devono essere comunque gestite con i più appropriati sistemi di protezione ai fini della sicurezza degli utenti, secondo quanto disposto dai piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza.

6. Qualora non abbia la piena disponibilità dei terreni interessati, il richiedente o il titolare di un'autorizzazione può ottenere in via coattiva:

a) la disponibilità delle aree necessarie alla costruzione e all'utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve;

b) la servitù di passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lettera a), comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.

7. Ai diritti reali di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 6.

8. I diritti reali minori si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata dell'autorizzazione concernente la pista servita dall'impianto di produzione di neve.

Art. 56.

Rilascio dell'autorizzazione

1. A conclusione dell'istruttoria, verificato il ricorrere delle necessarie condizioni, il Servizio competente rilascia l'autorizzazione regionale all'apprestamento della pista.

2. Nell'autorizzazione all'apprestamento sono stabilite le prescrizioni per l'apprestamento e la manutenzione della pista e le eventuali deroghe alla larghezza, gli obblighi cui è tenuto il richiedente ed i termini entro i quali devono essere iniziati e conclusi i relativi lavori.

3. Salvo il caso di rilascio di più autorizzazioni allo stesso richiedente, la durata dei lavori non potrà essere superiore a tre anni. In presenza di comprovati motivi di forza maggiore, il termine può essere prorogato per un periodo massimo di un anno.

4. Per il trasferimento, la revoca, la decadenza, la sospensione, la risoluzione consensuale dell'autorizzazione, si applica il disposto degli articoli 20, 22, 23, 24, 25.

Art. 57.

Direzione lavori e controlli

1. I lavori di apprestamento delle piste devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abilitato in qualità di direttore dei lavori, il cui nominativo deve essere previamente comunicato al Servizio competente. Durante il corso dei lavori, il Servizio stesso, avvalendosi della collaborazione Tavolo tecnico, esegue controlli e verifiche circa la rispondenza dei lavori al progetto autorizzato ed alle eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.

Art. 58.

Provvedimenti in caso di inadempienza

1. In caso di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, nonché alle prescrizioni previste nel provvedimento di assenso preliminare, il servizio competente adotta tutti i provvedimenti atti a stabilire l'osservanza delle norme e, se del caso, ordina con provvedimento motivato la sospensione, anche parziale, dei lavori di apprestamento della pista, fino alla completa eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.

2. L'ordine di sospensione viene comunicato al titolare della autorizzazione, al direttore dei lavori, e, ai fini del controllo sulla sospensione e sull'adeguamento, alle competenti forze dell'ordine.

3. Con l'atto di sospensione, o integrazione di questo, il servizio competente impartisce le disposizioni necessarie per ovviare alle violazioni, fissando un termine non superiore ai tre mesi per l'adeguamento. Il comune competente per territorio dispone l'esecuzione dei lavori medesimi, ponendo a carico del titolare stesso le relative spese.

Art. 59.

Ultimazione lavori ed accertamento tecnico

1. Ultimati i lavori di apprestamento della pista, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione al Servizio competente ed ai collaudatori incaricati entro cinque giorni, allegando una relazione del direttore dei lavori che certifichi la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'apprestamento della pista.

2. Il Servizio competente, ricevuta la comunicazione, verifica la conformità dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni, dando avvio alle operazioni di collaudo.

Art. 60.

Collaudo ed autorizzazione del pubblico esercizio delle piste

1. Il collaudo delle piste da discesa è finalizzato all'accertamento dell'idoneità della pista all'apertura all'esercizio, e si distingue in invernale ed estivo. Sono pertanto necessari due diversi certificati di collaudo.

2. Con l'atto di autorizzazione all'apprestamento della pista, il Servizio competente nomina i collaudatori, estivo ed invernale, che dovranno redigere rispettivamente il certificato estivo ed invernale.

3. Il collaudo estivo verifica la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni. Il collaudo invernale verifica la sciabilità e la rispondenza ai requisiti di sicurezza delle piste da discesa in condizioni di normale innevamento.

4. Il collaudo estivo può avvenire anche in corso d'opera, pertanto il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori al servizio competente ed al collaudatore incaricato del collaudo estivo almeno dieci giorni prima.

5. Gli atti del collaudo estivo devono essere rimessi al Servizio competente entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di apprestamento delle piste; gli atti del collaudo invernale devono essere rimessi allo stesso Servizio competente entro trenta giorni dall'apertura delle piste al pubblico esercizio.

6. Gli oneri di collaudo sono a carico del concessionario.

Art. 61.

Rilascio delle autorizzazioni all'esercizio

1. A conclusione dell'accertamento, ricevuti gli atti del collaudo estivo, il Servizio competente li approva, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione regionale al pubblico esercizio provvisorio della pista, per una durata massima di anni uno, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) il collaudo estivo abbia avuto esito positivo;

b) il gestore della stessa abbia previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile ai sensi dell'art. 11 (responsabilità civile dei gestori).

2. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente è fatto divieto di aprire all'esercizio piste da sci.

3. In mancanza del contratto di cui alla lettera a) del comma precedente i gestori delle aree sciabili attrezzate non possono consentirne l'apertura al pubblico.

4. Ferme restando le sanzioni previste, il Servizio competente può disporre l'apposizione degli apprestamenti ritenuti necessari per l'effettiva chiusura della pista non autorizzata.

5. Ricevuti gli atti del collaudo invernale, il servizio competente li approva ed autorizza il pubblico esercizio definitivo, fissando le prescrizioni eventualmente necessarie per l'esercizio stesso.

Art. 62.

Classificazione delle piste

1. Con il provvedimento di autorizzazione all'apprestamento, le piste da sci sono classificate in categorie in base al grado di difficoltà, secondo i criteri fissati negli artt. 43 (classificazione delle piste da discesa), 44 (classificazione delle piste da fondo).

2. La classificazione di cui al primo comma viene confermata ovvero variata, con adeguate motivazioni, con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio definitivo.

3. La classificazione delle piste deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 63.

Modifiche al tracciato delle piste

1. Su richiesta dell'interessato, alla pista già adibita all'esercizio dello sci possono essere apportate le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista stessa che si rendano opportune.

2. Si osserva a tal fine la procedura prevista dall'art. 52 della presente legge.

3. La procedura di cui all'art. 52 non deve essere osservata quando le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista consistano nell'esecuzione di lavori per la correzione di elementi marginali delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non incidere sulle caratteristiche fondamentali di esse ovvero nell'esecuzione di lavori ritenuti di lieve entità per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe o di apprestamenti per la sicurezza.

4. In tal caso è sufficiente una comunicazione resa al Servizio competente dal titolare dell'autorizzazione, accompagnata da grafici e relazioni illustrative che rendano con chiarezza gli interventi che si intende compiere e dalle quali risultino i vantaggi che da tali opere derivano alla sicurezza e che inoltre la stessa sicurezza non viene in alcuna parte inficiata. Sono fatte salve le competenze autorizzatorie derivanti da altre normative di governo del territorio.

Art. 64.

Piste riservate o chiuse

1. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, all'interno delle aree sciabili attrezzate possono essere individuati i tratti di pista da riservare agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono efficacemente indossare un casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. L'individuazione di cui al presente comma spetta al comune territorialmente competente su richiesta del gestore della pista.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, all'interno delle aree sciabili attrezzate possono essere individuate le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute e tutti coloro che le frequentano devono efficacemente indossare un casco protettivo. L'individuazione di cui al presente comma spetta al comune territorialmente competente su richiesta del gestore della pista.

3. La presenza di piste riservate o chiuse va resa nota al pubblico con avvisi o segnaletica ben visibile all'inizio delle piste, nei punti di vendita dei biglietti e presso le stazioni a valle degli impianti di risalita.

4. L'allestimento di percorsi per allenamento deve essere previamente autorizzato da parte del gestore della pista. In tali occasioni il responsabile della sicurezza delle piste delimita la superficie interessata al fine di impedire l'ingresso di altri sciatori; agli organizzatori dell'allenamento spetta garantire adeguate protezioni e misure di sicurezza.

5. Qualora la superficie di pista a disposizione degli sciatori non impegnati nell'allenamento sia insufficiente a garantire un normale traffico sciistico, il responsabile della sicurezza deve procedere alla totale chiusura della pista.

6. La chiusura delle piste è effettuata mediante palinatura incrociata o altra idonea barriera trasversale estesa all'intera larghezza della pista ed è segnalata mediante idonei segnali di pericolo e/o informativi.

Art. 65.

Percorsi occasionali

1. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i percorsi occasionali per tali intendendosi i tracciati per la pratica dello sci che non presentano rischio valanghivo, realizzati attraverso la sola battitura, per esigenze agonistiche temporanee ed i tracciati per la pratica dello sci-orientamento realizzati all'interno del territorio definito dalla cartografia pubblicata ed utilizzata dagli sportivi.

2. Terminata l'utilizzazione temporanea, gli stessi sono segnalati con l'indicazione «percorso privo di manutenzione» e con adeguata segnaletica.

3. Provvisti di tale indicazione, i percorsi occasionali sono considerati alla stregua di percorsi fuoripista.

Art. 66.

Manutenzione ed esercizio

1. Il titolare della autorizzazione all'esercizio della pista ha l'obbligo di curare che la stessa mantenga nel tempo le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, dall'atto di approvazione del progetto e dall'atto di autorizzazione all'esercizio definitivo.

2. Ove la pista non presenti anche temporaneamente, per qualsiasi ragione, i requisiti tecnici di agibilità previsti, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che alle stazioni degli impianti di risalita adducenti alla stessa, apposita segnaletica a chiusura della pista e, quando si tratti di fatti duraturi, a darne comunicazione al Servizio competente.

3. Il titolare della autorizzazione è tenuto ad istituire un adeguato servizio di manutenzione ed esercizio delle piste, composto da una o più persone a seconda delle necessità, per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 67, ovvero affidare i compiti a terzi.

4. Il titolare è inoltre tenuto a sospendere l'esercizio delle piste da sci nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità ovvero situazioni di pericolo atipico.

Art. 67.

Servizi tecnici e di assistenza obbligatori per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista assicurare i seguenti servizi le cui modalità ed i cui contenuti sono disciplinati nel regolamento di esecuzione della presente legge:

- a) manutenzione dei tracciati e della segnaletica della pista, ordinaria e straordinaria, invernale ed estiva;
- b) apertura e chiusura della pista;
- c) soccorso e trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso;
- d) sicurezza frane e valanghe.

2. Il Servizio competente, al fine di garantire l'adeguata preparazione tecnica degli addetti ai servizi di cui al primo comma, è autorizzata ad organizzare corsi di formazione professionale per la preparazione, il perfezionamento e l'aggiornamento, organizzandoli ed attuandoli direttamente, ovvero affidandone lo svolgimento ad enti od associazioni in base ad apposita convenzione.

Art. 68.

Mezzi meccanici

1. L'uso di mezzi meccanici e di ogni altro mezzo differente da quelli elencati al punto b), comma 2 dell'art. 4 («Definizioni») è vietato, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

3. I mezzi meccanici adibiti al soccorso possono accedere alle piste in tutti i casi di necessità e urgenza, anche in presenza di sciatori, e, comunque, sempre con utilizzo degli appositi congegni di cui al comma precedente.

4. La sosta dei mezzi meccanici lungo le piste è consentita solo in casi di particolare necessità o in occasione di operazioni di soccorso, e deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di copie di pali fluorescenti posti a monte e collocati a croce di S. Andrea, in numero adeguato e ad una distanza compresa tra i 20 ed i 50 metri in relazione alla posizione del mezzo, alle sue dimensioni e alla difficoltà della pista.

5. I casi di necessità e urgenza per i quali è consentito l'accesso dei mezzi meccanici sono tutti quelli finalizzati alla eliminazione o gestione di situazioni di rischio per il regolare esercizio di impianti e piste.

6. Il sorpasso di utenti in movimento da parte di mezzi meccanici è consentito solo quando la pista presenti nel tratto del sorpasso una larghezza pari ad almeno il doppio della larghezza del mezzo meccanico.

Art. 69.

Omologazioni agonistiche e compatibilità con autorizzazioni all'esercizio

1. Le piste provviste di omologazione per gare sportive da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) potranno essere dotate di misure e apprestamenti di sicurezza integrative rispetto a quelle previste per il normale esercizio, secondo quanto disposto nella omologazione medesima, e dovranno risultare compatibili con esse.

2. L'elenco delle misure e apprestamenti di sicurezza integrative e la loro ubicazione dovranno essere comunicate al servizio competente mediante idonei elaborati tecnici (relazione e planimetria in scala adeguata) a firma di un tecnico abilitato, ai fini dell'aggiornamento dei dati degli elenchi regionali di cui all'articolo successivo, entro sessanta giorni dal rilascio della omologazione da parte della F.I.S.I.

3. Le misure e apprestamenti di sicurezza integrativi, qualora migliorativi della sicurezza anche nell'ambito del normale esercizio, possono essere mantenute in opera per tutto il periodo di esercizio della pista. In caso contrario, la loro presenza dovrà essere limitata al periodo di effettuazione dell'evento sportivo per il quale sono previste obbligatorie, poste in opera previa chiusura della pista al pubblico esercizio e successivamente rimosse prima della riapertura della pista al pubblico esercizio.

4. La rimozione parziale delle misure e apprestamenti di sicurezza della pista prescritti dalla omologazione è vietata qualora le parti che vengono mantenute in opera possano trasformarsi in elementi di rischio, a meno che tali parti siano adeguatamente protette, come da piano di gestione della sicurezza adottato nell'area sciabile attrezzata.

Art. 70.

Catasto piste

1. Il Servizio competente predispose un elenco delle piste da sci, ne cura la gestione e provvede al suo aggiornamento annuale sulla base della documentazione fornita dal concessionario.

2. L'elenco deve contenere, per ciascuna pista, i seguenti dati:

- a) indicazione della ubicazione geografica, topografica e catastale;
- b) generalità della stazione di appartenenza e del titolare dell'autorizzazione all'esercizio;
- c) classificazione, categoria, dati tecnici, elenco impianti a servizio, piste collegate;
- d) planimetria su mappa catastale;
- e) accordi con proprietari dei terreni interessati;
- f) profilo longitudinale in scala adeguata;
- g) generalità del direttore della sicurezza piste.

Art. 71.

Verifiche ed ispezioni

1. Il Servizio competente, anche tramite componenti del tavolo tecnico di cui al precedente art. 8, svolge verifiche sull'esercizio della pista per l'accertamento della osservanza delle norme di legge e di regolamento.

2. Le verifiche di cui al comma 1 sono altresì effettuate dalle forze dell'ordine.

3. Le ispezioni vengono svolte senza preavviso al concessionario.

4. Qualora siano verificate inosservanze alle norme di legge e di regolamento, il servizio competente sospende l'autorizzazione all'esercizio con le procedure di cui all'art. 23 comma 3.

Art. 72.

Tutela ambientale

1. Tutte le opere concernenti l'apprestamento di piste da sci nonché gli interventi di manutenzione estiva devono essere realizzati con l'impiego delle più appropriate tecniche di ingegneria naturalistica.

2. Eventuali deroghe a tale disposizione devono essere adeguatamente motivate ed espressamente autorizzate.

TITOLO IV

ALTRI SPAZI E INFRASTRUTTURE DELL'AREA SCIABILE ATTREZZATA

Art. 73.

Generalità e definizioni

1. Per altri spazi e infrastrutture dell'area sciabile attrezzata si intendono gli spazi e le opere occorrenti alla sicurezza ed al conforto degli utenti e del personale e resi accessibili all'utenza in relazione alla frequentazione dell'area medesima specificati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 74.

Obblighi del gestore sugli altri spazi ed infrastrutture dell'area sciabile attrezzata

1. Sulle aree individuate al precedente articolo il gestore ha l'obbligo di adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti predisponendo all'uso la segnaletica e gli apprestamenti necessari a prevenire situazioni di pericolo atipico.

TITOLO V

PIANI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AREE SCIABILI ATTREZZATE

Art. 75.

Generalità e definizioni

1. La gestione della sicurezza all'interno delle aree sciabili attrezzate deve esercitarsi anche mediante la redazione, l'attuazione e l'applicazione di appositi strumenti tecnici redatti secondo le indicazioni della presente legge e del regolamento di esecuzione della stessa, oltre che della legge regionale n. 47/1992.

2. Tali strumenti tecnici si distinguono in:

- a) piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza (di seguito denominati PMAS);
- b) studi nivologici e valanghivi;
- c) piani di gestione della sicurezza dal rischio valanghivo (di seguito denominato PGSV).

Art. 76.

Caratteristiche degli strumenti tecnici

1. Gli strumenti tecnici di cui al punto precedente sono redatti sulla base della situazione esistente o della trasformazione prevista dagli eventuali progetti all'interno delle aree sciabili attrezzate, e devono comprendere tutte le valutazioni oggettive sui rischi connessi con l'esercizio ordinario di impianti e piste, nonché l'indicazione di tutte le misure e delle azioni necessarie per il raggiungimento del massimo livello possibile di riduzione del rischio.

2. Gli strumenti tecnici di cui alla presente legge devono essere elaborati in conformità alla presente normativa e redatti da tecnici abilitati e di provata esperienza in materia, individuati sulla base delle norme di cui all'art. 80 (Figure professionali per la redazione degli strumenti tecnici) e devono contenere e prevedere sia gli aspetti di carattere strutturale sia le indicazioni delle misure gestionali come disposto dal regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Avvenuta l'approvazione degli strumenti tecnici di cui alla presente legge, gli stessi sono depositati sia presso il servizio competente, che presso gli uffici del gestore ubicati all'interno dell'area sciabile attrezzata.

4. Gli strumenti tecnici di cui alla presente legge restano vigenti fino a quando non si manifestino impreviste situazioni di pericolo o non intervengano modifiche alle caratteristiche degli impianti, delle piste o di una delle componenti dell'area sciabile attrezzata.

5. Nel caso di cui al comma precedente è necessario procedere agli opportuni adeguamenti ed aggiornamenti degli strumenti tecnici stessi.

6. Gli adeguamenti ed aggiornamenti di cui al precedente comma devono essere approvati ai sensi dell'art. 109.

Art. 77.

Piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza

1. Il PMAS dell'area sciabile attrezzata individua e descrive tutti i possibili rischi connessi con le caratteristiche e la conformazione delle componenti dell'area medesima, in relazione all'ordinario esercizio, e, sulla base degli stessi, propone e prescrive idonee misure di protezione o sistemi di gestione.

2. La composizione del piano è determinata dal regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Nel caso di concessioni e/o autorizzazioni a più soggetti all'interno della medesima area sciabile attrezzata, ciascun titolare deve redigere apposito piano, con indicazione del limite di competenza.

4. Per ogni misura o apprestamento di sicurezza deve essere descritta l'eventuale manutenzione o i parametri di riferimento nivologico, meteorologico e strutturale da rispettare per la migliore funzionalità.

Art. 78.

Verifiche annuali ai piani di sicurezza

1. Qualora si verificano mutamenti delle condizioni e dei fattori di rischio individuati nei piani vigenti, e pertanto si ritengono mutati i presupposti alla base delle prescrizioni e delle scelte gestionali disposte dai piani medesimi, i concessionari di linee funiviarie e i titolari di autorizzazioni all'esercizio di piste da sci (oppure, i gestori delle aree sciabili attrezzate ed i direttori della sicurezza), provvedono agli opportuni adeguamenti e modifiche dei piani e alla realizzazione degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti sopra indicati inoltrano ai Servizi competenti una certificazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'art. 80, attestante il permanere della efficacia di interventi strutturali, apprestamenti di sicurezza, e misure gestionali previste dai piani rispetto alle condizioni esistenti.

3. In caso di mancato inoltro delle certificazioni o degli adeguamenti di cui ai commi precedenti, i Servizi competenti possono disporre la sospensione dell'esercizio di una o più componenti dell'area sciabile attrezzata, ovvero dell'intera area.

4. Entro la stessa data di cui al comma 2, i soggetti medesimi comunicano ai Servizi competenti i nominativi e le qualifiche del personale di cui all'art. 81. Ogni variazione di tali nominativi che si renda necessaria durante il periodo di esercizio deve essere comunicata entro il termine di dieci giorni dalla variazione medesima.

Art. 79.

Deposito dei piani

1. I piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza e delle misure di difesa dal pericolo valanghe, i relativi aggiornamenti, i progetti di costruzione e modifica di impianti a fune, di piste da sci e di altre infrastrutture connesse appartenenti ad un'area sciabile attrezzata, i relativi certificati di collaudo, nonché i certificati annuali di cui all'articolo precedente, sono depositati presso i servizi competenti nonché presso la sede locale del gestore, a disposizione degli addetti alla vigilanza. Tale sede dovrà essere sempre indicata nei piani.

Art. 80.

Figure professionali per la redazione degli strumenti tecnici

1. Il piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, la relazione nivologica e valanghiva ed il piano di gestione della sicurezza dal rischio valanghivo devono essere redatti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 400/1998 e sue modifiche ed integrazioni, art. 7, comma 6.

Art. 81.

Figure professionali addette alla attuazione delle misure gestionali

1. Le mansioni riguardanti l'applicazione dei piani di cui all'articolo precedente nonché l'attuazione delle misure gestionali connesse vengono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 400/1998 e sue modifiche ed integrazioni, art. 7, comma 6.

2. I piani indicano le figure professionali ed il personale necessari per l'attuazione degli specifici interventi previsti, tenuto conto dell'obbligo di consentire la sostituzione del personale in servizio in caso di assenza dello stesso.

3. Le figure professionali sono nominate sulla base delle effettive esigenze esistenti nell'area sciabile attrezzata; pertanto singoli soggetti possono svolgere due o più delle mansioni previste, purché le stesse risultino commisurate alle necessità tecniche esistenti.

4. Per gli incarichi e le mansioni di cui al comma 1 può essere nominato chi possiede, oltre a quelli richiesti per ciascuna mansione specifica, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione europea, ovvero di paese terzo che abbia concluso con l'Unione europea accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;

b) idoneità psicofisica, risultante da certificato medico;

c) assenza di condanne penali che comportino la interdizione anche temporanea dell'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione

5. L'attuazione dei piani, relativamente alle operazioni che non richiedono una specifica preparazione in campo nivologico, quali la chiusura di impianti e piste, il presidio degli accessi, l'esposizione della segnaletica e simili, può essere svolto da personale non specializzato, sotto il coordinamento del direttore della sicurezza, del responsabile e del coordinatore.

TITOLO VI

DIRITTI, OBBLIGHI E NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Art. 82.

Diritti connessi all'acquisto dello ski pass

1. L'acquisto dello ski pass, oltre a quanto espressamente contemplato dalle condizioni generali di contratto e dalla legge dà diritto:

a) a ricevere informazioni dettagliate e ben visibili:

a₁) sulla situazione meteorologica nelle varie zone dell'area sciabile attrezzata (temperatura, vento, umidità, sensazione termica);

a₂) sullo stato di chiusura o apertura delle piste e degli impianti;

a₃) sulle zone dell'area sciabile eventualmente temporaneamente chiuse per manifestazioni agonistiche o turistiche;

a₄) sullo stato generale della neve durante l'orario di apertura dell'area sciabile attrezzata;

a₅) sulle tariffe applicate e sugli orari di apertura e di chiusura di tutti i vari servizi all'interno dell'area sciabile attrezzata;

a₆) sui rischi e pericoli esistenti nell'area sciabile attrezzata;

a₇) sull'affluenza alle piste ed agli impianti;

a₈) sui mezzi di soccorso e assistenza sanitaria offerti all'interno dell'area sciabile attrezzata;

a₉) sui diritti, obblighi e responsabilità di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;

b) ad usufruire di piste adeguatamente preparate, delimitate, segnalate e controllate per la pratica dello sci o delle specifiche attività sportive invernali cui vengono eventualmente destinate, secondo quanto disposto dalla presente legge;

c) a ricevere un'adeguata assistenza da parte degli addetti dell'area sciabile attrezzata.

2. Le informazioni di cui al comma precedente devono essere aggiornate ogni qualvolta si verificano cambiamenti significativi nel corso dell'orario di apertura dell'area sciabile attrezzata.

Art. 83.

Obblighi generali degli utenti

1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate, oltre alle prescrizioni di cui alla presente legge, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dai gestori e dagli addetti alla sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni e della segnaletica posta lungo le piste e nelle stazioni di arrivo e partenza degli impianti.

2. In ogni caso, gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono:

a) comportarsi con diligenza, prudenza e perizia, in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone o cose;

b) accedere solo agli spazi e alle infrastrutture adeguate alle proprie capacità, evitando di frequentare piste o altri spazi dell'area sciabile attrezzata che, per il loro grado di difficoltà o per circostanze particolari, risultino inadeguate al proprio livello di preparazione;

c) comunicare al personale dell'area sciabile attrezzata qualsiasi situazione di pericolo e di deterioramento riscontrata all'interno dell'area stessa;

d) rispettare l'ambiente, evitando di gettare rifiuti di qualsiasi genere, nonché di addentrarsi in zone in cui possano causare danni all'ambiente stesso.

3. Ogni utente deve tenere in debito conto che la classificazione delle piste da sci si basa su criteri topografici, orografici e morfologici e pertanto le condizioni meteorologiche e lo stato della neve possono aumentare occasionalmente il grado di difficoltà.

4. Gli utenti portatori di handicap devono segnalarlo al personale dell'area sciabile attrezzata per eventuali accordi su impianti e piste che possano utilizzare e al fine di ottenere particolare assistenza.

5. Gli utenti sono informati degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge tramite appositi documenti divulgativi, pubblicati a cura del gestore, che vengono distribuiti congiuntamente agli abbonamenti ed esposti adeguatamente presso tutti gli accessi e i punti di informazione dell'area sciabile attrezzata.

Art. 84.

Accesso ed utilizzo degli impianti di risalita

1. L'accesso agli impianti di risalita è subordinato all'acquisto del biglietto e comporta l'osservanza da parte degli utenti degli obblighi di cui alla presente legge e di quelli contemplati dalla normativa nazionale vigente in materia.

2. Nell'impiego degli impianti di risalita gli utenti devono:

a) comportarsi con prudenza e diligenza, osservando le disposizioni impartite dal gestore e dagli addetti agli impianti ed evitando di causare ogni pericolo o danno agli altri utenti e/o ai terzi;

b) conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla segnaletica apposta dal gestore nelle stazioni di arrivo, in quelle di partenza e lungo il percorso dell'impianto;

c) attenersi alle prescrizioni sancite dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 85.

Accesso alle piste

1. L'accesso alle piste è vietato ai pedoni e a quanti siano provvisti di attrezzi diversi da quelli cui la pista è destinata.

2. L'accesso alle piste da discesa è consentito agli utenti provvisti di sci da discesa, monosci, minisci, tavole da neve, telemark e attrezzi similari.

3. L'accesso alle piste da fondo è consentito agli utenti provvisti di sci da fondo.

4. L'accesso con mezzi diversi da quelli sopra indicati (slitte, slitini, bob, gommoni ecc.) è consentito solo sulle aree a specifica destinazione.

5. È in generale vietato l'accesso alle piste agli animali domestici, salvi i casi in cui gli stessi vengano utilizzati per specifiche attività di soccorso o sportive, di esercitazione e di addestramento.

6. Nel caso di cui sopra, l'accesso alle piste degli animali domestici deve essere espressamente autorizzato dal gestore.

7. È fatto divieto a chiunque di accedere alle piste chiuse e segnalate come tali; in caso di violazione di tale divieto, l'utente sarà l'unico responsabile di ogni eventuale danno che possa occorrere alla sua persona, a cose o a terzi.

Art. 86.

Comportamento sulle piste da sci - Generale

1. Nell'utilizzare le piste da sci ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità propria ed altrui o provocare danno a cose e persone.

2. Gli sciatori devono adottare un comportamento conforme alle proprie capacità tecniche, condizioni fisiche personali, attrezzatura tecnica disponibile, in particolar modo nella scelta del grado di difficoltà delle piste cui accedono.

3. Nell'utilizzazione delle piste da sci o delle altre infrastrutture equiparate, lo sciatore deve tenere in debito conto che la segnaletica, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, le piccole discontinuità ed irregolarità del manto nevoso causata da usura giornaliera, cadute di sciatori, battitura, non sono da considerare ostacoli, e pertanto spetta allo sciatore stesso prestare la dovuta attenzione nell'evitarli.

Art. 87.

Velocità

1. Gli sciatori devono mantenere una velocità consona alle proprie condizioni e capacità, alle difficoltà del tracciato, alle condizioni del manto nevoso, alla visibilità e alle condizioni meteorologiche.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli fissi o mobili, all'interno di campi scuola, sulle piste affollate, nelle strettoie, nelle biforcazioni, negli incroci e confluenze, nei tratti finali delle piste, in prossimità di stazioni o strutture degli impianti di risalita, in presenza di principianti, di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità, di classi di insegnamento collettivo o gruppi omogenei di utenti.

3. È vietato scendere a forte velocità lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la condotta turistica e la sicurezza degli altri utenti.

Art. 88.

Precedenza e incroci

1. Lo sciatore a monte deve sempre mantenere una direzione e una distanza tali da consentirgli di evitare collisioni od interferenze con lo sciatore a valle.

2. In prossimità degli incroci e delle confluenze la precedenza, salvo diversa segnaletica in loco, spetta allo sciatore proveniente dalla destra.

Art. 89.

Sorpasso

1. Lo sciatore che intende sorpassare altri sciatori deve assicurarsi di avere a disposizione spazio e visibilità sufficienti allo scopo.

2. Il sorpasso può effettuarsi sia a monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

3. In prossimità di restringimenti è vietato il sorpasso sul lato presso il quale maggiore si manifesta il restringimento stesso.

4. È vietato il sorpasso parziale di classi di insegnamento collettive o gruppi omogenei di utenti, ossia con interruzione o incrocio degli stessi.

5. Il sorpasso di mezzi meccanici in movimento è consentito mantenendo una distanza da essi stimata non inferiore al doppio della larghezza del mezzo stesso.

Art. 90.

Stazionamento

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. È vietata la sosta nei passaggi obbligati, nelle strettoie, in prossimità di dossi, dietro curve o in luoghi a scarsa visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti lo sciatore, se in condizioni, deve liberare tempestivamente la pista portandosi sui bordi di essa. In difetto, chiunque deve segnalare la presenza dell'infodunato con mezzi idonei.

4. È vietata la sosta al livello del piano sciabile (seduto, disteso e simili) o comunque fuori dalla visuale degli sciatori che sopraggiungono da monte.

5. È vietata la sosta nelle parti terminali delle piste, per almeno i primi 30 metri a partire dall'ultimo cambio di pendenza o dall'inizio dello spazio di frenata degli sciatori.

Art. 91.

Partenza

1. Lo sciatore che parte dopo una sosta deve sempre dare la precedenza agli sciatori in pista e in movimento, evitando altresì di mettersi improvvisamente in movimento.

Art. 92.

Soccorso

1. In caso di sinistro l'utente deve sempre prestare assistenza agli eventuali infortunati, segnalando con ogni mezzo a sua disposizione la presenza in pista dell'infortunato agli altri sciatori che sopraggiungono da monte.

2. Chi è coinvolto in un incidente deve fornire le proprie generalità sia agli altri soggetti coinvolti che al personale di vigilanza e soccorso.

3. Tale obbligo vale anche per i testimoni.

Art. 93.

Transito

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi discende o risale la pista senza sci o attrezzi adeguati deve tenersi ai bordi rispettando le prescrizioni vigenti nonché quelle dettate dal gestore dell'area sciabile attrezzata ed evitando di creare rischi per la sicurezza degli altri sciatori.

3. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità.

Art. 94.

Orario

1. È vietato utilizzare piste o altre componenti dell'area sciabile attrezzata al di fuori dell'orario di esercizio degli impianti di risalita senza il preventivo assenso del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista.

2. L'assenso deve comunque essere condizionato alla preventiva verifica da parte del responsabile della manutenzione in ordine alla compatibilità del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati.

Art. 95.

Dotazioni tecniche - Uso e caratteristiche

1. Gli attrezzi (sci, snowboard o attrezzi similari, compresi bastoncini) utilizzati dallo sciatore devono essere dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco della attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

2. Lo sciatore deve sempre posizionare l'attrezzatura fuori dal piano sciabile durante la sosta presso rifugi o altri punti di transito dell'area sciabile attrezzata, per non recare intralcio o pericolo per gli utenti.

Art. 96.

Mezzi meccanici

1. Nei casi di cui all'art. 68 gli utenti sono obbligati a dare precedenza ai mezzi meccanici e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 97.

Casco obbligatorio

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare correttamente un casco protettivo omologato.

Art. 98.

Manifestazioni agonistiche

1. In occasione di manifestazioni agonistiche, gli utenti estranei alle stesse non devono oltrepassare i limiti segnalati, sostare all'interno della pista di gara o dell'area comunque interdetta e percorrerla.

Art. 99.

Sci fuoripista e sci alpinismo

1. Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista anche se accessibili dagli impianti di propria competenza, purché sugli stessi sia apposta idonea segnaletica di divieto di accesso o di pericolo di frane o valanghe.

2. È sempre vietato lo sci fuoripista lungo pendii interessati attivamente o passivamente da rischio di eventi valanghivi potenzialmente connessi con l'area sciabile attrezzata.

3. In ogni caso, i praticanti dello scialpinismo devono munirsi, laddove le condizioni climatiche e della neve favoriscano evidenti rischi di eventi valanghivi, di appositi sistemi tecnici ed elettronici per il rilevamento ed il soccorso.

4. Quanto disposto nel presente articolo deve essere indicato sulla documentazione di informazione all'utente, ed indicato su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita.

Art. 100.

Snowboard

1. Salva l'applicazione delle norme comportamentali per la pratica dello snowboard previste dal regolamento di esecuzione della presente legge, le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

Art. 101.

Sci da fondo

1. Salva l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme comportamentali previste dal presente titolo, i praticanti lo sci da fondo sono tenuti al rispetto delle specifiche norme comportamentali prescritte dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 102.

Informazione e diffusione delle norme

1. Le norme di comportamento degli utenti contenute nella presente legge devono essere portate a conoscenza degli stessi mediante:

a) divulgazione a mezzo di appositi fogli informativi forniti congiuntamente allo ski pass, da realizzare a cura del gestore dell'area sciabile attrezzata;

b) apposizione di pannelli informativi in posizioni di transito obbligato negli accessi agli impianti o alle strutture, o presso punti di informazione, tabelloni illustrativi, biglietterie;

c) divulgazione da parte dei maestri di sci preliminarmente allo svolgimento di classi di insegnamento, sulla base di criteri disposti dalla Associazione dei maestri di sci e acquisiti mediante appositi corsi di aggiornamento da predisporre prima della stagione invernale di entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione individua e promuove altre forme di divulgazione.

TITOLO VII

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 103.

Soggetti competenti per il controllo e modalità di intervento

1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 e di quelle della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione che ne costituiscono l'attuazione sono compiute, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle aree sciabili attrezzate, dalla Polizia di Stato, dal Corpo forestale dello Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dal Corpo della Guardia di finanza nonché dai corpi di polizia locali.

2. I soggetti di cui al primo comma provvedono ad irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

3. Le contestazioni relative alla violazione delle norme comportamentali degli utenti di cui alla presente legge ed al relativo regolamento di esecuzione avvengono anche con il supporto e la partecipazione dei maestri di sci e del personale addetto ai servizi di cui all'art. 67 («Servizi tecnici e di assistenza») che abbia la qualifica di «addetto alla sorveglianza».

4. I soggetti di cui al precedente comma, la cui qualifica deve essere riconoscibile mediante apposito tesserino o altro contrassegno distintivo, provvedono a segnalare tempestivamente via radio ogni infrazione ai soggetti di cui al primo comma, i quali, tramite le informazioni fornite dai primi, individuano il trasgressore all'interno dell'area e gli contestano l'infrazione.

5. La qualifica di «addetto alla sorveglianza» viene riconosciuta con decreto del Presidente della giunta regionale che attribuisce agli addetti stessi, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Art. 104.

Supporti video

1. In presenza di particolari caratteristiche del sito, è consentita l'installazione di telecamere per il controllo di particolari tratti di piste, di incroci tra esse, di strettoie o di altri spazi dell'area sciabile attrezzata presso i quali si manifesti, anche sulla base delle indicazioni del piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, un più elevato livello di rischio.

2. La collocazione di tali strumenti viene prevista nei piani di cui al comma precedente, e ne vengono indicate le modalità di gestione.

Art. 105.

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) Il gestore che non ottemperi all'obbligo di cui all'art. 10 (generalità sugli obblighi dei gestori) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.

b) Il gestore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 48 (Segnaletica delle piste da sci) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.

c) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui agli artt. 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 250.

d) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 92 (Soccorso) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 1.000.

e) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 97 (Casco Obbligatorio) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 a € 150.

f) Chiunque appresti, anche parzialmente, una pista da sci o modifichi quelle esistenti, o apra alla circolazione degli sciatori una pista da sci, senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.

g) Chiunque nell'esercizio di una pista o di un impianto in pubblico servizio violi le prescrizioni concernenti l'esercizio stesso stabilite dalla presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.

h) Per ogni altro tipo di sanzione si rimanda al Regolamento di esecuzione di cui all'art. 107.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 106.

Regolamento di esecuzione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotta il regolamento di esecuzione della stessa e ne propone l'approvazione al consiglio regionale.

Art. 107.

Statistica

1. I gestori hanno l'obbligo di fornire annualmente al servizio competente l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi.

2. I dati raccolti dal servizio competente sono resi pubblici, unitamente ai dati sull'affluenza degli utenti nelle aree sciabili attrezzate e trasmessi annualmente al Ministero della salute ai fini scientifici e di studio.

Art. 108.

Rilascio di attestati di qualità in merito alla sicurezza

1. La Regione, verificata l'applicazione delle norme e delle misure finalizzate alla sicurezza nelle aree sciabili attrezzate, anche in relazione all'andamento dei dati statistici di cui al punto precedente, rilascia attestati di qualità, della durata di 1 anno, e ne divulga al pubblico il rilascio mediante pubblicazione a mezzo stampa.

Art. 109.

Disposizioni transitorie generali

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, i gestori delle aree sciabili attrezzate trasmettono al servizio competente, per l'approvazione, i piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza per le componenti delle aree medesime di propria competenza redatti ai sensi della presente legge.

2. Entro novanta giorni dal ricevimento dei piani, il servizio competente ne approva il contenuto dichiarandone l'applicabilità con eventuali prescrizioni.

3. In caso di mancata approvazione o di inottemperanza all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, il servizio competente dispone la sospensione dell'esercizio ai sensi dell'art. 24.

Art. 110.

Norma finale

1. La Regione promuove interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza, di segnaletica, di prevenzione infortuni, di comportamento degli utenti nelle aree sciabili attrezzate.

2. Vengono privilegiati i settori di intervento finalizzati alla sicurezza e ai giovani, utilizzando idonei strumenti di pubblicità e divulgazione e definendo puntuali modalità di intervento.

3. Viene promossa la collaborazione ed il coordinamento con le altre direzioni regionali per iniziative comuni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dalla Regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 marzo 2005

PACE

(Omissis)

05R0374

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 9 1 7 *

€ 4,00